

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 dicembre 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 412. Sentenza 22 novembre - 5 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana e Valle d'Aosta - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 30 e 34, comma 1 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 116, primo comma, 117, comma terzo, e 119, comma secondo; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, 3, primo comma, lettera *f)*, e 4; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Toscana - Eccezione di inammissibilità per asserito difetto d'interesse (avendo la Regione già impugnato il testo originario della disposizione sostituita da quella oggetto di impugnazione) - Reiezione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 30, che sostituisce l'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorsi delle Regioni Veneto e Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale - Riconducibilità della sanzione prevista dalla norma impugnata alla tutela di un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, primo periodo, come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Monitoraggio e verifica degli adempimenti in ordine al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa di personale previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per lamentata natura puntuale e specifica della disposizione impugnata - Esclusione - Mancata attuazione della normativa censurata, successivamente modificata - Conseguente inidoneità delle disposizioni a produrre lesione di competenze regionali - Cessazione della materia del contendere.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, secondo periodo, come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e art. 1, comma 204-*bis*, introdotto dallo stesso art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Previsione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri per la determinazione del trattamento accessorio massimo spettante ai titolari di uffici dirigenziali di livello generale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per lamentata natura puntuale e specifica della disposizione impugnata - Erroneo presupposto interpretativo - Riferibilità della disposizione esclusivamente alle amministrazioni statali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 34, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Pag. 15

N. 413. Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile proposto nei confronti di un deputato per risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni ritenute ingiuriose e diffamatorie - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Torino, sezione terza civile - Dedotta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari - Riproposizione di ricorso già ammesso e poi dichiarato improcedibile - Inammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37. » 23

N. 414. Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nei giudizi *a quibus* - Inammissibilità.

- Legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29, art. 1; legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Farmacia - Regione Veneto - Istituzione, in deroga ai criteri ordinari, di due nuove sedi farmaceutiche (nel Comune di Eraclea e nel Comune di Veggio sul Mincio) - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29, art. 1; legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Pag. 25

N. 415. Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Regione Siciliana - Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale - Vincoli preordinati all'espropriazione - Proroga di validità dei piani esistenti, anche se *medio tempore* scaduti, costituente anche dichiarazione di pubblica utilità - Denunciata violazione del principio di eguaglianza nonché del diritto di azione e del diritto all'indennizzo dei proprietari interessati - Insufficiente descrizione della fattispecie ed omessa motivazione in ordine all'applicabilità della norma denunciata nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Siciliana 31 maggio 2004, n. 9, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42, comma terzo.

» 29

N. 416. Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Gestante minorenne - Possibilità di interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni su autorizzazione del giudice tutelare - Obbligo per quest'ultimo di rilasciare il provvedimento autorizzatorio sulla base della sola volontà della minore, che rifiuta di informare i genitori - Denunciata violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* in quanto sollevata da giudice che aveva esaurito la propria cognizione in relazione alla disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.

- Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12.
- Costituzione, art. 111, comma sesto.

» 33

N. 417. Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Dedotta disparità di trattamento di situazioni uguali rispetto alla tutela giurisdizionale - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di difesa - Denunciata violazione del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già esaminate - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Inclusione in tale competenza anche delle controversie relative ai «conseguenziali provvedimenti commissariali» - Lamentata irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Dedotta violazione del diritto di difesa, del principio di decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa e del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-*bis*, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Applicabilità delle norme anche ai processi in corso - Prevista efficacia temporanea delle misure cautelari adottate da T.A.R. diverso da quello del Lazio con sede in Roma, fino alla loro modificazione e revoca da parte di quest'ultimo - Lamentata violazione diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-*quater*, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 24 e 25.

Pag. 35

N. 418. Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Dedotta disparità di trattamento di situazioni uguali rispetto alla tutela giurisdizionale nonché irragionevolezza della disciplina - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di difesa e violazione del principio del giusto processo - Denunciata violazione del principio del giudice naturale, del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa, nonché del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già esaminate - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 (117), e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23.

» 42

N. 419. Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari - Riproposizione di ricorso già ammesso e poi dichiarato improcedibile - Inammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 25 luglio 2005 (doc. IV-*quater*, n. 117).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

Pag. 55

N. 420. Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratto, atto e negozio giuridico - Contratti di locazione di beni immobili - Nullità in caso di omessa registrazione - Denunciata violazione del diritto del locatore di agire in giudizio, poiché condizionato ad un adempimento di natura meramente fiscale - Inconferenza del parametro costituzionale invocato, supportato, come mero argomento, dall'adombrata irragionevolezza della norma censurata - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346.
- Costituzione, art. 24 (art. 3).....

» 57

N. 421. Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Famiglia - Divorzio - Modifica delle condizioni - Assegnazione della casa familiare - Cessazione automatica del diritto al godimento nel caso che l'assegnatario contragga nuove nozze o conviva *more uxorio* - Esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice - Lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona, dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché del diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori - Omessa descrizione della fattispecie e conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 155-*quater*, secondo comma, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

» 61

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 46. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 ottobre 2007 (dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Programmazione e progettazione - Obbligo di redazione e approvazione di un programma triennale per i lavori di importo superiore ai 200.000 euro, anziché di importo superiore ai 100.000 euro come stabilito nella legge statale - Inserimento dei lavori nell'elenco annuale in base al solo studio di fattibilità per i lavori di importo inferiore ai 2.000.000 di euro, anziché di importo inferiore a 1.000.000 di euro come stabilito nella legge statale - Ricorso del Governo - Lamentato snaturamento degli obblighi di programmazione imposti dalla legge statale, con inserimento in programma e finanziamento di interventi a configurazione tecnico economica indefinita - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in relazione a norme cardine della riforma dei lavori pubblici.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 5, commi 1 e 6.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 128.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Disciplina della progettazione e delle tipologie progettuali - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale avente identica configurazione su tutto il territorio nazionale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza e nella materia dell'ordinamento civile.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 9.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di modalità diverse per limiti e contenuti rispetto a quelle dello Stato - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 91.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento obbligatorio della validazione del progetto ad organismi accreditati secondo i parametri UNI CEI EN nel caso di interventi di valore superiore ai 25.000.000 di euro, anziché di importo superiore a 20.000.000 di euro come stabilito nella legge statale - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 13, commi 3, 4 e 10.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 112.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento di lavori pubblici in cui il corrispettivo è pagato in tutto o in parte mediante cessione di beni immobili - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 16, comma 12.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Verifica dell'anomalia dell'offerta - Richiesta delle giustificazioni a corredo dell'offerta solo ai concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale che prevede l'obbligo di presentazione delle giustificazioni per tutti gli offerenti sin dalla presentazione dell'offerta - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 20, comma 5.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 86.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento secondo una procedura di gara semplificata per i lavori pubblici di importo compreso tra 200.000 e 1.500.000 euro - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale che permette tale forma agevolata solo fino ai 750.000 euro di importo lavori - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 21, comma 1.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 123, comma 1.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Pubblicità e in particolare omessa previsione della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 22, commi 2, 14, 15, 17 e 18.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 66, 122 e 125.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Qualificazione degli esecutori di lavori pubblici - Equivalenza delle imprese tanto se iscritte nell'albo regionale quanto se in possesso della qualificazione conforme alla legge nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 24.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Cause di esclusione dalle gare - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale, vantaggio per le imprese locali - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza, nonché in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 26, comma 2.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Contratto di concessione di lavori pubblici - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 34, comma 1.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 143.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Promotore - Attribuzione al promotore di un diritto di prelazione che gli consente, a parità di condizioni, di essere preferito al vincitore della gara - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale che ha eliminato analoga norma per incompatibilità con l'ordinamento comunitario - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 35, comma 2, e 36.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 153.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Trattativa privata con pubblicazione di bando - Ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma statale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 38, comma 1.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento a trattativa privata senza pubblicazione preventiva di un bando - Ipotesi ulteriore rispetto a quelle previste dalla norma statale - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 39, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 57.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Ricorso alle spese in economia - Ipotesi ulteriore rispetto a quelle previste dalla norma statale, non predeterminata a livello normativo - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 40 e 41.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 125.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Concorsi di idee e concorsi di progettazione - Rinvio a regolamento regionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 46, commi 4 e 7.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Aggiornamento dei prezzi in caso di variazioni oltre certi limiti - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in relazione a norme di riforma economico-sociale.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 51, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 133.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Cauzioni, garanzie e assicurazioni - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza, e in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 75, 113 e 129.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Contratti - Consegna dei lavori, inizio delle prestazioni, sospensione dell'esecuzione, subappalti, collaudo e regolare esecuzione delle commesse, collaudo di lavori pubblici - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 57, 58, 59 e 60.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Allegato - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale che recepisce, copiandoli, i contenuti degli allegati alla direttiva comunitaria - Denunciata violazione dell'obbligo del rispetto del vincolo comunitario.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, allegato I, punti 45,23 - 45,24 e 45,25.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Pag. 65

N. 784. Ordinanza della Corte d'appello di Bari del 22 maggio 2007.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di parità tra le parti - Richiamo alla sentenza n. 26/2007 della Corte costituzionale.

- Codice di procedura penale, art. 443, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo. » 77

N. 785. Ordinanza del Tribunale di Mondovì del 10 luglio 2007.

Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nell'elenco degli operatori abilitati - Configurazione delle fattispecie quale delitto - Previsione di pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996 - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15, comma 1, lett. c)..... » 78

N. 786. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia dell'8 maggio 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a reati di maggiore gravità, sanzionati con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i quali il termine di prescrizione è di tre anni - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, primo comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3..... » 81

N. 787. Ordinanza del Tribunale di Ragusa del 15 maggio 2007.

Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Ricorso per la revisione delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi omologata dal tribunale - Istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente - Previsione legislativa della cessazione del diritto al godimento della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di tutela dei figli, con riguardo all'omessa previsione della facoltà in capo al giudice di valutare, in caso di separazione dei coniugi, l'interesse della prole al mantenimento dell'originario habitat familiare ove il coniuge convivente anche con figli maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, intraprenda una stabile unione di fatto - Asserita lesione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento dei figli di genitori separati o divorziati nel godimento della casa familiare - Incidenza sull'inviolabile diritto del soggetto assegnatario della casa familiare all'autodeterminazione e allo sviluppo della propria personalità, in relazione alla libertà di contrarre nuovamente matrimonio o di intraprendere una stabile unione di fatto.

- Codice civile, art. 155-*quater*, primo comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30, primo comma.

Pag. 83

N. 788. Ordinanza del Giudice di pace di Foggia del 12 luglio 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione dell'applicazione termine di prescrizione di tre anni - Mancata considerazione dell'effettiva gravità dei reati - Irragionevolezza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

» 85

N. 789. Ordinanza della Corte di appello di Perugia del 22 dicembre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, comma secondo, e 112.

» 87

N. 790. Ordinanza del Tribunale di Milano del 24 maggio 2007.

Amnistia ed indulto - Concessione di indulto - Esclusioni - Mancata previsione dell'inapplicabilità del beneficio per il delitto previsto dall'art. 648-*ter* del codice penale, limitatamente all'ipotesi che l'impiego in attività economiche o finanziarie riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope - Diversità di trattamento rispetto alla prevista esclusione dall'indulto per l'ipotesi analoga di cui all'art. 648-*bis* del medesimo codice - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

» 91

N. 791. Ordinanza del Giudice di pace di Barra dell'8 maggio 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a reati di maggiore gravità per i quali il termine di prescrizione è di tre anni - Irrazionalità del sistema - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, primo comma, modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 94

N. 792. Ordinanza del Giudice di pace di Cortona del 23 agosto 2007.

Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilità a coloro che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione - Dedotta violazione degli articoli 3, 4, 35 e 41 Cost.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41.

Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'Albo professionale degli avvocati - Termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'esercizio dell'opzione - Dedotta eccessiva brevità del termine - Violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41.....

» 95

N. 793. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta del 9 luglio 2007.

Contenzioso tributario - Proposizione del ricorso in appello - Notificazione dell'appello mediante consegna diretta alla parte appellata (nella specie, l'amministrazione finanziaria) - Previsione della sanzione di inammissibilità dell'appello nel caso in cui, non essendo stato notificato il ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante abbia omesso di depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che notificano l'appello tramite ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di servizio postale - Asserita lesione del principio di ragionevolezza con riguardo alla ritenuta irrazionalità della sanzione processuale di inammissibilità dell'appello, in quanto sganciata dalla previsione di un termine perentorio per il deposito dell'appello presso la segreteria della commissione *a quo* e collegata ad un'attività notiziale estranea alla struttura del giudizio di seconde cure - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, come modificato dall'art. 3-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.....

» 96

- N. 794. Ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 10 luglio 2007.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Appello con riserva dei motivi avverso la sentenza pronunciata dal giudice di prime cure - Dedotta inammissibilità del gravame per tardiva integrazione dei motivi a seguito dell'avvenuto decorso del termine annuale di impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. - Decorrenza dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria anziché dalla comunicazione del deposito - Incidenza sul diritto di difesa.
 - Codice di procedura civile, art. 327.
 - Costituzione, art. 24..... Pag. 98
- N. 795. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 22 dicembre 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112. » 101

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 412

Sentenza 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana e Valle d'Aosta - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 30 e 34, comma 1 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 116, primo comma, 117, comma terzo, e 119, comma secondo; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, 3, primo comma, lettera *f)*, e 4; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Toscana - Eccezione di inammissibilità per asserito difetto d'interesse (avendo la Regione già impugnato il testo originario della disposizione sostituita da quella oggetto di impugnazione) - Reiezione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 30, che sostituisce l'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorsi delle Regioni Veneto e Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale - Riconducibilità della sanzione prevista dalla norma impugnata alla tutela di un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, primo periodo, come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Monitoraggio e verifica degli adempimenti in ordine al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa di personale previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per lamentata natura puntuale e specifica della disposizione impugnata - Esclusione - Mancata attuazione della normativa censurata, successivamente modificata - Conseguente inidoneità delle disposizioni a produrre lesione di competenze regionali - Cessazione della materia del contendere.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, secondo periodo, come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e art. 1, comma 204-*bis*, introdotto dallo stesso art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Previsione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri per la determinazione del trattamento accessorio massimo spettante ai titolari di uffici dirigenziali di livello generale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per lamentata natura puntuale e specifica della disposizione impugnata - Erroneo presupposto interpretativo - Riferibilità della disposizione esclusivamente alle amministrazioni statali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 34, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), promossi: dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 31 agosto 2006 ed il 5 ottobre 2006, depositati in cancelleria l'11 settembre 2006 e l'11 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96 e 103 del registro ricorsi 2006; dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 28 settembre 2006, depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2006; dalla Regione Valle d'Aosta con ricorso notificato il 10 ottobre 2006, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2006 ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione Veneto ha proposto in via principale questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), lamentando la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Dopo la conversione in legge del menzionato decreto-legge — avvenuta con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) — la medesima Regione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge, mentre la Regione Toscana e la Regione Valle d'Aosta, con distinti ricorsi, hanno proposto, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale del solo art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 convertito in legge, denunciando la violazione, la prima, degli artt 117 e 119 Cost. e, la seconda, degli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., 2, primo comma, lettere *a*) e *b*), 3, primo comma, lettera *f*), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2. — Con riferimento all'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006, la Regione Veneto denuncia che la norma, introducendo il divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti nell'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), violerebbe la sfera di autonomia delle Regioni garantita dalla Costituzione.

La ricorrente, ricordato che l'art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 impone alle amministrazioni regionali, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale di adottare le misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento, deduce che l'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 ha sostituito l'originario comma 204 del citato art. 1 della legge n. 266 del 2005. Tale norma ora prevede, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198, la costituzione di un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di acquisire, dagli enti destinatari della norma, la documentazione (certificata dall'organo di revisione contabile), delle misure adottate e dei risultati conseguiti, di fissare specifici criteri e modalità operative per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa, di verificare la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento, di elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale.

Inoltre la norma impugnata ha introdotto un comma 204-*bis* che prevede, da un lato, la trasmissione alla Corte dei conti delle risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 e, dall'altro, il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo a carico degli enti che omettono di inviare al tavolo tecnico la documentazione, certificata dall'organo di revisione contabile, relativa alle misure adottate ed ai risultati conseguiti nel contenimento delle spese per il personale.

La ricorrente lamenta che quelle introdotte dall'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 sarebbero norme contenenti precetti puntuali e specifici che non lascerebbero alla Regione margini di disposizione in via autonoma, nonostante la materia rientri nell'ambito del «coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rispetto al quale allo Stato spetta solo il potere di dettare i principi fondamentali.

Quanto al divieto di assunzione di personale quale conseguenza della mancata realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa, esso, ad avviso della Regione, violerebbe l'autonomia regionale in materia di organizzazione degli uffici, nonché l'autonomia di spesa, di cui agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

3. — Nel proprio ricorso, la Regione Toscana sostiene che l'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006, aggravando il vincolo derivante dall'art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 (mediante la previsione del divieto di procedere ad assunzioni a carico degli enti che non abbiano potuto rispettarlo), lede l'autonomia in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti — in cui rientra anche la disciplina delle assunzioni — che compete alle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione ed incide sull'ordinamento e sull'organizzazione regionali.

Né la norma potrebbe ritenersi legittima in virtù del necessario concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, perché il legislatore statale deve comunque salvaguardare l'autonomia degli enti nell'attuazione di quegli obiettivi.

La Regione conclude ribadendo che limiti e vincoli puntuali a specifiche voci di spesa delle Regioni e degli enti regionali, aggravati con la previsione, posta dall'impugnata disposizione, del divieto di future assunzioni in caso di inosservanza dei vincoli stessi, sono illegittimi per violazione degli artt. 117 e 119 Costituzione.

4. — Anche la Regione Valle d'Aosta impugna il citato art. 30 nella parte in cui, modificando il comma 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, stabilisce a carico delle amministrazioni regionali e locali un divieto assoluto e temporalmente illimitato di procedere ad assunzioni di personale, perché la norma, ponendo un limite diretto, immediato ed integrale ad una singola voce di spesa, quale quella relativa alle assunzioni, non può essere considerata come rivolta alla posizione di norme di principio ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La Regione aggiunge che il divieto di assumere personale a tempo indeterminato contrasta anche con l'art. 2, primo comma, dello statuto della Regione Valle d'Aosta, il quale, alle lettere *a)* e *b)*, stabilisce, rispettivamente, che la Regione ha potestà legislativa piena sia in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale», sia in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». Conseguentemente esula dalla competenza dello Stato intervenire con norme, come quella censurata, che incidono sull'ordinamento degli uffici regionali, pretendendo di definirne la composizione attraverso divieti relativi all'assunzione di personale, e sullo stato giuridico del personale medesimo, mediante il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo. Parimenti, la competenza legislativa regionale sull'ordinamento degli enti locali implica la competenza della Regione a dettare la disciplina riguardante anche gli aspetti concernenti l'entità numerica del personale dipendente.

Infine, la ricorrente lamenta che la norma impugnata contrasta con l'art. 4 dello statuto della Regione Valle d'Aosta che, attribuendo alla Regione le funzioni amministrative sulle materie nelle quali essa ha potestà legislativa, implicitamente tutela l'autonomia regionale in materia di attività (e relative determinazioni di spesa) dirette all'assunzione del personale necessario per svolgere dette funzioni ed assicurare il buon andamento ed il funzionamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione stessa.

4.1. — La Regione Valle d'Aosta impugna l'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 anche nella parte in cui, modificando il comma 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, prevede la costituzione di un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali e dello Stato, con la finalità di monitorare e verificare gli adempimenti, posti anche a carico delle Regioni, previsti al comma 198 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

Ad avviso della ricorrente quelle attribuite al tavolo tecnico sarebbero funzioni di controllo sugli atti di spesa degli enti destinatari, incompatibili sia con l'art. 9, secondo comma, della legge cost. n. 3 del 2001, che tali controlli esclude, sia con l'art. 2, primo comma, lettera *b)*, dello statuto della Regione Valle d'Aosta che, attribuendo alla potestà legislativa primaria della Regione la materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», comprenderebbe tra le attribuzioni regionali anche il regime dei controlli sugli atti degli enti locali.

Secondo la Regione, poi, l'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 sarebbe illegittimo anche con riguardo alle modalità di composizione del tavolo tecnico. La norma, infatti, nello stabilire genericamente che esso include «rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali», non terrebbe conto della posizione differenziata che nell'impianto costituzionale assumono le Regioni speciali ed in particolare la Valle d'Aosta. Infatti il vago richiamo agli «enti esponenziali» del sistema delle autonomie trascurerebbe che tra le autonomie regionali esistono posizioni costituzionalmente differenziate, con conseguente menomazione della garanzia che l'art. 116, primo comma, Cost., accorda alle Regioni a statuto speciale, garanzia la quale richiederebbe che, nel disciplinare la composizione del tavolo tecnico, il legislatore statale predisponga un sistema in grado di assicurare la distinta rappresentanza delle predette Regioni.

5. — La sola Regione Veneto impugna anche l'art. 34, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, il quale aggiunge all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), un ulteriore periodo a norma del quale i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi spettanti al personale dirigenziale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.

A parere della Regione, anche questa sarebbe una norma statale in materia di coordinamento della finanza pubblica dal contenuto specifico, dettagliato ed autoapplicativo. Essa non rispetterebbe gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché non detta un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consente al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio della materia, non solo in via legislativa, ma nemmeno attraverso una normazione secondaria di mera esecuzione, impedendo alle Regioni di stabilire un diverso regime economico dei trattamenti accessori massimi per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, in relazione alle concrete realtà regionali.

6. — Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in ciascuno dei quattro giudizi.

6.1. — In quello promosso dalla Regione Toscana eccepisce preliminarmente l'inammissibilità, per carenza di interesse a ricorrere, della questione sollevata rispetto all'art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, deducendo che tale norma

sostituisce — con disposizioni di contenuto analogo — il comma 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, a suo tempo già impugnato dalla stessa Regione Toscana.

6.2. — Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene l'infondatezza di tutte le questioni, affermando che sia l'art. 30, sia l'art. 34, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 sono norme di contenimento della spesa pubblica che rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Né l'art. 34, comma 1, potrebbe essere considerato una norma di dettaglio, perché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da esso previsto dovrà stabilire solamente i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti ai dirigenti e non i limiti massimi di quei trattamenti; inoltre tale previsione risulta adeguata e proporzionale all'obiettivo di contenimento della spesa pubblica.

7. — In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Veneto ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie.

Quelle della Regione Veneto (una per ciascuno dei due giudizi da essa introdotti) ripetono argomentazioni e conclusioni già contenute nei ricorsi.

Quella del Presidente del Consiglio dei ministri contiene, in aggiunta a quanto già dedotto in sede di costituzione in giudizio, il richiamo alla sentenza n. 169 del 2007 di questa Corte a sostegno della tesi dell'infondatezza delle questioni relative all'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006, norma che costituirebbe anch'essa un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

8. — La Regione Valle d'Aosta, invece, ha depositato atto di rinuncia al proprio ricorso, limitatamente alle questioni sollevate rispetto all'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Veneto, Toscana e Valle d'Aosta, con distinti ricorsi, hanno impugnato, tra l'altro, gli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

In particolare, la Regione Veneto ha proposto in via principale questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 34, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 n. 223, denunciando la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Successivamente alla conversione in legge del menzionato decreto-legge, la medesima Regione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge, mentre la Regione Toscana e la Regione Valle d'Aosta hanno proposto, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale del solo art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 convertito in legge, denunciando la violazione, la prima, degli artt 117 e 119 Cost. e, la seconda, degli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2. — La trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e delimitati nell'oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della analogia delle questioni prospettate.

3. — Preliminarmente, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta ed aventi ad oggetto l'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), come sostituito dall'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006.

Infatti, con atto del 15 ottobre 2007, la Regione ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente a tali questioni ed il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto del 5 novembre 2007, ha dichiarato di accettare la rinuncia.

4. — Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri rispetto all'impugnazione dell'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 proposta dalla Regione Toscana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l'inammissibilità deriverebbe dall'aver la Regione Toscana già impugnato a suo tempo l'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, norma sostituita dall'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 con disposizioni di contenuto analogo.

L'eccezione è infondata.

Infatti l'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 è norma distinta dall'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005; inoltre essa sostituisce integralmente il testo originario della seconda con disposizioni di contenuto differente. Non possono esservi dubbi, pertanto, sulla sussistenza dell'interesse della Regione Toscana ad impugnare anche la norma più recente.

5. — Passando al merito ed iniziando dalle questioni relative all'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006, occorre premettere che l'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), aveva previsto che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sarebbero stati fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007; le predette misure avrebbero comunque dovuto garantire la realizzazione di economie di spesa non inferiori a determinati importi fissati dalla stessa norma.

Successivamente la legge n. 266 del 2005, al comma 198 dell'art. 1, ha disposto che le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, «fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», avrebbero dovuto concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superassero, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'un per cento.

Il comma 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 aveva previsto, poi, un meccanismo di verifica del rispetto dell'obbligo stabilito nel comma 198. In particolare, esso disponeva che a quella verifica si sarebbe proceduto, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 30, della legge n. 311 del 2004 e, per gli altri enti destinatari della norma, attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 ha sostituito il menzionato comma 204 con una nuova norma che contiene sia una misura sanzionatoria, sia un nuovo sistema di controllo.

Innanzitutto, il primo periodo del nuovo comma 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede che alle amministrazioni regionali ed agli enti locali, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa indicati dal precedente comma 198 dello stesso art. 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Inoltre, il nuovo testo del citato comma 204 dispone, nel secondo periodo, che, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 settembre 2006 previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto essere costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali e dello Stato, con l'obiettivo di acquisire, dagli enti destinatari della norma, la documentazione delle misure adottate e dei risultati conseguiti, di fissare specifici criteri e modalità operative per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento dei previsti risparmi di spesa, di verificare la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento, di elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale.

Inoltre, l'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 ha introdotto nella legge n. 266 del 2005 due nuovi commi (204-*bis* e 204-*ter*). Il comma 204-*bis* stabilisce che le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse annualmente alla Corte dei conti e che il mancato invio della documentazione da parte degli enti interessati comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo. Il comma 204-*ter* dispone che, ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-*bis*, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.

Successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004 ed all'art. 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266 del 2005, fermo restando quanto da esse previsto per il 2005 ed il 2006, sono disapplicate per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire dal 1° gennaio 2007: art. 1, comma 1364, della legge n. 296 del 2006). Il successivo comma 565 ha dettato nuove disposizioni in tema di contenimento della spesa per il personale per gli enti del servizio sanitario nazionale, stabilendo, tra l'altro, che alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti per tutto l'arco del periodo 2005-2009, si deve provvedere in sede di Tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni (lettera e del comma 565).

6. — Le Regioni Veneto e Toscana lamentano, in primo luogo, che il divieto di assunzioni previsto dal testo dell'art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005 introdotto dall'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 contrasterebbe con gli artt. 117 e 119 Cost. (ad avviso della Regione Veneto anche con l'art. 118 Cost.), perché violerebbe l'autonomia regionale in materia di ordinamento degli uffici e in materia spesa.

6.1. — La questione non è fondata.

La Corte ha già affermato che non è illegittima l'imposizione, da parte dello Stato, del limite alla spesa complessiva del personale previsto dall'art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005, poiché trattasi di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia oggetto di potestà legislativa concorrente) e perché una simile disposizione può dar luogo, nell'organizzazione degli uffici, ad inconvenienti di mero fatto, come tali non incidenti sul piano della legittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2007, che ha escluso in fattispecie analoghe la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione).

Nella stessa pronuncia la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'originario comma 204 dello stesso art. 1 (che, come ricordato in precedenza, prevedeva un periodico monitoraggio al fine di controllare l'effettivo rispetto del limite previsto dal comma 198), in quanto disposizione che si saldava direttamente con il precedente comma 198. Si deve aggiungere, poi, che, più in generale, la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale delle norme statali dirette ad assicurare la concreta realizzazione delle misure di coordinamento finanziario (sentenze n. 35 del 2005 e n. 376 del 2003).

Infine, con la sentenza n. 4 del 2004, la Corte ha escluso che contrastasse con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. una norma statale che prevedeva la sanzione del divieto di nuove assunzioni a carico degli enti locali che avessero violato il patto di stabilità interno.

Tali principi sono applicabili anche alla presente questione.

Infatti, il primo periodo del comma 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006, non fa altro che prevedere, al fine di assicurare il rispetto in concreto di una legittima misura di coordinamento finanziario, una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite posto alla spesa per il personale.

Né sono utilmente invocabili, a favore delle tesi sostenute dalle Regioni ricorrenti, le pronunce con le quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità di norme di leggi finanziarie che stabilivano limiti specifici alle assunzioni da parte delle Regioni (sentenze n. 88 del 2006 e n. 390 del 2004). L'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, invece, non impone alcun divieto di assunzioni a Regioni ed enti locali che rispettino i limiti generali di spesa per il personale. Il divieto è previsto solamente a carico degli enti che abbiano violato quei limiti generali e pertanto, a differenza delle disposizioni censurate dalle sentenze della Corte richiamate per ultime, si tratta di norme che fanno corpo con i principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

7. — La sola Regione Veneto censura, inoltre, sia l'art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 (così come sostituito dall'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006), che dispone, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198 dello stesso art. 1, la costituzione di un «tavolo tecnico» con rappresentanti del sistema delle autonomie e dello Stato, sia l'art. 1, comma 204-bis, della legge n. 266 del 2005 (introdotto dall'art. 30 del citato d.l. n. 223 del 2006), il quale prevede la trasmissione alla Corte dei conti delle risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 ed il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo a carico degli enti che omettono di inviare al «tavolo tecnico» la documentazione relativa alle misure adottate ed ai risultati conseguiti nel contenimento delle spese per il personale.

Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., perché detterebbero precetti puntuali e specifici che non lascerebbero alla Regione margini di disposizione in via autonoma, nonostante che la materia rientri nell'ambito del «coordinamento della finanza pubblica» nel quale allo Stato spetta solo il potere di dettare i principi fondamentali.

7.1. — Rispetto a tale questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Infatti, non risulta essere stato mai emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto costituire il tavolo tecnico. Conseguentemente, poiché — come si è già detto — le disposizioni in oggetto sono ormai disapplicate (per regioni ed enti locali: art. 1, comma 557, legge n. 296 del 2006) ovvero sostituite (per gli enti del servizio sanitario nazionale: art. 1, comma 565, legge n. 296 del 2006), esse non hanno mai prodotto, né potranno in futuro produrre, le lesioni delle competenze regionali prospettate dalla ricorrente.

8. — La Regione Veneto impugna, infine, l'art. 34, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 e lamenta che la norma, aggiungendo all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), un ulteriore periodo secondo il quale i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale sono stabiliti con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base a principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione, viola gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché non detta un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consente al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio.

8.1. — La questione non è fondata.

La ricorrente trascura di considerare che le disposizioni del Capo II del Titolo II del d.lgs. n. 165 del 2001 (tra le quali è compreso anche l'art. 24) si applicano solamente «alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» (art. 13) e che il successivo art. 27 dello stesso d.lgs. n. 165 stabilisce che «le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità».

Conseguentemente la doglianza della Regione Veneto non ha ragion d'essere. Infatti, i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contemplato dalla norma censurata si applicheranno esclusivamente agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale delle amministrazioni statali e le Regioni non saranno vincolate a quei criteri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,

Riuniti i giudizi,

1) *dichiara estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;*

2) *dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 — come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e dell'art. 1, comma 204-bis, della legge n. 266 del 2005 — introdotto dallo stesso art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;*

3) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevate, in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;*

4) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevata dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 413

Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile proposto nei confronti di un deputato per risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni ritenute ingiuriose e diffamatorie - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Torino, sezione terza civile - Dedotta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari - Riproposizione di ricorso già ammesso e poi dichiarato improcedibile - Inammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 settembre 2002 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese dall'onorevole Giorgio Benvenuto, in occasione del convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio 1998, nei confronti del dottor Guido Berardo, promosso con ricorso della Corte di appello di Torino - sezione III civile, depositato in cancelleria il 23 marzo 2007 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile di risarcimento danni proposto avverso il deputato Giorgio Benvenuto, la Corte di appello di Torino - sezione III civile, con ordinanza del 20 dicembre 2004 ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato avverso la delibera del 18 settembre 2002 (Resoconto sommario e stenografico n. 188, seduta di mercoledì 18 settembre 2002), con la quale la Camera dei deputati ha dichiarato l'insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate dal deputato Benvenuto, che costituiscono l'oggetto del giudizio risarcitorio;

che con l'ordinanza n. 330 del 2005 questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto;

che con la successiva ordinanza n. 408 del 2006 tale conflitto è stato dichiarato improcedibile, poiché la parte ricorrente non aveva provveduto a depositare in cancelleria, entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, gli atti notificati alla Camera dei deputati;

che la Corte di appello di Torino, con ordinanza adottata il 28 febbraio 2007 e pervenuta a questa Corte il 23 marzo seguente, solleva nuovamente il conflitto già dichiarato improcedibile, riproducendo testualmente l'atto con cui esso era stato introdotto, ove si contestava la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal deputato Benvenuto e gli atti tipici espressivi della funzione parlamentare;

che nel corso di un convegno, infatti, il deputato Benvenuto avrebbe affermato che l'attore, che vi aveva preso la parola in precedenza, «è un incompetente» ed «un pericolo per i suoi clienti, vista l'impreparazione e l'incompetenza professionale»;

che la Camera ha ritenuto insindacabili tali dichiarazioni, posto che esse avrebbero rivestito «carattere politico parlamentare»;

che, nonostante l'intervenuta pronuncia di improcedibilità, la Corte di appello ritiene di poter riproporre il conflitto, posto che detta decisione si deve ad una «irregolarità procedurale di cui (l'attore) non porta in alcun modo la responsabilità, non avendo alcuna possibilità di curare direttamente i prescritti adempimenti procedurali»;

che il diritto di difesa della parte, che verrebbe pregiudicato irrevocabilmente se il conflitto non fosse deciso nel merito, dovrebbe pertanto prevalere sull'opposta esigenza che il giudizio costituzionale sia definito in termini certi, secondo la medesima ratio asseritamente posta alla base della sentenza n. 477 del 2002 di questa Corte;

che, per tali ragioni, il conflitto viene riproposto «negli stessi esatti termini e per le stesse ragioni di cui al precedente ricorso».

Considerato che la Corte di appello di Torino, III sezione civile, ripropone nei confronti della Camera dei deputati il medesimo conflitto tra poteri dello Stato già dichiarato improcedibile da questa Corte con l'ordinanza n. 408 del 2006;

che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esiste «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla sua competenza»;

che questa Corte, nel deliberare sul punto, non ha ragione per discostarsi dal proprio consolidato orientamento (sentenza n. 116 del 2003 e, da ultimo, ordinanze n. 294 e n. 243 del 2006), secondo il quale sussiste «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti»;

che, pertanto, una volta consumato il potere di agire a tutela della propria sfera di attribuzioni, esso non può venire nuovamente esercitato;

che, per tale ragione, va dichiarato inammissibile l'odierno conflitto, in quanto riproposizione di un precedente, identico conflitto, già conclusosi con una pronuncia di improcedibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Torino, III sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 414

Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus - Inammissibilità.

- Legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29, art. 1; legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Farmacia - Regione Veneto - Istituzione, in deroga ai criteri ordinari, di due nuove sedi farmaceutiche (nel Comune di Eraclea e nel Comune di Valeggio sul Mincio) - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29, art. 1; legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29 (Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo) e dell'articolo 1 della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30 (Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Valeggio sul Mincio - località Salionze), promossi con 3 ordinanze del 13 dicembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, rispettivamente iscritte ai numeri 58, 190 e 191 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8 e 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Papa Luigi, dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia, della Regione Veneto, del Comune di Eraclea, di Perina Lauro, di Montresor Italo Franco nonché gli atti di intervento della Federfarma e della Federfarma Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Fabrizio Scagliotti per Papa Luigi, Massimo Luciani per l'Ordine dei Farmacisti di Venezia e per gli intervenienti Federfarma e Federfarma Veneto, Antonio Liuzzi per Perina Lauro e per Montresor Italo Franco, Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto e Giorgio Orsoni per il Comune di Eraclea.

Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 13 dicembre 2004 e pervenuta a questa Corte il 24 gennaio 2005, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato in via incidentale (reg. ord. n. 58 del 2005) questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 (recte: articolo unico) della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29 (Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo), in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che il giudice *a quo* premette di essere investito, nella fase del merito, di plurimi ricorsi riuniti promossi avverso gli atti del complesso procedimento amministrativo, con cui si intende istituire una quarta sede farmaceutica presso il Comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo, sito nel territorio della Regione Veneto, Provincia di Venezia;

che tale procedimento è stato avviato originariamente in forza dell'art. 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e della legge della Regione Veneto 6 luglio 1993, n. 28 (Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362 sul riordino del settore farmaceutico), che consentono, nei comuni con meno di 12.500 abitanti (tra i quali rientra Eraclea), di istituire farmacie in deroga al criterio demografico previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), e successive modificazioni, sulla base di un criterio topografico (giustificato alla luce di esigenze di viabilità e collegamenti), purché la sede istituenda disti almeno 3.000 metri dalla più vicina farmacia in essere, anche se ubicata in altro comune;

che avverso gli atti adottati in occasione di tale procedimento (attivato in sede di periodica revisione della pianta organica) hanno proposto ricorso Luigi Papa, titolare di una farmacia in Eraclea, e l'Ordine dei farmacisti di Venezia, deducendo, tra l'altro, l'insussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa, ai fini dell'istituzione della nuova sede farmaceutica;

che, nelle more del giudizio *a quo*, è stata approvata la legge regionale impugnata, che, «in deroga alle disposizioni vigenti», ha istituito «una sede farmaceutica nel Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo», definendone altresì la zona di pertinenza;

che, in esecuzione di tale legge, la Giunta regionale, con delibera n. 473 del 5 marzo 2004, ha «rimosso» la propria precedente delibera di istituzione della sede farmaceutica, mentre il Comune di Eraclea ha adottato gli ulteriori atti amministrativi necessari, ai fini della gestione della nuova farmacia, per il tramite di una società a capitale misto pubblico e privato;

che Luigi Papa, l'Ordine dei farmacisti di Venezia e gli altri due titolari di farmacie attive in Eraclea hanno impugnato innanzi al giudice *a quo* anche tali atti, deducendo l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 2003, sulla base della quale essi sono stati emanati;

che il t.a.r. premette in punto di rilevanza che le censure autonomamente sviluppate avverso gli atti impugnati nel giudizio principale non appaiono dotate di «effetto risolutivo», posto che essi trovano giustificazione direttamente nel disposto della norma di legge oggetto della questione;

che in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo*, dopo avere motivatamente disatteso le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalle parti con riferimento agli articoli 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, dubita del «mancato rispetto del principio di uguaglianza e di buon andamento dell'azione amministrativa» sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che, ammessa in via di principio la configurabilità nel nostro ordinamento delle leggi-provvedimento, tuttavia nel caso di specie l'istituzione tramite atto primario di una farmacia le conferirebbe «una valenza diversa, se non privilegiata, rispetto a quelle istituite secondo il procedimento della revisione della pianta organica» mediante atto amministrativo;

che, inoltre, tale sede non potrebbe essere interessata dall'ordinario procedimento di revisione appena ricordato, sicché con ciò si verrebbe a compromettere «il sistema dell'organizzazione e della razionale distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico»;

che si è costituito innanzi a questa Corte Luigi Papa, concludendo per l'accoglimento della questione, giacché la legge impugnata sarebbe priva di «puntuali giustificazioni», mentre essa ne avrebbe necessitato, alla luce del sindacato stretto di costituzionalità cui sarebbero soggette le leggi-provvedimento;

che si è costituito in giudizio l'Ordine dei farmacisti di Venezia, concludendo per l'accoglimento della questione, giacché la legge impugnata avrebbe introdotto una discriminazione «arbitraria ed irragionevole», mentre, per sfuggire a censura, essa avrebbe dovuto perseguire una finalità basata sulla Costituzione;

che si è costituito in giudizio il Comune di Eraclea, già parte del processo *a quo*, chiedendo che la questione sia dichiarata irrilevante e manifestamente infondata, giacché la legge impugnata costituirebbe un'applicazione, in fase di istituzione delle farmacie, del criterio topografico previsto dall'art. 104 del r.d. n. 1265 del 1934;

che si è costituita in giudizio la Regione Veneto, già parte del processo *a quo*, concludendo per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione, giacché la legge impugnata, ponendosi «nel solco» del criterio topografico già formulato dall'art. 104 del r.d. n. 1265 del 1934 e dall'art. 1 della legge reg. Veneto n. 28 del 1993, verrebbe a soddisfare l'esigenza di assicurare l'ordinata copertura con farmacie del territorio regionale, nel perseguimento di obiettivi di tutela della salute costituzionalmente rilevanti;

che sono intervenute in giudizio la Federfarma - Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani e la Federfarma Veneto - Unione regionale dei titolari di farmacia della Regione Veneto, chiedendo, ritenuta l'ammissibilità del loro intervento, che la questione sia accolta;

che con due ordinanze pronunciate entrambe il 13 dicembre 2004 e pervenute a questa Corte l'8 febbraio 2005, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato in via incidentale, (reg. ord. n. 190 e n. 191

del 2005), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 (*recte*: articolo unico) della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che la legge regionale impugnata «in deroga alle disposizioni vigenti» ha istituito «una sede farmaceutica nel comune di Valeggio - località Salionze», definendone altresì la zona di pertinenza;

che il Comune di Valeggio sul Mincio ha conseguentemente provveduto a ridelimitare l'ambito territoriale delle due farmacie già esistenti nel comune, mentre la Giunta regionale ha definito a propria volta le zone di pertinenza delle tre farmacie, in applicazione della legge regionale;

che avverso tali atti hanno proposto ricorso innanzi al giudice *a quo*, in due separati processi, Lauro Perina e Italo Franco Montresor, titolari ciascuno di una delle due sedi di farmacia già attive, deducendo l'illegittimità costituzionale della norma regionale su cui essi si sono fondano;

che il t.a.r., dopo avere motivatamente superato la censura di costituzionalità basata sull'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ha proposto la questione nei medesimi termini in cui è stata formulata quella relativa alla legge regionale n. 29 del 2003;

che si sono costituiti innanzi a questa Corte Lauro Perina e Italo Franco Montresor, chiedendo che la questione sia accolta, con analoghe argomentazioni, con cui vengono condivisi i rilievi mossi dal rimettente;

che si è costituita in entrambi i giudizi la Regione Veneto, già parte dei processi *a quibus*, concludendo per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione, mediante le medesime argomentazioni già svolte nel giudizio relativo alla legge regionale n. 29 del 2003;

che sono intervenute in entrambi i giudizi innanzi la Federfarma - Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani e la Federfarma Veneto - Unione regionale dei titolari di farmacia della Regione Veneto, chiedendo, ritenuta l'ammissibilità del loro intervento, che la questione sia accolta;

che nell'imminenza dell'udienza pubblica Luigi Papa, l'Ordine dei farmacisti di Venezia, il Comune di Eraclea (reg. ord. n. 58 del 2005), la Regione Veneto, Federfarma e Federfarma Veneto (reg. ord. n. 190 e n. 191 del 2005) hanno depositato memorie, insistendo sulle conclusioni già formulate;

che con ulteriori memorie Luigi Papa, il Comune di Eraclea, la Regione Veneto, Federfarma e Federfarma Veneto hanno dato atto della sopravvenienza della legge della Regione Veneto 16 agosto 2007, n. 23 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione), i cui artt. 6 e 7 hanno introdotto un comma 1-*bis* nel testo rispettivamente della legge regionale n. 29 del 2003 e della legge regionale n. 30 del 2003, oggetto del presente giudizio, stabilendo che «alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" nonché quelle dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 "Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico", fatta salva l'ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'istituzione»;

che la Regione Veneto ha rilevato che con ciò si sarebbero superati i dubbi di costituzionalità avanzati dal rimettente, poiché le farmacie istituite tramite le disposizioni impuginate verrebbero ad essere consegnate al potere di pianificazione amministrativa della Giunta regionale;

che la Regione Veneto ha concluso chiedendo il rigetto delle questioni e la declaratoria di legittimità costituzionale delle norme impuginate;

che il Comune di Eraclea, preso atto della modifica legislativa, ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che Luigi Papa ha contestato la conformità al «sistema delineato dalla Costituzione» della norma sopravvenuta, posto che essa consentirebbe ad un atto amministrativo della Giunta la «abrogazione» di una legge, insistendo per l'accoglimento della questione;

che Federfarma e Federfarma Veneto hanno chiesto la restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29 (Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo), e della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30 (Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Valeggio sul Mincio - località Salionze), in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione (rispettivamente reg. ord. n. 58 del 2005, reg. ord. n. 190 e n. 191 del 2005), posto che esse, nel prevedere la istituzione in deroga ai criteri ordinari di due nuove sedi farmaceutiche, conferirebbero a tali farmacie uno *status*

«privilegiato», non potendo le stesse venire incise dall'attività di pianificazione amministrativa delle piante organiche spettante alla Regione;

che sono intervenuti nei rispettivi giudizi, quali parti dei processi principali, Luigi Papa, l'Ordine dei farmacisti di Venezia e il Comune di Eraclea (reg. ord. n. 58 del 2005), Lauro Perina e la Regione Veneto (reg. ord. n. 190 del 2005), Franco Montresor e la Regione Veneto (reg. ord. n. 191 del 2005), nonché, in tutti i giudizi, Federfarma e Federfarma Veneto;

che i giudizi sono connessi e meritano di essere riuniti, per venire decisi in un'unica soluzione;

che sono inammissibili gli interventi di Federfarma e Federfarma Veneto, posto che tali soggetti non sono parti dei giudizi *a quibus*;

che infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo, sentenza n. 314 del 2007);

che gli intervenienti si dichiarano portatori di un interesse collettivo proprio della generalità dei farmacisti, privo di correlazione con le specifiche e peculiari posizioni soggettive nei giudizi *a quibus*, riferiti a una fattispecie di carattere prettamente locale;

che, pertanto, le posizioni giuridiche di Federfarma e di Federfarma Veneto non sono suscettibili di essere pregiudicate in modo immediato e irrimediabile dall'esito del giudizio incidentale;

che nelle more del giudizio incidentale è sopravvenuta la legge della Regione Veneto 16 agosto 2007, n. 23 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione), i cui artt. 6 e 7 hanno introdotto un comma 1-*bis* nel testo rispettivamente della legge regionale n. 29 del 2003 e della legge regionale n. 30 del 2003, stabilendo che «alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" nonché quelle dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 "Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico", fatta salva l'ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'istituzione».

che, per effetto di tali ultime disposizioni, le farmacie istituite ai sensi delle norme impugnate vengono ad essere ricondotte, per le fasi successive all'istituzione, all'ordinario regime previsto dalla legge in relazione alle sedi farmaceutiche realizzate in deroga, ed ai poteri di pianificazione amministrativa della Giunta regionale;

che spetta al giudice *a quo* valutare la misura e gli esatti termini di tale effetto normativo;

che, conseguentemente, gli atti debbono essere restituiti al rimettente, affinché provveda ad una nuova valutazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni proposte (da ultimo, ordinanze n. 244 e n. 143 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili gli interventi di Federfarma - Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani e di Federfarma Veneto - Unione regionale dei titolari di farmacia italiani;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 415

Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Regione Siciliana - Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale - Vincoli preordinati all'espropriazione - Proroga di validità dei piani esistenti, anche se *medio tempore* scaduti, costituente anche dichiarazione di pubblica utilità - Denunciata violazione del principio di eguaglianza nonché del diritto di azione e del diritto all'indennizzo dei proprietari interessati - Insufficiente descrizione della fattispecie ed omessa motivazione in ordine all'applicabilità della norma denunciata nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Siciliana 31 maggio 2004, n. 9, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2004, n. 9 (Provvedimenti urgenti in materia finanziaria), promosso con ordinanza del 22 marzo 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da E.I.T. s.r.l. contro il Consorzio Area Sviluppo Industriale (Asi) di Catania ed altri, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione del Consorzio Area Sviluppo Industriale (Asi) di Catania e della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Michele Arcadipane per la Regione Siciliana.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione avverso gli atti del procedimento espropriativo di aree per la realizzazione del progetto approvato dal direttore generale del Consorzio a.s.i. di Catania, promosso dalla proprietaria E.I.T. s.r.l., il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 22 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2004, n. 9 (Provvedimenti urgenti in materia finanziaria), per violazione degli artt. 3, 24 e 42, terzo comma, della Costituzione;

che nell'ordinanza di remissione si premette, in fatto, che, con gli atti impugnati, il Consorzio a.s.i. di Catania ha disposto l'occupazione dei terreni di proprietà della E.I.T. s.r.l., al fine di realizzare le opere, il cui progetto definitivo è stato approvato con decreto del direttore generale del Consorzio a.s.i., in data 24 settembre 2002;

che l'art. 22 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2004 ha prorogato la durata dei piani regolatori generali dei consorzi a.s.i. fino al 31 dicembre 2007, stabilendo contestualmente che la proroga dei vincoli costituisce dichiarazione di pubblica utilità;

che la stessa ordinanza, nel riferire le censure della parte ricorrente, si limita a riportare l'elenco delle violazioni dedotte;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* afferma, richiamandosi alla memoria conclusionale del Consorzio a.s.i. di Catania, che, essendo la pubblica utilità, dichiarata dalla stessa legge regionale n. 9 del 2004, successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è applicabile, nella specie, detto testo unico, il cui articolo 57, comma 1, esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni soltanto i progetti per i quali, alla data della sua entrata in vigore, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; ed aggiunge che la norma censurata «è di centrale importanza nel quadro normativo cui si deve fare riferimento ai fini del decidere»;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* sottolinea un primo profilo di illegittimità, alla luce della giurisprudenza costituzionale, per la mancata previsione, ad opera della legge regionale n. 9 del 2004, di alcun indennizzo per la reiterazione di vincoli espropriativi;

che, in secondo luogo, il Collegio rimettente censura la dichiarazione di pubblica utilità disposta dalla legge, per effetto della proroga dell'efficacia dei vincoli espropriativi, senza alcun collegamento con l'adozione di strumenti urbanistici, il che menomerebbe la tutela giurisdizionale dei proprietari interessati, cui è preclusa l'impugnazione di un formale provvedimento dichiarativo;

che il giudice *a quo* richiama, poi, le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sette ordinanze del 20 maggio 2004, nel sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, e 77, comma 2, della legge della stessa Regione 11 agosto 2001, n. 10, per violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 97, Cost., in particolare nella parte (ma la censura è estensibile alla norma regionale siciliana) in cui non contengono una valutazione puntuale degli interessi coinvolti, disponendo una proroga automatica e indiscriminata;

che, da ultimo, lamenta il rimettente che il procedimento di imposizione del vincolo non prevede la partecipazione del privato, consentitagli dalle norme generali;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Catania, deducendo l'inammissibilità e la infondatezza della sollevata questione;

che il predetto Consorzio riferisce di avere adottato, con delibera 19 marzo 2004, n. 3, lo schema di programma triennale di opere pubbliche in cui ha inserito il progetto per lavori di viabilità in attuazione del Piano a.s.i. di Catania, rendendosi, conseguentemente, necessaria l'espropriazione di aree di proprietà della E.I.T. s.r.l., cui in data 23 dicembre 2004 è stato notificato il decreto di occupazione, provvedendosi il successivo 18 gennaio 2005 all'immissione in possesso;

che — aggiunge lo stesso Collegio — la E.I.T. s.r.l. ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, l'annullamento degli atti del procedimento, previa sospensione del decreto di occupazione di urgenza emanato dal Consorzio a.s.i. di Catania in data 23 novembre 2004; dell'avviso di esecuzione del decreto di occupazione; del verbale di immissione in possesso del 18 gennaio 2005; del decreto del direttore generale del Consorzio a.s.i. di Catania del 24 settembre 2002, di approvazione del progetto definitivo dei lavori; della delibera dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente della Regione Siciliana del 23 gennaio 1990, con cui sono stati vincolati all'espropriazione i beni di proprietà della ricorrente;

che, osserva il Consorzio, il Tribunale amministrativo regionale adito ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati con ordinanza del 23 marzo 2005, annullata dal Consiglio di giustizia amministrativa per difetto dei presupposti cautelari;

che, a seguito di ciò, lo stesso Tribunale amministrativo regionale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2004, n. 9, per presunto contrasto con gli artt. 3, 24, e 42, terzo comma, della Costituzione;

che, secondo il Consorzio, le argomentazioni del Collegio rimettente non sono condivisibili, dal momento che l'imposizione, la durata e la proroga dei vincoli rientra nella discrezionalità del legislatore, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente della Regione siciliana, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione sollevata, con riserva di ogni ulteriore deduzione, aggiungendo che il giudizio *a quo* è tipicamente impugnatorio, con la conseguenza che in esso non viene in considerazione alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria;

che, secondo l'Autorità intervenuta, non può il rimettente, inoltre, motivare *per relationem* circa la non manifesta infondatezza, come ha fatto il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, richiamandosi ad alcune ordinanze del Consiglio di Stato;

che, prosegue il Presidente della Regione Siciliana, l'indennizzo non è necessario ove i vincoli siano circoscritti a periodi determinati, giacché l'indennizzabilità è alternativa alla temporaneità, sicché una proroga rigorosamente circoscritta a tre anni non rappresenta per i proprietari un pregiudizio tale da richiedere indennizzo;

che, sempre secondo l'Autorità rimettente, non è dovuto indennizzo ove l'imposizione del vincolo riguardi una generalità di soggetti i cui beni siano sottoposti indifferenziatamente ad un particolare regime dettato dalle caratteristiche intrinseche del bene, e che, comunque, non è ravvisabile vincolo ove la destinazione sia realizzabile ad iniziativa privata;

che la proroga dei vincoli, secondo il Presidente della Regione Siciliana, rientra nella discrezionalità del legislatore, ove sia necessario portare a compimento il disegno di pianificazione urbanistica; che nessun principio costituzionale — avverte l'Autorità intervenuta — osta alla dichiarazione di pubblica utilità per legge, dal momento che, nella specie, peraltro, la dichiarazione è confermativa degli effetti connaturati all'approvazione dei piani, quindi conforme ai principi dell'ordinamento;

che non è esatto, secondo lo stesso Presidente della Regione Siciliana, che la dichiarazione di pubblica utilità per legge non sarebbe collegata all'adozione di strumenti urbanistici, giacché oggetto del giudizio *a quo* è proprio l'impugnazione di atti espropriativi in dipendenza del piano approvato dall'Assessorato regionale per il Territorio e l'Ambiente;

che, rileva ancora l'Autorità intervenuta, non è prevista la partecipazione del privato al procedimento impositivo del vincolo, trattandosi, in primo luogo, di una proroga legislativa, temporalmente limitata, di un piano a suo tempo adottato con le forme di partecipazione degli interessati, e inoltre essendo esclusa la partecipazione del privato al procedimento diretto all'emanazione di atti di pianificazione, dagli artt. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa);

che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Catania ha depositato memoria, con la quale — dopo avere svolto ampia ricognizione delle fonti normative concernenti l'attività dei Consorzi per le aree di Sviluppo Industriale — ha aggiunto che è stata emanata una norma con cui si sono fatti salvi, in linea generale, tutti gli effetti derivanti dall'approvazione dei piani a.s.i. (art. 71 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4), e che contiene un'ampia e generale previsione, atta a conservare le scelte di pianificazione urbanistica, e più in particolare l'imposizione dei vincoli espropriativi e la dichiarazione di pubblica utilità *ex lege*; che tale norma non ha costituito oggetto di denuncia d'incostituzionalità nell'ordinanza di rimessione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, e che il successivo art. 22 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2004 (oggetto del giudizio di costituzionalità), più in particolare, ha prorogato gli effetti dei vincoli espropriativi derivanti dai vecchi piani, collocandosi in posizione di specialità rispetto alla disposizione di cui all'art. 71 della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003, con la conseguente inammissibilità, per manifesta irrilevanza, della questione di costituzionalità sollevata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2004, n. 9 (Provvedimenti urgenti in materia finanziaria), nella parte in cui: *a)* proroga fino al 31 dicembre 2007, senza previsione di indennizzo, l'efficacia dei vincoli di destinazione preordinati all'espropriazione delle aree ricadenti nell'ambito dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (piani a.s.i.) già decaduti per decorrenza dei termini; *b)* dichiara la pubblica utilità delle opere da eseguire sugli immobili ricadenti nelle aree per le quali sono stati prorogati i vincoli, senza intermediazione di strumenti di pianificazione ancora da adottare; *c)* assoggetta le aree rientranti nei piani a.s.i. ad ulteriore vincolo espropriativo, senza indicazione del pubblico interesse in vista del quale s'impone il sacrificio degli interessi privati, obliterando la partecipazione del privato al procedimento di imposizione del vincolo, per violazione degli artt. 3, 24 e 42, terzo comma, Cost.;

che la questione è sollevata nel corso di giudizio promosso dalla società proprietaria di alcuni fondi ricompresi nel piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Catania avverso una serie di atti amministrativi;

che la questione è manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie, per non avere il rimettente sufficientemente motivato, in rapporto alla vicenda oggetto del giudizio *a quo*, l'applicabilità della norma denunciata;

che la rilevanza è motivata dal Collegio rimettente solo con riferimento alla circostanza che, essendo la pubblica utilità, dichiarata dalla stessa legge regionale n. 9 del 2004, successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è applicabile, nella specie, detto testo unico, il cui articolo 57, comma 1, esclude dall'applicazione delle nuove

disposizioni soltanto i progetti per i quali, alla data della sua entrata in vigore, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

che tale profilo attiene, però, non alla rilevanza, ma alla non manifesta infondatezza della questione;

che, riguardo alla rilevanza, non è chiarito lo svolgimento della procedura espropriativa in rapporto all'applicabilità della norma denunciata, dal momento che il giudice *a quo* riporta l'elenco degli atti impugnati, senza porre in relazione con essi le violazioni — peraltro puramente elencate nella loro parte epigrafica — che parte ricorrente ha fatto valere in causa;

che gli antefatti della procedura espropriativa sono oggetto del giudizio *a quo* e non possono essere obliterati dal rimettente nell'economia della decisione di merito che dovrà adottare, sicché è puramente assiomatica l'affermazione secondo cui la pubblica utilità dell'opera è stata dichiarata con la legge della Regione Siciliana n. 9 del 2004;

che, in particolare, il giudice *a quo* non ha considerato che una prima proroga dell'efficacia del vincolo, è stata disposta dall'art. 71 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), e che, con decreto del direttore generale del Consorzio a.s.i. in data 24 settembre 2002, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera che, secondo i principi dell'ordinamento nazionale (art. 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali»), applicati anche in Sicilia (art. 1 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 1978, n. 35, recante «Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure»), contiene la dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che la protrazione del vincolo espropriativo potrebbe risalire ad una norma diversa da quella denunciata, e la dichiarazione di pubblica utilità ad un diverso atto;

che il non avere il Collegio rimettente motivato in ordine alle ragioni per le quali non si deve tenere conto della norma generale di cui all'art. 71 della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003, ma dell'art. 22 della legge della stessa Regione n. 9 del 2004, che ha un valore ricognitivo e limitativo nel tempo della proroga disposta, praticamente *sine die*, dallo stesso art. 71, determina la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2004, n. 9 (Provvedimenti urgenti in materia finanziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 416

Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Gestante minorenni - Possibilità di interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni su autorizzazione del giudice tutelare - Obbligo per quest'ultimo di rilasciare il provvedimento autorizzatorio sulla base della sola volontà della minore, che rifiuti di informare i genitori - Denunciata violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* in quanto sollevata da giudice che aveva esaurito la propria cognizione in relazione alla disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.

- Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12.
- Costituzione, art. 111, comma sesto.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza del 12 dicembre 2006 dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso nel procedimento relativo a C.T., iscritta al n. 308 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2006, il Giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), per contrasto con l'art. 111, sesto comma, della Costituzione;

che il rimettente riferisce di avere autorizzato, in data 23 novembre 2006, ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 194 del 1978, la minorenni C.T., nata il 6 luglio 1989, all'interruzione volontaria della gravidanza, sulla base dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 4, 5, e 12 della legge n. 194 del 1978, ritenendo sussistenti i motivi che rendono sconsigliabile consultare gli esercenti la potestà genitoriale, ed aggiungendo di avere assunto tale provvedimento per il rifiuto della minore stessa di considerare l'opportunità di informare i genitori e sulla sola base della volontà della minore, e avuto soprattutto riguardo alla urgenza di procedere per l'approssimarsi del termine ultimo utile per l'interruzione volontaria della gravidanza;

che, secondo il giudice *a quo*, l'assunzione di tale provvedimento in assenza di qualsivoglia valutazione discrezionale si porrebbe in contrasto con l'art. 111, sesto comma, della Costituzione, secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati;

che, infatti, dall'esame delle precedenti pronunce della Corte costituzionale, assunte con riferimento all'art. 12 della legge n. 194 del 1978, si evince che la Corte ha ritenuto in particolare che «[...] la funzione del giudice tutelare costituisce strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni

in gioco, in un sistema che vede coinvolti tutti gli interventi di carattere sociale a tutela della maternità e della vita del concepito, potendo il giudice negare l'autorizzazione quando escluda, nel suo prudente apprezzamento, tale consapevolezza [...]» (viene richiamata l'ordinanza n. 293 del 1993);

che, a parere del rimettente, la norma sarebbe stata dunque interpretata nel senso di negare di fatto ogni potere discrezionale al giudice tutelare, in contrasto con la lettera della norma, secondo cui il giudice, «sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna a decidere l'interruzione della gravidanza»;

che tale interpretazione contrasterebbe in maniera stridente con il carattere discrezionale del provvedimento richiesto al giudice tutelare e, quindi, con il principio dell'obbligo di motivazione del provvedimento stesso, imposto dall'art. 111, sesto comma, della Costituzione;

che, dunque, apparirebbe evidente l'estrema contraddittorietà di una norma che, da un lato, richiede un provvedimento giurisdizionale discrezionale (che, alla stregua dell'invocato art. 111, sesto comma, della Costituzione, deve essere sempre motivato) e, dall'altro, impone (nella interpretazione che ne è stata fornita) un mero provvedimento autorizzativo svincolato da qualsiasi potere discrezionale del giudice;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, per essere stata sollevata dopo che il giudice rimettente aveva già emesso il provvedimento previsto dalla norma denunciata, autorizzando la minorenni ad interrompere la gravidanza, con la conseguenza che l'ordinanza di rimessione è intervenuta nell'ambito di una procedura già chiusa;

che la questione sarebbe inoltre infondata, perché la Corte costituzionale ha precisato che il giudice deve motivare soltanto sull'accertamento della volontà della donna stessa, senza entrare nel merito di quanto da lei affermato.

Considerato che il Giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso dubita della legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevedrebbe che il giudice tutelare debba emanare un mero provvedimento autorizzativo non motivato, svincolato da qualsiasi potere discrezionale del giudice, per violazione dell'art. 111, sesto comma, della Costituzione;

che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, per essere stata sollevata dal giudice *a quo* dopo aver autorizzato la minorenni ad interrompere la gravidanza sulla base della norma censurata e, quindi, dopo aver già fatto applicazione di tale disposizione, ed avere, pertanto, consumato il proprio potere al riguardo (con la conseguenza della completa ininfluenza di un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della stessa).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento all'art. 111, sesto comma, della Costituzione, dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 417

Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Dedotta disparità di trattamento di situazioni uguali rispetto alla tutela giurisdizionale - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di difesa - Denunciata violazione del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già esaminate - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Inclusione in tale competenza anche delle controversie relative ai «consequenziali provvedimenti commissariali» - Lamentata irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Dedotta violazione del diritto di difesa, del principio di decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa e del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-*bis*, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Applicabilità delle norme anche ai processi in corso - Prevista efficacia temporanea delle misure cautelari adottate da T.A.R. diverso da quello del Lazio con sede in Roma, fino alla loro modificazione e revoca da parte di quest'ultimo - Lamentata violazione diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-*quater*, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 24 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori

disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promosso con ordinanza del 18 maggio 2006 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto dal Comune di Palermo contro il Consorzio Olimpo ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 — questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;

che, in via subordinata, il medesimo rimettente ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all'art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia — questione di legittimità costituzionale del solo comma *2-bis*, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali»;

che, in via ulteriormente gradata, il predetto Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato — in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. — questione di legittimità costituzionale esclusivamente del comma *2-quater* dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005;

che il rimettente premette di dover giudicare dell'appello proposto avverso un provvedimento cautelare con cui il giudice di prime cure ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza — e dei provvedimenti consequenziali — adottata dal Sindaco del Comune di Palermo, in qualità di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza ambientale nel settore del traffico e della mobilità cittadina, ordinanza con cui veniva dato mandato, al comandante della locale polizia municipale, di sottoscrivere con la Poste Italiane s.p.a., prescelta senza il ricorso alle procedure dell'evidenza pubblica, un accordo avente ad oggetto il servizio integrato di notifica delle contravvenzioni stradali;

che il giudice *a quo*, inoltre, dà atto di essere stato investito dell'eccezione di incompetenza funzionale, sollevata dal Comune di Palermo proprio ai sensi dei censurati commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005;

che, difatti, ai sensi del comma *2-bis*, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), «la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma»;

che, inoltre, ai sensi dei successivi commi *2-ter* e *2-quater*, le questioni di competenza di cui al comma precedente «sono rilevate d'ufficio», nonché decise «con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-*bis* della stessa legge» (così, in particolare, il comma *2-ter*), prevedendosi, infine, non solo che il sopravvenuto regime processuale si applichi «anche ai processi in corso» (comma *2-quater*), ma pure che l'efficacia delle misure cautelari, adottate *medio tempore* dal giudice inizialmente adito, permanga soltanto «fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso» (così, nuovamente, il già citato comma *2-quater*);

che, pertanto, il giudice rimettente — proprio in applicazione delle norme suddette — reputa di dover declinare la competenza in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, poiché «la tesi del giudice di primo grado secondo cui il momento di incardinamento della competenza cautelare sarebbe determinato dalla data di notifica e quindi di proposizione del gravame», sebbene si fondi su principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (e particolarmente dall'ordinanza n. 382 del 2005), risulta, nella specie, «preclusa da dati letterali e logici, che sembrano insuperabili»;

che, secondo il giudice *a quo*, la disciplina suddetta, «nell'inibire la emanazione di misure cautelari a T.a.r. diverso da quello del Lazio, correla infatti la verifica della competenza non già al momento della instaurazione del rapporto processuale, bensì al momento di adozione della misura cautelare», come è dato desumere (comma 2-*quater* del censurato art. 3) «dalla previsione di applicabilità del nuovo regime anche ai processi in corso»;

che il rimettente, pertanto, sottolinea di poter esaminare l'appello del quale risulta investito solo previa declaratoria di illegittimità delle norme censurate, atteso che, nella perdurante vigenza delle stesse, esso «dovrebbe limitarsi a dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, a pronunciarsi in via cautelare» e, per l'effetto, a «rimettere la causa al giudice di primo grado, per la declaratoria con sentenza breve della improcedibilità del ricorso originario»;

che il giudice *a quo*, tanto premesso in fatto, reputa che le disposizioni censurate violino, innanzitutto, l'art. 125 Cost., «che prevede una organizzazione su base regionale degli organi di giustizia amministrativa di primo grado», finalizzata non solo «a ripartire in modo razionale e equoordinato l'organizzazione dei giudici amministrativi di primo grado», ma anche ad «agevolare il ricorso delle parti alla giustizia amministrativa, in coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall'art. 24 della Costituzione»;

che a queste esigenze risponderebbe, in particolare, la disciplina — artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) — relativa ai criteri di distribuzione della competenza territoriale tra i diversi organi di primo grado della giustizia amministrativa, disciplina certamente derogabile, a condizione, però, che la deroga sia «sorretta da giustificazioni logiche», giacché altrimenti essa sarebbe destinata a tradursi in un ingiustificato «aggravio per l'attività di alcuni Tribunali e per l'attività difensiva delle parti»;

che nessuna valida ragione giustificativa ricorrerebbe, invece, nel caso in esame, come confermerebbe anche la circostanza che il legislatore del 2006 ha inteso riferirsi a tutte le situazioni di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, delle legge n. 225 del 1992;

che, difatti, a prescindere dall'ampio dibattito sviluppatosi intorno alle ordinanze di necessità ed urgenza ed alla loro compatibilità con diversi principi costituzionali (il rimettente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 100 del 1987, n. 4 del 1977, n. 26 del 1961, n. 8 del 1956), l'indeterminatezza tanto delle situazioni di emergenza alle quali si riferisce la norma suddetta, quanto delle specifiche consequenziali attività amministrative occorrenti per fronteggiarle, comporterebbe — secondo il giudice *a quo* — che la materia devoluta alla competenza del Tribunale regionale amministrativo del Lazio presenti «contorni talmente ampi ed imprecisi da sfuggire ad ogni possibile preventiva individuazione», confermando così che la disciplina recata dalle norme censurate «configura una previsione incongrua rispetto al sistema di distribuzione territoriale delle competenze tra tribunali amministrativi»;

che secondo il rimettente, inoltre, i censurati commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 3 contrasterebbero anche con l'art. 3 Cost., «sotto il profilo della disparità di trattamento in situazioni eguali di fronte alla tutela giurisdizionale», configurando altresì, per la parte privata, «un aggravio all'esercizio del diritto di difesa», in violazione anche dell'art. 24 della Carta fondamentale;

che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è ravvisato pure nel contrasto dei medesimi commi con l'art. 23 dello statuto regionale siciliano;

che il rimettente — nel premettere che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il «decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un'antica tradizione siciliana e si ricollega alla singolarità dell'autonomia siciliana» (è citata la sentenza n. 316 del 2004) — evidenzia che, nel caso di specie, verrebbe in rilievo proprio quella condizione — l'impugnativa «di atti di esclusivo rilievo regionale» — idonea a radicare, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 189 del 1992, la competenza del «plesso giurisdizionale» costituito dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

che difatti, sempre a dire del rimettente, venendo in rilievo «un vero e proprio comparto dotato di competenza funzionale a conoscere di tutte le controversie insorgenti nell'ambito territoriale della Regione siciliana», la deroga a tale competenza, che non sia assistita «da adeguato supporto parimenti di rango costituzionale», dovrebbe ritenersi in contrasto con il richiamato parametro costituzionale;

che su tali basi il rimettente ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale dei predetti commi 2-*bis*, 2-*ter* (limitatamente all'inciso «Le questioni di cui al comma 2-*bis* sono rilevate d'ufficio») e 2-*quater*, dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, l'ablazione dei quali dovrebbe, dunque, fare salvo solo il frammento di disposizione secondo cui, allorché innanzi al giudice amministrativo si controverta di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'art. 23-*bis* della stessa legge»;

che i medesimi rilievi varrebbero a maggior ragione, sempre secondo il rimettente, ove si consideri il peculiare caso (al quale corrisponde, si precisa, quello oggetto del giudizio principale) in cui il giudice amministrativo risulti investito dei «soli provvedimenti attuativi commissariali», allorché questi «abbiano carattere (soggettivo e oggettivo) esclusivamente locale»;

che, difatti, «non venendo in rilievo atti di organi centrali», trattandosi invece di atti ad efficacia territorialmente circoscritta alla Regione, in questo caso risulterebbe ulteriormente rafforzata la tesi che esclude l'esistenza di un nesso logico tra siffatte controversie e la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

che su tali basi, quindi, il rimettente solleva, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all'art. 23, primo comma, dello statuto regionale — del solo comma 2-*bis* del predetto art. 3, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», sottolineando che in caso di suo accoglimento il sistema risulterebbe così strutturato: la competenza a decidere l'impugnazione proposta avverso i provvedimenti commissariali verrebbe «attratta» da quella operante per le ordinanze emesse ex art. 5 della legge n. 225 del 1992 solo in caso di vizi derivati, atteso che nella differente ipotesi in cui rilevino vizi «propri» di tali provvedimenti «la competenza risulterebbe incardinata nel T.a.r. competente secondo le regole generali»;

che, infine, ed in via ulteriormente gradata, il rimettente solleva un'ulteriore questione di costituzionalità — in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. — che investe il solo regime transitorio previsto dalla censurata disciplina e, dunque, unicamente il predetto comma 2-*quater*;

che tale norma, difatti, sarebbe «in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione), in base al quale la regola di competenza deve essere prefissata rispetto all'insorgere della controversia» (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 124 del 2005 e n. 193 del 2003), principio operante anche rispetto alla competenza territoriale (sentenza n. 41 del 2006);

che, da ultimo, sarebbe violato anche «il principio della difesa (art. 24 Cost.)», giacché esso implica — secondo la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 123 del 1987) — «il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni»; nella specie, invece, si assiste ad una estinzione del giudizio originariamente incardinato, con la necessità della riproposizione del ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, «al quale vanno altresì presentate eventuali istanze di revoca o modifica delle misure cautelari in precedenza disposte»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che la difesa erariale assume, in particolare, l'infondatezza della censura formulata ai sensi dell'art. 3 Cost. sul presupposto della (pretesa) «irragionevole disparità di trattamento (nella individuazione del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente) tra provvedimenti adottati in via ordinaria e provvedimenti emanati in situazioni di emergenza», ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «attesa la evidente disomogeneità tra le due situazioni poste a raffronto»;

che la difesa dello Stato, difatti, «giustifica la diversità della contestata disciplina» in quanto espressione di una scelta «non arbitraria», giacché assunta in funzione della ragionevole «esigenza di concentrare in un unico giudice di primo grado, anche nella fase cautelare, la pronta e uniforme cognizione delle controversie» in esame, relative a provvedimenti caratterizzati, per loro natura, dalla finalità di realizzare «interventi miranti a fronteggiare situazioni emergenziali»;

che l'Avvocatura generale dello Stato esclude, inoltre, l'esistenza del paventato contrasto con l'art. 24 Cost., atteso che il maggior aggravio ed i più rilevanti costi destinati ad essere sopportati dai destinatari dei provvedimenti in questione, oltre a costituire «conseguenze di mero fatto», non integrano l'evenienza della impossibilità o dell'estrema difficoltà dell'esercizio del diritto di difesa, idonea a concretizzare la violazione dell'evocato parametro costituzionale;

che, d'altra parte, neppure si potrebbe ipotizzare — secondo la difesa erariale — che le disposizioni censurate violino l'art. 125 della Carta fondamentale, in quanto esso «non preclude certamente al legislatore statale di individuare non irragionevolmente, per determinate «categorie» di controversie, particolari criteri di riparto della competenza territoriale tra giudici di primo grado», derogando a quelli di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;

che, analogamente, sarebbe da escludere anche il contrasto con l'art. 23 dello statuto regionale, che esprime «soltanto la necessità» che in Sicilia sia istituita «una particolare articolazione del giudice amministrativo di secondo grado», e che non implica anche il riconoscimento, in suo favore, di una generale «competenza a conoscere ogni tipo di controversia», incluse quelle che — come nella specie — «non hanno alcun rapporto con la materia regionale»;

che, infine, l'Avvocatura generale dello Stato nega che il comma 2-*quater* dell'art. 3, nella parte in cui estende la nuova disciplina anche ai processi in corso, violi il principio del giudice naturale, e ciò non solo perché la norma censurata fa in ogni caso (temporaneamente) salva «l'efficacia dei provvedimenti cautelari eventualmente adottati dal giudice già competente», ma soprattutto perché la disposta *translatio iudicii* non potrebbe intendersi come diretta alla arbitraria successiva indicazione di un giudice diverso «appositamente istituito per quella controversia e per quelle parti, con una scelta idonea ad essere orientata in vista di un determinato giudizio», evenienza che la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 460 del 1994) individuerrebbe come la sola idonea ad integrare il contrasto con il suddetto principio costituzionale.

Considerato che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;

che, in via subordinata, il medesimo rimettente ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all'art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia — questione di legittimità costituzionale del solo comma 2-*bis*, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali»;

che, in via ulteriormente gradata, il predetto Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato — in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. — questione di legittimità costituzionale esclusivamente del comma 2-*quater* dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006;

che questa Corte, tuttavia, con sentenza n. 237 del 2007, ha escluso la fondatezza di analoghi dubbi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le medesime norme oggi censurate;

che, in particolare, quanto alla supposta violazione dell'art. 125 Cost. (il primo dei parametri evocati anche dall'odierno rimettente), si è ritenuto che «l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa», esistendo, nella specie, «ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa»;

che, difatti, tali ragioni sono state individuate «nel peculiare regime che connota le situazioni di emergenza e particolarmente quelle di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992, atteso che, ricorrendo tale evenienza, «i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell'amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come *longa manus* del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte» (sentenza n. 237 del 2007);

che quanto, invece, all'ipotizzato contrasto con l'art. 3 Cost., motivato dall'odierno rimettente sotto il profilo della presunta disparità di trattamento alla quale le norme in contestazione sottoporrebbero «situazioni eguali di fronte alla tutela giurisdizionale», può in questa sede ribadirsi come sia «proprio l'avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, ex art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992», a costituire «l'elemento caratterizzante la fattispecie oggetto della censurata disciplina, impedendo, così, di ravvisare quel profilo di omogeneità tra tale ipotesi e quella con cui essa viene posta a confronto dell'ordinario esercizio dei poteri amministrativi», profilo che rappresenta, invece, «il presupposto indispensabile ai fini della loro valutazione comparativa» (così, ancora, la sentenza n. 237 del 2007);

che in ordine, poi, all'asserita violazione dell'art. 24 motivata sull'assunto che la devoluzione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e non a quello locale, delle controversie relative all'esercizio dei poteri emergenziali determinerebbe «un aggravio all'esercizio del diritto di difesa» si è già osservato come la disposta *translatio iudicii* non costituisce un «grave ostacolo» al conseguimento della tutela giurisdizionale», non concretizzando quella condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione» suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale» (così, nuovamente, la sentenza n. 237 del 2007);

che, d'altra parte, neppure può ravvisarsi la denunciata violazione dell'art. 23 dello statuto regionale di autonomia (motivata anche dall'odierno rimettente in base all'assunto che l'impugnativa dei «provvedimenti adottati da organi dello Stato centrale, nelle situazioni di emergenza» rientra certamente tra quegli «affari concernenti la Regione» che, ai sensi della predetta disposizione statutaria, sarebbero devoluti, in sede di appello, alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa);

che, difatti, la più volte citata sentenza n. 237 del 2007 ha chiarito che la predetta norma statutaria «stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la regione», sicché «l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non viola l'art. 23 dello statuto siciliano»;

che, d'altra parte, neppure ricorrono le condizioni per accogliere le due questioni sollevate in via subordinata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

che in relazione alla censura avente ad oggetto il comma 2-*bis* limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», si può ribadire come «la scelta compiuta dal legislatore di accomunare tali atti alle ordinanze che ne costituiscono il presupposto risponda alla (già segnalata) non irragionevole esigenza di assicurare per i motivi in precedenza esposti la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie che investano le modalità di esercizio dei poteri emergenziali, e ciò indipendentemente dall'ambito territoriale di efficacia, più o meno delimitato, dei provvedimenti che ne sono estrinsecazione» (sentenza n. 237 del 2007);

che, infine, in merito alla censura che investe in via di estremo subordine la sola disciplina transitoria recata dal comma 2-*quater* dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, è sufficiente ribadire, per un verso, che il principio costituzionale del giudice naturale «viene rispettato» allorché «la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento e, dunque, della designazione di un nuovo giudice «naturale» che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 237 del 2007);

che, per altro verso, non può neppure ipotizzarsi la violazione del diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni, atteso che come già chiarito non ricorre, nella specie, quella condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione», suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale»;

che, pertanto, non essendo state prospettate in relazione a nessuna delle censure formulate dal giudice rimettente argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, si impone, nel caso di specie, la declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-*quater*, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevata — in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 — dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe;*

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», sollevata — in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all'art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia — dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe;

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, sollevata — in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione — dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 418

Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Dedotta disparità di trattamento di situazioni uguali rispetto alla tutela giurisdizionale nonché irragionevolezza della disciplina - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di difesa e violazione del principio del giusto processo - Denunciata violazione del principio del giudice naturale, del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa, nonché del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già esaminate - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 (117), e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossi con ordinanze del 4 (nn. 2 ordinanze) e del 20 aprile, dell'8 e del 19 maggio, del 10 luglio, dell'8 giugno, del 24 maggio, dell'11 (n. 2 ordinanze) e del 27 settembre, del 2 ottobre (nn. 2 ordinanze), del 10 aprile, dell'11 settembre, del 2 ottobre (nn. 2 ordinanze), del 14 (nn. 6 ordinanze) e 27 novembre 2006, del 30 gennaio (nn. 3 ordinanze) e del 15 febbraio 2007, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. da 579 a 585 del registro ordinanze 2006 e ai nn. da 80 a 86, 185, da 233 a 236, da 296 a 300, 430, da 490 a 493 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41 e 51, prima serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 1, 10, 11, 15, 16, 17, 24 e 26, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di Legambiente - Comitato Regionale Siciliano, della Sicilpower S.p.a., della Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a., del Consorzio per la distribuzione della rete fognante, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ventinove ordinanze di rimessione di cui in epigrafe, ha sollevato — in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 — questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;

che le censure investono, innanzitutto, il comma 2-*bis* del predetto art. 3, a norma del quale, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), «la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma»;

che l'iniziativa del giudice rimettente ha ad oggetto anche i successivi commi 2-*ter* e 2-*quater*;

che la prima di tali disposizioni stabilisce che le questioni di competenza di cui al precedente comma 2-*bis* «sono rilevate d'ufficio», prevedendo, altresì, che avanti al giudice amministrativo il giudizio sia «definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-*bis* della stessa legge»;

che il successivo comma 2-*quater* prevede, invece, non solo l'applicazione del sopravvenuto regime processuale «anche ai processi in corso», ma anche che l'efficacia delle misure cautelari adottate *medio tempore* dal giudice inizialmente adito «permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso»;

che in particolare, nella prima delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 579 del 2006), il giudice a quopremette di essere stato adito per l'annullamento di un provvedimento adottato nell'ambito di una procedura espropriativa posta in essere dal Sindaco del comune di Catania nell'esercizio dei poteri conferitigli in qualità di Commissario delegato di protezione civile;

che, conseguentemente, il giudice *a quo* deduce di dover «affrontare d'ufficio la questione relativa alla competenza inderogabile del Tar del Lazio a conoscere la vicenda», in ragione di quanto stabilito dalla sopravvenuta normativa oggetto di censura;

che, difatti, il rimettente assume di dover dichiarare — sulla base di tale disciplina — il proprio difetto di competenza, esito processuale al quale, tuttavia, reputa di non dover pervenire, ipotizzando l'illegittimità costituzionale delle previsioni legislative suddette, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e dell'art. 23 dello statuto regionale di autonomia;

che in proposito il Tribunale amministrativo regionale catanese deduce il contrasto, innanzitutto, con l'art. 125 Cost., «e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado», principio che implica «il rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di competenza dei singoli organi predetti»;

che, d'altra parte, neppure ricorrerebbero «sufficienti ragioni logiche o di coerenza istituzionale per derogare a tale sfera di competenze costituzionalmente garantite», allorché — come nel caso di specie — «le singole situazioni di emergenza hanno rilievo spiccatamente locale con conseguente efficacia locale dei relativi provvedimenti adottati dai soggetti delegati alla cura delle varie situazioni emergenziali»;

che, per contro, la scelta compiuta dal legislatore appare «contraddittoria ed irrazionale», donde l'ipotizzata violazione anche dell'art. 3 Cost., giacché essa «sottopone al medesimo trattamento processuale situazioni disparate e differenti tra loro»;

che, difatti, la decisione del legislatore di radicare la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, riguarda tutti le ipotesi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, con esclusione dei soli casi di intervento di protezione civile attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, ovvero attraverso il coordinamento delle loro azioni;

che, quindi, sebbene il sistema della protezione civile sia «articolato in vari livelli di intervento, contraddistinti dal corrispondente grado di ampiezza della situazione emergenziale», nonché strutturato in base al principio che esige, «per ogni tipologia territoriale e «qualitativa» della situazione di emergenza», l'intervento del livello di governo «più vicino alla concreta dimensione delle comunità colpite», a tale «multiformità» di azione corrisponderebbe, viceversa, un sistema processuale che, derogando «contraddittoriamente ed immotivatamente» agli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), «assegna *ex lege* rilevanza nazionale a qualsiasi controversia insorga nell'esercizio del potere di protezione civile»;

che, osserva ancora il giudice rimettente, «il legislatore, sul semplice presupposto della necessità di interventi di protezione civile *extra ordinem*», avrebbe «cristallizzato una valutazione di rilevanza nazionale degli stessi», laddove, invece, «possiedono rilievo nazionale “solamente” il potere di dichiarare lo stato di emergenza e quello, distinto

dal primo, seppure ad esso finalisticamente connesso, di derogare a norme dell'ordinamento», secondo quanto emergerebbe — oltre che dalla giurisprudenza costituzionale (sono menzionate le sentenze n. 82 del 2006 e n. 327 del 2003) — da quanto espressamente stabilito dalla legge n. 225 del 1992 e dall'art. 107, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che sarebbe, dunque, evidente la irragionevolezza della disciplina censurata, «per contraddittorietà e disparità di trattamento processuale», giacché essa «utilizza lo stesso trattamento per situazioni del tutto differenti quanto ad ambito territoriale e livello e qualità degli interessi pubblici coinvolti», in contrasto anche con l'art. 117 Cost., poiché «finisce per attribuire rilievo nazionale anche a questioni riservate alla competenza regionale»;

che il rimettente deduce, altresì, la violazione dell'art. 24 Cost., «per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il Tar del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti», rilievo che vale identicamente «sia per la disciplina transitoria, sia per le future nuove controversie»;

che viene richiamata, in particolare, quella pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 123 del 1987) che ha riconosciuto «il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni», osservandosi che, sebbene la fattispecie in esame risulti diversa da quella oggetto della citata sentenza, il principio da essa enunciato sarebbe comunque applicabile nel caso di specie, poiché la disciplina processuale in contestazione fa carico a «chi abbia già un giudizio pendente davanti al t.a.r. locale, ed abbia addirittura ottenuto una decisione cautelare», di dover «proseguire altrove nella propria iniziativa giudiziaria»;

che è ipotizzata, poi, l'incostituzionalità della disciplina processuale in esame per violazione dell'art. 25 Cost., sottolineandosi come, ancora nella più recente giurisprudenza costituzionale, sia stato affermato che «alla nozione di giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea “la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio”» (sentenza n. 41 del 2006, che richiama le sentenze n. 410 del 2005 e n. 251 del 1986);

che, pertanto, il rispetto del principio costituzionale *ex art. 25*, primo comma, Cost. — prosegue il rimettente — escluderebbe, secondo la giurisprudenza costituzionale, che vi possa essere una designazione del giudice «tanto da parte del legislatore con norme singolari, che derogano a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta» (sentenza n. 393 del 2002), essendo invece necessario che «la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia» (sentenza n. 193 del 2003);

che la sussistenza del denunciato profilo di incostituzionalità sarebbe viepiù confermata, secondo il giudice *a quo*, dal potere — attribuito al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, dal comma 2-*quater* del censurato art. 3 — di riforma di provvedimenti cautelari già assunti dal Tribunale locale, giacché tale potere, esercitato «ad opera di un organo giurisdizionale pariordinato a quelli di provenienza», costituirebbe un «rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppiato del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo)», con conseguente violazione del principio del *ne bis in idem*, che, «seppur non espressamente contemplato dalla Carta Costituzionale, deve ritenersi corollario del medesimo generale principio del “giusto processo”»;

che la previsione, inoltre, di tale «anomalo percorso», nella misura in cui «stravolge l'ordinario iter giudiziario», violerebbe anche «il principio del doppio grado di giudizio nella giustizia amministrativa» previsto dall'art. 125 Cost. (integrando, così, un'ulteriore violazione di tale parametro), principio che non consente «una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado»;

che quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 23 dello statuto regionale di autonomia, la stessa risulterebbe evidente richiamando quella interpretazione, fatta propria anche dalla giurisprudenza amministrativa (è citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 595 del 26 luglio 1979), secondo cui, in «tutte le controversie d'interesse regionale» — devolute dalla norma statutaria suddetta alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (e quindi in primo grado, di riflesso, ai Tribunali amministrativi regionali istituiti in Sicilia) — debbono ritenersi ricomprese «le controversie sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati nel territorio regionale», evenienza che ricorre nel caso di specie;

che con nove successive ordinanze (r.o. n. 580 del 2006; r.o. nn. 82, 84, 85, 233, 490, 491, 492 e 493 del 2007), il medesimo Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale pressoché identica a quella oggetto dell'ordinanza appena illustrata (r.o. n. 579 del 2006);

che il rimettente risulta chiamato a giudicare, in due dei nove casi, della legittimità di provvedimenti con cui il Sindaco del comune di Catania, nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza traffico e per la sicurezza sismica, ha disposto, rispettivamente, l'aggiudicazione dell'appalto per l'edificazione di un parcheggio (r.o. n. 580

del 2006), ed ha approvato nove progetti-localizzazioni di parcheggi sotterranei da realizzarsi in città (r.o. n. 84 del 2007);

che — quanto all'oggetto degli altri giudizi principali — il giudice *a quo* riferisce di essere stato investito (r.o. n. 82 del 2007) dell'impugnazione di provvedimenti adottati nell'ambito di un procedimento ablatorio, finalizzato al completamento e all'ammodernamento di un impianto di depurazione di acque reflue, procedimento posto in essere da varie autorità amministrative di concerto con il Presidente della Regione, nell'esercizio dei poteri conferitigli nella qualità di Commissario delegato di protezione civile per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque nella Regione Sicilia;

che, analogamente, i giudizi nel corso dei quali il Tribunale amministrativo catanese ha adottato le ordinanze r.o. nn. 85, 233 e 493 del 2007 concernono, rispettivamente, il primo ed il terzo, l'impugnazione di provvedimenti (e di atti consequenziali) adottati dal Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato all'emergenza idrica, il secondo, invece, un'ordinanza emessa dalla medesima autorità amministrativa (in veste di Commissario delegato di protezione civile per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque nella Regione Sicilia), con cui è stata disposta l'approvazione di un progetto relativo alla realizzazione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti;

che è, invece, l'impugnativa dei pareri favorevoli, espressi dal Commissario per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia in ordine ai progetti per la realizzazione, nei Comuni di Caltabiano, Baronia e Rometta, di altrettante stazioni cosiddette di trasferimento dei rifiuti solidi urbani, a costituire l'oggetto dei giudizi nel corso dei quali sono state adottate le ordinanze r.o. nn. 490, 491 e 492 del 2007;

che, ciò premesso, il t.a.r. rimettente assume — in ciascuna delle citate ordinanze di rimessione — che, ai sensi della disciplina processuale recata dai predetti commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 3 del d.l. n. 245 del 2005, le controversie sopra sinteticamente indicate dovrebbero essere integralmente devolute alla cognizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, giacché in ognuna di esse vengono in rilievo questioni attinenti all'esercizio dei poteri emergenziali ex art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;

che il giudice *a quo*, tuttavia, reputa di dover sottoporre all'esame della Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale delle norme suddette, ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e con l'art. 23 dello statuto regionale di autonomia, sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche a quelle già oggetto dell'ordinanza n. 579 del 2006;

che, inoltre, il rimettente ipotizza — salvo che nell'ordinanza r.o. n. 580 del 2006 — la violazione anche del principio del giusto processo (senza, però, richiamare espressamente l'art. 111 Cost. nei dispositivi di ciascun provvedimento di rimessione);

che, difatti, nell'illustrare le ragioni dell'asserita violazione dell'art. 23 dello statuto regionale di autonomia, il rimettente sottolinea che, qualora si ritenesse che la prevista competenza in primo grado del T.a.r. del Lazio — per controversie del tipo di quelle in esame — non valga a mutare, quanto al grado d'appello, quella del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, la disciplina in contestazione dovrebbe «essere ulteriormente tacciata di irragionevolezza e contraddittorietà», assistendosi «ad incomprensibili «trasmigrazioni» giudiziarie» della stessa lite (dalla Sicilia a Roma, per il primo grado, e da Roma a Palermo, per quello d'appello), con conseguente aggravamento della tutela giurisdizionale «in termini di tempi decisionali e adempimenti del processo»;

che il rimettente catanese ha, inoltre, sollevato analoga questione di legittimità costituzionale con l'ordinanza r.o. n. 581 del 2006;

che il giudice *a quo* premette di essere stato adito per l'annullamento di un provvedimento adottato dal Sindaco di Catania all'esito di una procedura amministrativa posta in essere nell'esercizio dei poteri conferitigli «in qualità di commissario delegato di protezione civile per l'emergenza traffico»;

che, conseguentemente, il rimettente deduce di dover «affrontare d'ufficio la questione relativa alla competenza inderogabile del T.a.r. del Lazio a conoscere la vicenda», in ragione di quanto stabilito dalla sopravvenuta normativa oggetto di censura, atteso che, sulla base di tale disciplina, esso dovrebbe dichiarare il proprio difetto di competenza, esito processuale al quale, tuttavia, reputa di non dover pervenire, proprio ipotizzando l'illegittimità costituzionale delle previsioni legislative suddette, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e con l'art. 23 dello statuto regionale di autonomia;

che il rimettente richiama, in proposito, le stesse considerazioni già svolte nell'ordinanza n. 579 del 2006, reputando, però, di dover individuare ulteriori profili di illegittimità della contestata disciplina, con riferimento, in particolare, all'ipotizzato contrasto con l'art. 24 Cost.;

che integrerebbe, infatti, un'ulteriore violazione di tale parametro la circostanza che — radicatosi nuovamente innanzi al Tar del Lazio, sede di Roma, il giudizio già pendente innanzi al T.a.r. locale, e da questo definito, quanto alla domanda di concessione del provvedimento ex art. 21 della legge n. 1034 del 1971 — «la parte soccombente nel giudi-

zio cautelare» risulti «fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico» per porre in discussione la decisione, precedentemente adottata, sulla domanda cautelare;

che in tal modo, infatti, si riconoscerebbe — seppure solo ai fini e per gli effetti appena descritti — «l'impulso processuale», e cioè «una prerogativa esclusiva della parte ricorrente», anche all'amministrazione resistente (e/o al controinteressato), ciò che integrerebbe un'ulteriore violazione dell'art. 24 Cost.;

che con tre ulteriori ordinanze di rimessione (r.o. n. 584 del 2006; r.o. nn. 300 e 430 del 2007), sempre il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale pressoché identica a quelle precedentemente illustrate, evocando anche, tra le norme costituzionali asseritamente violate (ma solo nell'ordinanza r.o. n. 300 del 2007), l'art. 111, primo comma, Cost.;

che quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, il rimettente precisa di essere chiamato a giudicare, nei primi due casi (r.o. n. 584 del 2006 e n. 300 del 2007), della legittimità di una serie di provvedimenti amministrativi adottati nell'ambito di due procedure espropriative (rispettivamente finalizzate alla realizzazione di un centro per la raccolta differenziata di rifiuti nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia ed alla edificazione di un parcheggio nella contrada Barriera del comune di Catania), procedure entrambe avviate sulla base di altrettante ordinanze — anch'esse oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale rimettente — adottate, nella prima ipotesi, dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, nella seconda dal Sindaco di Catania nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza connessa al rischio sismico;

che nel caso del terzo provvedimento di rimessione (r.o. n. 430 del 2007), il Tribunale catanese — nel pronunciare sentenza non definitiva, con cui ha ritenuto di poter decidere parzialmente la controversia devoluta al suo esame — premette di essere stato chiamato a conoscere — in virtù di una serie di ricorsi riuniti — di una complessa fattispecie;

che il rimettente precisa di dover giudicare della «asserita illegittimità di una serie di atti volti a rendere disponibile un terreno sito nel comune di Valdina — contrada Cianina — di proprietà dei ricorrenti», e ciò «al fine di consentire il conferimento dei rifiuti di alcuni comuni della Provincia di Messina», conferimento, a suo volta, «reso necessario» a seguito del provvedimento di sequestro giudiziario preventivo della discarica di Portella Arenella, adottato dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina;

che il Tribunale rimettente riferisce che ai provvedimenti inizialmente adottati — per il raggiungimento della finalità sopra meglio descritta — dal Sindaco del comune di Valdina e dal Presidente della Provincia regionale di Messina, aveva fatto seguito un'ordinanza del Prefetto della Provincia di Messina che, designato quale Commissario straordinario per fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a determinare, aveva disposto la requisizione del terreno suddetto;

che l'adito Tribunale amministrativo regionale, mentre ha ritenuto — in parziale accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti — di potersi pronunciare, con sentenza non definitiva, sulle domande di annullamento degli atti impugnati, ha, tuttavia, riconosciuto come «contraddittore necessario di tutte le istanze risarcitorie, sia in forma specifica che per equivalente» (domande pure oggetto del giudizio pendente innanzi ad esso) il Presidente della Regione Siciliana, nella sua qualità di Commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate, istituito e nominato con ordinanza del Ministero degli interni, Dipartimento della protezione civile, del 31 maggio 1999, n. 2983;

che, difatti, «le domande di restituzione (anche parziale) del terreno o la sua bonifica, passano necessariamente dall'intervento del Commissario delegato e, quindi, si rivolgono ad una sua esclusiva attività», nel caso di specie, invece, «mancante» (ciò che costituisce il persistente oggetto della doglianza fatta valere dai ricorrenti);

che, del pari, anche la «domanda di risarcimento del danno per equivalente richiede comunque una valutazione dell'illegittimità dell'occupazione del terreno», e dunque «un giudizio sul mancato esercizio del potere autoritativo da parte del commissario delegato»;

che, di conseguenza, secondo il Tribunale rimettente, ciò renderebbe rilevante la questione relativa alla disciplina processuale prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, alla quale il rimettente ritiene ascrivibile non solo le controversie relative all'esercizio dei poteri emergenziali, ma anche quelle — come la presente — in cui si faccia questione in ordine alla loro mancata esplicazione, ed alle conseguenti pretese risarcitorie attivabili dagli interessati;

che anche con l'ordinanza r.o. n. 582 del 2006 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha nuovamente censurato — in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 125 Cost. e 23 dello statuto regionale di autonomia — le medesime disposizioni già contestate con gli altri provvedimenti di rimessione sopra illustrati, sulla base di argomenti analoghi a quelli ivi contenuti;

che, in punto di fatto, il giudice *a quo* deduce di dover giudicare dell'impugnativa proposta avverso i provvedimenti adottati nell'ambito di una procedura finalizzata alla localizzazione di un sito per la realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti del comune di Tremestieri Etneo, inclusi gli atti ablatori aventi ad oggetto l'immobile di proprietà delle ricorrenti;

che il rimettente, quantunque informi la Corte costituzionale dell'avvenuta restituzione dell'immobile suddetto alla ricorrente (e dunque della soddisfazione dell'interesse a tutela del quale la medesima ha agito in giudizio), ciò nondimeno reputa «di non poter *sic et simpliciter* dichiarare cessata la materia del contendere»;

che, difatti, il giudizio devoluto al suo esame concerne provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio di poteri emergenziali *ex* art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, sicché — ai sensi di quanto previsto, in particolare, dall'art. 3, comma 2-*ter*, del d.l. n. 245 del 2005 — la competenza a pronunciarsi *in subiecta materia*, spetta senza «eccezioni» o «distinzioni» al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, risultando, pertanto, impedita al Tribunale rimettente «l'adozione di qualunque atto processuale che non consista nella trasmissione del fascicolo al T.a.r. del Lazio»;

che, ciò premesso, il giudice *a quo* reputa di dover sottoporre all'esame della Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità della nuova disciplina processuale, ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 125 Cost. e con l'art. 23 dello statuto regionale di autonomia;

che è ipotizzato, innanzitutto, il contrasto con l'art. 125 Cost., risultando violato «il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado», finalizzato non solo «a ripartire in modo razionale e equiordinato l'organizzazione dei giudici amministrativi di primo grado», ma anche ad «agevolare il ricorso delle parti alla giustizia amministrativa, in coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall'art. 24 della Costituzione»;

che — secondo il rimettente — la disciplina in contestazione, inoltre, darebbe luogo ad «un anomalo percorso che stravolge l'ordinario iter giudiziario», nel quale, invero, «ad una pronuncia di primo grado, cautelare o di merito, consegue, se la parte soccombente ritiene di impugnarla, una pronuncia di secondo grado, e non certo una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado»;

che è dedotta, altresì, la violazione dell'art. 24 Cost., «per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il T.a.r. del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti», nonché del successivo art. 25, primo comma, il quale escluderebbe che vi possa essere una designazione del giudice «tanto da parte del legislatore con norme singolari, che derogano a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta» (il rimettente richiama la sentenza n. 393 del 2002 della Corte costituzionale);

che è ipotizzata la violazione anche dell'art. 3 Cost., «per la disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive situazioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali»: difatti, risultano assoggettati ad un trattamento differenziato i «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una Regione», rispetto ai «destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria», e posti in essere, in genere, «dagli organi esponenti di enti territoriali regionali o sub regionali»;

che il medesimo parametro è, inoltre, evocato sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, atteso che lo stesso tenore letterale del censurato comma 2-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005 rivelerebbe che la peculiare disciplina processuale da esso introdotta «riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza», dichiarate ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «ma non i provvedimenti che tali situazioni dichiarino e che, ove si riferiscano a situazione di limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuano a rientrare nella ordinaria competenza del T.a.r. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza»;

che, invece, il contrasto con l'art. 111 Cost. è motivato in base all'assunto che la disciplina in contestazione creerebbe «una sorta di gerarchia tra i T.a.r. territoriali, incompatibile con il dettato e lo spirito della Costituzione»;

che è dedotto, infine, il contrasto con l'art. 23 dello statuto regionale, atteso che, in attuazione di tale «norma di rango costituzionale», è stato istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana «che svolge funzioni di giudice d'appello per tutte le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal T.a.r. della Sicilia»;

che anche con le ordinanze r.o. n. 583 del 2006 e n. 83 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha ulteriormente censurato — in riferimento, peraltro, ai soli artt. 3, 24 e 125 Cost. e 23 dello statuto regionale di autonomia — l'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del d.l. n. 245 del 2005;

che in punto di fatto il giudice *a quo* deduce di essere investito, nel primo caso, dell'impugnazione proposta avverso una pluralità di atti di una procedura espropriativa alla quale provvede, nella qualità di Commissario delegato a fronteggiare l'emergenza nella città di Catania in relazione alla situazione del traffico, della mobilità e degli interventi di riduzione del rischio sismico connessi e funzionali, il Sindaco del capoluogo etneo;

che nel secondo caso, invece, il rimettente deduce di dover conoscere del «silenzio rifiuto e/o inadempimento», serbato dalle diverse autorità amministrative evocate in giudizio, relativamente alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dai medesimi ricorrenti in conformità ad un'ordinanza adottata dal Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario alla realizzazione degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2004;

che le censure di costituzionalità svolte in entrambi tali provvedimenti di rimessione sono pressoché identiche a quelle formulate, sempre dal Tribunale catanese, nell'ordinanza r.o. n. 579 del 2006, salvo che per la mancata evocazione — in ambo questi casi — del parametro di cui all'art. 25 Cost.;

che con l'ordinanza r.o. n. 585 del 2006 il medesimo rimettente solleva questione di legittimità costituzionale analoga a quelle sin qui illustrate, assumendo, tuttavia, quali parametri costituzionali gli artt. 24, 25, 111 e 125 Cost. (e non pure l'art. 23 dello statuto regionale di autonomia);

che il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, di essere investito della domanda proposta da taluni appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, tutti in servizio a Catania, diretta a conseguire — sulla scorta di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3442 del 2005 — il riconoscimento del diritto alla sospensione delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni, per il periodo dal novembre 2002 al 31 marzo 2004, nonché la condanna delle intimate amministrazioni alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulle retribuzioni relative al medesimo periodo;

che essendo, a dire del rimettente, pregiudiziale, per la decisione della lite, «conoscere della legittimità» dell'ordinanza suddetta, e risultando questa a sua volta adottata nell'esercizio dei poteri ex art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, anche la controversia in esame sarebbe attratta nella sfera di applicazione della nuova disciplina processuale prevista dall'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245 del 2005;

che di tale disciplina, tuttavia, è dedotta l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 25, 111 e 125 Cost.;

che è dedotto, innanzitutto, il contrasto con l'art. 125 Cost., «e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado», principio che «non ha ragione di subire deroghe nella materia di cui trattasi, in cui le singole situazioni di emergenza», dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «hanno rilievo spiccatamente locale»;

che è ipotizzata, altresì, la violazione dell'art. 24 Cost., «per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il Tar del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti», e del successivo art. 25, atteso che il principio della precostituzione del giudice sarebbe trasgredito allorché la sua designazione venga effettuata, «tanto da parte del legislatore con norme singolari, che derogano a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta» (è citata la sentenza n. 393 del 2002 della Corte costituzionale), occorrendo, pertanto, che «la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia» (sentenza n. 193 del 2003);

che tale profilo di incostituzionalità emergerebbe vieppiù, secondo il rimettente, se si ha riguardo a quella parte della disciplina in contestazione «che non solo ne dispone l'applicazione ai processi pendenti, ma addirittura consente una riforma dei provvedimenti assunti in sede cautelare in tali giudizi pendenti, ad opera di un organismo parioridinato a quello di provenienza»;

che in tal modo, difatti, il legislatore avrebbe «introdotto un rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppione del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo)», con violazione anche del principio del «giusto processo», e quindi, anche dell'art. 111 Cost., che non consente «una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado»;

che con l'ordinanza r.o. n. 80 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 245 del 2005, deducendo la violazione degli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e dell'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana;

che il giudice *a quo* premette di dover decidere in merito al regolamento di competenza, proposto nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un provvedimento emanato dal Commissario delegato per l'em-

genza rifiuti e tutela delle acque (e degli atti consequenziali), provvedimento con il quale veniva, tra l'altro, approvato il progetto presentato dalla società «Sicilpower» s.p.a., relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata;

che ciò premesso, il rimettente rileva come proprio la sopravvenuta normativa processuale sopra meglio identificata, imporrebbe di tener conto — nel decidere in merito al proposto regolamento di competenza — «della nuova ipotesi di competenza funzionale inderogabile», prevista in favore del T.a.r. del Lazio, sede di Roma, in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'esercizio dei poteri di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;

che di tale disciplina, tuttavia, lo stesso rimettente ipotizza l'illegittimità costituzionale sulla scorta di argomenti identici a quelli proposti con l'ordinanza n. 579 del 2006;

che anche le ordinanze r.o. nn. 81, 185 e 234 del 2007, emesse dal medesimo Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, presentano identità di contenuto con il provvedimento di rimessione da ultimo citato;

che in questi tre casi il rimettente premette, in punto di fatto, di essere chiamato a giudicare dell'impugnativa rispettivamente proposta avverso: gli atti posti in essere da un Commissario *ad acta* nominato, nell'esercizio di poteri sostitutivi e derogatori, dal Commissario delegato per l'emergenza idrica (r.o. n. 81 del 2007); i provvedimenti con i quali il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti ha approvato un progetto finalizzato a dare vita ad un sistema di gestione integrato dei rifiuti, con realizzazione di un polo impiantistico nel comune di Augusta (r.o. n. 185 del 2007), ovvero ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del predetto sistema, autorizzando la realizzazione di impianti di termovalorizzazione nel predetto comune, nonché di selezione e biostabilizzazione nell'agglomerato industriale Modica/Pozzallo (r.o. n. 234 del 2007);

che, ciò premesso, il rimettente assume — in ciascuna delle citate ordinanze di rimessione — che, ai sensi della disciplina processuale recata dai predetti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 3 del d.l. n. 245 del 2005, le controversie sopra sinteticamente indicate dovrebbero essere integralmente devolute alla cognizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, giacché in ognuna di esse vengono in rilievo questioni attinenti all'esercizio dei poteri emergenziali ex art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;

che, tuttavia, il Tribunale amministrativo catanese reputa tale disciplina processuale costituzionalmente illegittima, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e con l'art. 23 dello statuto regionale di autonomia, sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche anche in questi casi, come già rilevato, a quelle oggetto dell'ordinanza n. 579 del 2006;

che con l'ordinanza r.o. n. 86 del 2007 il medesimo rimettente censura quelle stesse norme evocando quali parametri gli artt. 3, 24 e 125 Cost. e l'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana;

che esso — investito dell'impugnativa sia di un'ordinanza di determinazione delle tariffe di smaltimento rifiuti, adottata dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, che di tutti gli atti «comunque presupposti, connessi, coordinati e conseguenti» — reputa di dover sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme suddette, in applicazione delle quali riconosce di dovere, altrimenti, «dichiarare la propria incompetenza, in favore del T.a.r. del Lazio»;

che è ipotizzata, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della «disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto competenze comporta, per la tutela delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali», giacché la contestata disciplina riserva un trattamento ingiustificatamente differenziato ai «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione», rispetto a quello assicurato «ai destinatari dei provvedimenti aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria, dagli organi esponenti di enti territoriali regionali o *sub* regionali»;

che tale diversità di regime, d'altra parte, non sarebbe giustificabile — secondo il rimettente — neppure in considerazione «della eventuale maggiore rilevanza dell'interesse sotteso ai provvedimenti adottati» in situazione di emergenza, giacché «nel nostro sistema non esiste una distribuzione di competenza» basata su un simile criterio, che sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 125 Cost., il quale pone i diversi tribunali amministrativi regionali «su un piano paritario»;

che, del resto, non sia possibile legittimare su tali basi la deroga all'art. 3 della legge n. 1034 del 1971, sarebbe confermato — nella prospettiva del giudice *a quo* — dallo stesso tenore letterale del censurato comma 2-*bis* dell'art. 3 del d.l. n. 245 del 2005, rivelatore del fatto che tale deroga «riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza», dichiarate ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «ma non i provvedimenti che tali situazioni dichiarino e che, ove si riferiscano a situazione di limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuano a rientrare nella ordinaria competenza del Tribunale amministrativo della regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza»;

che l'evenienza da ultimo descritta, pertanto, testimonierebbe, viepiù, la «irragionevolezza del disegno complessivo» attuato dalle censurate disposizioni;

che nel caso in esame, quindi, la scelta del legislatore di derogare agli ordinari criteri di riparto della competenza ex artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971 «non appare supportata da alcuna plausibile ragione, dotata di copertura costituzionale, idonea a giustificare la disparità di trattamento che indubbiamente si viene ad operare tra situazioni eguali», donde l'ipotizzata violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale;

che il rimettente ipotizza, poi, la violazione anche dell'art. 24 Cost., atteso che la *translatio iudicii* in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio «indiscutibilmente comporta un ingiustificato aggravio organizzativo e di costi» a carico dei soggetti «incisi dai provvedimenti adottati dagli organi governativi e dai commissari nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

che, inoltre, le norme censurate, contravvenendo all'esigenza «del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa», si porrebbero in contrasto anche con l'art. 125 Cost., che intende garantire una distribuzione territoriale delle controversie tale da agevolare il ricorso alla giustizia amministrativa, «in sostanziale coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall'art. 24 della Costituzione»;

che il suddetto parametro costituzionale sarebbe, difatti, svuotato di contenuto, «creando una sorta di gerarchia» tra il Tribunale regionale amministrativo del Lazio e gli altri tribunali e recando un *vulnus* anche al principio del «giusto processo», «quale desumibile dal testo novellato dell'art. 111 della Costituzione»;

che, infine, il rimettente deduce la violazione dell'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana, atteso che l'impugnativa dei «provvedimenti adottati da organi dello Stato centrale, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con efficacia territoriale limitata alla Regione Siciliana» rientra certamente tra quegli «affari concernenti la Regione» che, ai sensi della predetta disposizione statutaria, sono devoluti, in sede di appello, alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

che, conseguentemente, lo spostamento delle controversie di primo grado al Tribunale regionale amministrativo del Lazio, comportando, di riflesso, anche il mutamento del giudice d'appello, viene ad incidere sul «plesso giurisdizionale» costituito dal Tribunale regionale amministrativo della Sicilia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ritenuto «un vero e proprio comparto dotato di competenza funzionale a conoscere di tutte le controversie insorgenti nell'ambito territoriale». Orbene, la deroga a tale competenza funzionale si pone in contrasto con il predetto parametro costituzionale allorché risulti, come nella specie, «non assistita da adeguato supporto parimenti di rango costituzionale»;

che un'autonoma censura è, invece, quella che investe «il regime transitorio previsto dalle disposizioni in esame» (ed operante anche nel giudizio *a quo*), atteso che, interessando lo spostamento della competenza — ai sensi, in particolare, del comma 2-*quater* del censurato art. 3 — anche i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore delle norme censurate, risulterebbe violato l'art. 25 Cost., essendo la controversia sottratta al «giudice naturale precostituito per legge»;

che anche con l'ordinanza r.o. n. 235 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, torna a censurare la disciplina processuale recata dalle disposizioni in esame, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost., e con l'art. 23 dello statuto regionale di autonomia;

che il rimettente, in punto di fatto, premette di essere chiamato a giudicare della legittimità di due ordinanze emesse da un commissario ad acta, incaricato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica nella Regione Sicilia del compimento delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato nel cosiddetto ambito territoriale ottimale di Messina, nonché della conseguenziale attività amministrativa posta in essere dallo stesso Commissario delegato;

che in ordine alla supposta illegittimità costituzionale delle norme censurate il rimettente svolge considerazioni pressoché identiche a quelle oggetto dell'ordinanza n. 579 del 2006;

che, del pari, con altre cinque ordinanze di rimessione (r.o nn. 236, 296, 297, 298 e 299 del 2007), il medesimo Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale pressoché identiche a quella oggetto dell'ordinanza da ultimo citata;

che il rimettente risulta investito, anche in ciascuno di questi cinque ulteriori giudizi, dell'impugnativa di ordinanze emesse da un commissario ad acta, incaricato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica nella Regione Sicilia del compimento delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato nel cosiddetto ambito territoriale ottimale di Messina, nonché della consequenziale attività amministrativa posta in essere dallo stesso Commissario delegato;

che l'omogeneità delle controversie devolute al suo esame ha, pertanto, indotto il giudice *a quo* a proporre le medesime censure, in ordine ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 3 del d.l. n. 245 del 2005, già sopra illustrate;

che è intervenuto in ciascun giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che assume, in particolare, la difesa erariale l'infondatezza della censura formulata ai sensi dell'art. 3 Cost. sul presupposto della (pretesa) «irragionevole disparità di trattamento (nella individuazione del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente) tra provvedimenti adottati in via ordinaria e provvedimenti emanati in situazioni di emergenza», ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «attesa la evidente disomogeneità tra le due situazioni poste a raffronto»;

che la difesa dello Stato, difatti, «giustifica la diversità della contestata disciplina» in quanto espressione di una scelta «non arbitraria», giacché assunta in funzione della ragionevole «esigenza di concentrare in un unico giudice di primo grado, anche nella fase cautelare, la pronta e uniforme cognizione delle controversie» in esame, relative a provvedimenti caratterizzati, per loro natura, dalla finalità di realizzare «interventi miranti a fronteggiare situazioni emergenziali»;

che l'Avvocatura generale dello Stato esclude, inoltre, l'esistenza del paventato contrasto con l'art. 24 Cost., atteso che il maggior aggravio ed i più rilevanti costi destinati ad essere sopportati dai destinatari dei provvedimenti in questione, oltre a costituire «conseguenze di mero fatto», non integrano l'evenienza della impossibilità o dell'estrema difficoltà dell'esercizio del diritto di difesa, idonea a concretare la violazione dell'evocato parametro costituzionale;

che, d'altra parte, neppure si potrebbe ipotizzare — secondo la difesa erariale — che le disposizioni censurate violino l'art. 125 della Carta fondamentale, in quanto esso «non preclude certamente al legislatore statale di individuare non irragionevolmente, per determinate «categorie» di controversie, particolari criteri di riparto della competenza territoriale tra giudici di primo grado», derogando a quelli di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;

che, analogamente, sarebbe da escludere anche il contrasto con l'art. 23 dello statuto regionale, che esprime «soltanto la necessità» che in Sicilia sia istituita «una particolare articolazione del giudice amministrativo di secondo grado», e che non implica anche il riconoscimento, in suo favore, di una generale «competenza a conoscere ogni tipo di controversia», incluse quelle che — come nella specie — «non hanno alcun rapporto con la materia regionale»;

che, infine, l'Avvocatura generale dello Stato nega che il comma 2-*quater* dell'art. 3, nella parte in cui estende la nuova disciplina anche ai processi in corso, violi il principio del giudice naturale, e ciò non solo perché la norma censurata fa in ogni caso (temporaneamente) salva «l'efficacia dei provvedimenti cautelari eventualmente adottati dal giudice già competente», ma soprattutto perché la disposta *translatio iudicii* non potrebbe intendersi come diretta alla arbitraria successiva indicazione di un giudice diverso «appositamente istituito per quella controversia e per quelle parti, con una scelta idonea ad essere orientata in vista di un determinato giudizio», evenienza che la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 460 del 1994) individuerrebbe come la sola idonea ad integrare il contrasto con il suddetto principio costituzionale;

che si sono costituite — nel giudizio originato dall'ordinanza r.o. n. 80 del 2007 — l'associazione Legambiente, Comitato Regionale Siciliano, e la «Sicilpower» S.p.a.: la prima, parte ricorrente nel giudizio principale, ha insistito per l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale, la seconda, controinteressata nel medesimo giudizio, ha chiesto invece il rigetto della questione;

che sempre la società «Sicilpower», con memoria depositata il 3 ottobre 2007, sottolineando come la questione sollevata sia identica a quella decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 237 del 2007, ha chiesto che la stessa sia dichiarata non fondata;

che, infine, nei soli giudizi originati dalle ordinanze r.o. nn. 185 e 237 del 2007, si è costituita la società «Tifeo Energia Ambiente», controinteressata in entrambi i giudizi principali, per chiedere il rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ventinove ordinanze, ha sollevato — in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 — questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;

che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi, atteso che la loro comunanza di oggetto ne giustifica l'unitaria trattazione;

che, quanto al merito delle censure formulate dal giudice rimettente, deve osservarsi come questa Corte, con sentenza n. 237 del 2007, abbia già escluso la fondatezza di analoghi dubbi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disciplina processuale in contestazione;

che, in primo luogo, le motivazioni della citata sentenza n. 237 del 2007 possono essere qui richiamate in relazione all'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost., prospettata adducendo tanto l'esistenza di una supposta «disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali» (giacché le disposizioni censurate riserverebbero un trattamento ingiustificatamente differenziato ai «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria, dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o *sub* regionali»), quanto l'irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore, poiché «lo spostamento della competenza su questa materia è irrazionalmente solo parziale», giacché riguarderebbe unicamente «le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenza»;

che, tuttavia, in ordine alla presunta disparità di trattamento alla quale le norme in contestazione sottoporrebbero «situazioni eguali di fronte alla tutela giurisdizionale», può in questa sede ribadirsi come sia «proprio l'avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, ex art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992», a costituire «l'elemento caratterizzante la fattispecie oggetto della censurata disciplina, impedendo, così, di ravvisare quel profilo di omogeneità tra tale ipotesi e quella — con cui essa viene posta a confronto — dell'ordinario esercizio dei poteri amministrativi», profilo che rappresenta, invece, «il presupposto indispensabile ai fini della loro valutazione comparativa» (così la sentenza n. 237 del 2007);

che in relazione, invece, al supposto difetto di ragionevolezza, questa Corte ha già rilevato come i giudizi rimettenti «non si sono posti alla ricerca di una differente interpretazione» che — «sulla base, peraltro, della semplice lettera della norma» — consenta di ritenere sottoposta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio «anche l'impugnativa dei provvedimenti dichiarativi dello stato di emergenza, qualunque sia il loro ambito territoriale di efficacia, attesa, tra l'altro, la loro natura di atti presupposti» (così, nuovamente, la sentenza n. 237 del 2007);

che, del pari, manifestamente infondata è la censura sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. e motivata, sostanzialmente, in base al duplice assunto che la *translatio iudicii* in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio violerebbe «il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni» e doterebbe «la parte soccombente nel giudizio cautelare» — radicatosi nuovamente innanzi al T.a.r. del Lazio, sede di Roma, il giudizio già pendente innanzi al t.a.r. locale, e dallo stesso definito quanto alla domanda di concessione del provvedimento ex art. 21 della legge n. 1034 del 1971 — «di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico» per porre in discussione la decisione già adottata sulla domanda cautelare;

che, tuttavia, in relazione al primo di tali profili, la sentenza n. 237 del 2007 ha osservato come il denunciato inconveniente non costituisca un «grave ostacolo» al conseguimento della tutela giurisdizionale», non concretizzando quella condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione» suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale»;

che in ordine, invece, al secondo profilo di censura questa Corte ha rimarcato «la possibilità di interpretare la norma in conformità con quanto previsto dall'art. 21, tredicesimo comma, della legge n. 1034 del 1971; nel senso cioè che l'efficacia del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale locale sia destinata a venire meno, in tutto o in parte, non in forza di una revisione da compiersi necessariamente da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale in tal modo assumerebbe una anomala funzione di giudice di secondo grado rispetto a provvedimenti emessi da un organo giurisdizionale equiordinato, bensì in forza di una decisione da prendere sulla base degli ordinari presupposti previsti dall'ordinamento del processo amministrativo per la modificazione o revoca di precedenti misure cautelari già concesse» (sentenza n. 237 del 2007);

che le considerazioni appena svolte consentono, inoltre, di superare anche uno degli argomenti addotti a sostegno dell'ipotizzata violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., e cioè quello basato sul rilievo secondo cui la riforma dei provvedimenti cautelari già assunti, «ad opera di un organo giurisdizionale pariordinato a quelli di provenienza» — nel rappresentare un «rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppiante del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo)» — darebbe luogo ad «un anomalo percorso» che, nella misura in cui «stravolge l'ordinario iter giudiziario», violerebbe il principio del «giudice naturale»;

che quanto, invece, all'argomento secondo cui «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici» deve essere «dettata da normativa del tempo anteriore alla istituzione del giudizio» è sufficiente ribadire che il principio costituzionale del giudice naturale «viene rispettato» allorché «la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento — e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” — che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 237 del 2007);

che, del pari, è manifestamente infondata la questione concernente la presunta violazione dell'art. 111 Cost., motivata in base al duplice argomento che le disposizioni censurate, creando «una sorta di gerarchia» tra il Tribunale regionale amministrativo per il Lazio e gli altri tribunali, recherebbero un *vulnus* al principio del «giusto processo» e contravverrebbero alla regola generale applicabile ad ogni giudizio, compreso quello cautelare, secondo cui, ad una sua prima fase, deve seguirne una d'appello, e non già «una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado»;

che in ordine a tale doglianza — a parte, evidentemente, il rilievo che valgono qui le stesse considerazioni svolte circa l'asserita violazione dell'art. 24 Cost. — può ribadirsi, ancora una volta, quanto osservato nella sentenza n. 237 del 2007, ovvero «che tali censure non sono dotate di una propria autonomia rispetto all'ipotizzata violazione dell'art. 125 della Carta fondamentale»;

che in relazione, poi, proprio a tale censura non può che tornarsi a sottolineare che «l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa», esistendo, nella specie, «ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa» (sentenza n. 237 del 2007);

che, difatti, tali ragioni sono state individuate — sempre nella citata sentenza — «nel peculiare regime che connota le situazioni di emergenza — e particolarmente quelle di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992», atteso che, ricorrendo tale evenienza, «i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell'amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come *longa manus* del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte»;

che, d'altra parte, neppure può ravvisarsi la denunciata violazione dell'art. 23 dello statuto regionale di autonomia (motivata dall'odierno rimettente in base all'assunto che l'impugnativa dei «provvedimenti adottati da organi dello Stato centrale, nelle situazioni di emergenza» rientra certamente tra queglii «affari concernenti la Regione» che, ai sensi della predetta disposizione statutaria, sarebbero devoluti, in sede di appello, alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa);

che, difatti, la più volte citata sentenza n. 237 del 2007 ha chiarito che la predetta norma statutaria «stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la regione», sicché «l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non viola l'art. 23 dello statuto siciliano»;

che, pertanto, non essendo state prospettate — in relazione a nessuna delle censure formulate dal giudice rimettente — argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, si impone, nel caso di specie, la declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni sollevate;

che, difatti, non presenta carattere di novità neppure la censura prospettata con riferimento alla «contraddittorietà e disparità di trattamento processuale» e motivata in base all'assunto che la disciplina in esame «utilizza lo stesso trattamento per situazioni del tutto differenti quanto ad ambito territoriale e livello e qualità degli interessi pubblici coinvolti», in tal modo ponendosi in contrasto anche con l'art. 117 Cost., poiché «finisce per attribuire rilievo nazionale anche a questioni riservate alla competenza regionale»;

che, difatti, in relazione a tale censura — ed a prescindere dal rilievo che tale parametro costituzionale non è esplicitamente menzionato nei dispositivi delle ordinanze di rimessione che pure ad esso fanno riferimento, sicché la sua evocazione (peraltro del tutto generica), lungi dall'integrare un'autonoma censura, appare piuttosto un argomento volto a corroborare la doglianza relativa al difetto di ragionevolezza della disciplina censurata — è sufficiente osservare che è «nel peculiare regime che connota le situazioni di emergenza — e particolarmente quelle di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992 — che deve essere, in definitiva, ricercata la *ratio* che ispira la disciplina processuale in esame» (sentenza n. 237 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate — in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 — dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 419

Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari - Riproposizione di ricorso già ammesso e poi dichiarato improcedibile - Inammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 25 luglio 2005 (doc. IV-*quater*, n. 117).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 25 luglio 2005 (doc. IV-*quater*, n. 117), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Carlo Taormina nei confronti di Luciano Garofano, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, depositato in cancelleria il 18 luglio 2007 ed iscritto al n. 10 del registro conflitto tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che, con ricorso del 10 marzo 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 25 luglio 2005 (doc. IV-*quater*, n. 117) con la quale — in conformità alla proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni — è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Carlo Taormina è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, riguardano opinioni espresse dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente osserva di essere chiamato a giudicare il predetto deputato per il reato sopra indicato commesso nei confronti del tenente colonnello L. G., nella qualità di comandante del reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri, il quale, con querele proposte rispettivamente il 26 luglio ed il 19 novembre 2004, ha ritenuto che la sua reputazione fosse stata offesa da ripetute dichiarazioni riportate dagli organi di stampa e dalla televisione;

che il G.i.p. del Tribunale di Milano rileva che il ricorso ripropone l'identico conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso il 20 marzo 2006 nel corso dello stesso procedimento e dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 378 del 2006 e, successivamente, improcedibile con l'ordinanza n. 134 del 2007, per il mancato rispetto del termine di venti giorni fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che il ricorrente ritiene sia possibile sollevare nuovamente il conflitto, non essendosi questa Corte pronunciata sul merito dello stesso e permanendo l'interesse a ricorrere, stante l'immutata situazione processuale;

che il G.i.p. del Tribunale di Milano precisa che la vicenda trae origine dal processo penale in corso di svolgimento per l'omicidio di S. L., avvenuto a Cogne, processo nel quale il deputato svolgeva l'incarico di difensore;

che dai capi di imputazione emerge che il deputato avrebbe in più occasioni offeso la reputazione del tenente colonnello L. G., accusandolo di aver manomesso un reperto utilizzato nel corso di un'indagine peritale compiuta nel menzionato processo penale;

che, ad avviso del ricorrente, ai fatti per cui è in corso tale processo non sarebbe applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione e che, quindi, la delibera di insindacabilità impugnata sarebbe viziata;

che, in particolare, le dichiarazioni oggetto di imputazione non sarebbero ricollegabili all'interrogazione del 22 aprile 2002 rivolta dal parlamentare al Ministro della giustizia, nella quale si ipotizzava che i «soggetti interessati» alle indagini relative all'omicidio di S. L. non avevano adottato, nell'immediato, le necessarie cautele affinché il luogo del delitto venisse preservato da possibili inquinamenti probatori;

che il citato atto tipico, a parere del ricorrente, risulta finalizzato alla possibile attivazione dei poteri disciplinari attribuiti al Ministro della giustizia nei confronti dei magistrati del Tribunale di Aosta, risultando, quindi, esso estraneo a valutazioni in ordine al comportamento tenuto dal tenente colonnello L. G., incaricato dal pubblico ministero di svolgere indagini peritali;

che la mancanza del nesso funzionale, infine, sarebbe resa palese dal fatto che le dichiarazioni del parlamentare asseritamente diffamatorie, oltre ad essere successive di due anni rispetto al citato atto di funzione, trovano il proprio fondamento in una serie di conoscenze specifiche che lo stesso deputato non poteva possedere se non in quanto difensore nell'ambito del processo per l'omicidio di Cogne, ossia a titolo privato e professionale, senza alcun collegamento col mandato parlamentare.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esiste «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che, in via preliminare, occorre osservare che il G.i.p. del Tribunale di Milano ripropone, in riferimento alla delibera della Camera dei deputati del 25 luglio 2005 (doc. IV-quater, n. 117), il medesimo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato già dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 378 del 2006 e, successivamente, improcedibile con l'ordinanza n. 134 del 2007, a causa del ritardo con il quale sono stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che il ricorrente ritiene sia possibile la riproposizione del conflitto, stante la persistenza dell'interesse a ricorrere, in ragione dell'immutata situazione processuale e dell'assenza di una pronuncia nel merito di questa Corte;

che la tesi del ricorrente risulta priva di fondamento, in quanto non tiene conto che la *ratio* del divieto di riproposizione del conflitto risiede nell'«esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti»; ciò al fine di evitare il permanere di una situazione di conflittualità tra poteri e il procrastinarsi di una situazione di incertezza e non definitività dei rapporti (sentenza n. 116 del 2003; ordinanze n. 143 del 2005; n. 40 del 2004; numeri 188 e 153 del 2003);

che, pertanto, l'attuale ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano ripropone nei confronti della Camera dei deputati il medesimo conflitto già dichiarato improcedibile per tardività del deposito degli atti, va dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 420

Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratto, atto e negozio giuridico - Contratti di locazione di beni immobili - Nullità in caso di omessa registrazione - Denunciata violazione del diritto del locatore di agire in giudizio, poiché condizionato ad un adempimento di natura meramente fiscale - Inconferenza del parametro costituzionale invocato, supportato, come mero argomento, dall'adombrata irragionevolezza della norma censurata - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346.
- Costituzione, art. 24 (art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2005), promosso con ordinanza del 1° giugno 2006 dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento civile vertente tra Puma Francesco e Lapicciarella Luca Angelo, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, edizione straordinaria del 26 aprile 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 1° giugno 2006, il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2005), per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perché, subordinando la validità del rapporto civilistico di locazione all'adempimento di un onere, qual è la registrazione, che ha finalità esclusivamente fiscali, condizionerebbe all'adempimento di tale onere l'esercizio del diritto del locatore di agire in giudizio;

che il rimettente riferisce che il procedimento *a quo* ha avuto origine da una intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida;

che l'intimante ha dedotto che l'unità immobiliare in questione era condotta in locazione dall'intimato, in forza di contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, sottoscritto il 5 luglio 2005 per la durata di un anno, per il canone di euro 150,00 trimestrali; che il conduttore si era reso moroso nel pagamento del canone relativo a due trimestri, per l'importo di euro 300,00; che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 663 del codice di procedura civile il procuratore dell'intimante, stante l'assenza del convenuto e la ritualità della notifica, aveva chiesto la pronuncia di ordinanza di convalida di sfratto;

che il giudice *a quo*, rilevata la mancata registrazione del contratto sottoscritto tra le parti, alla luce dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, nonché degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e ritenuta la nullità del contratto, ha provveduto, ai sensi degli artt. 426 e 667 cod. proc. civ., disponendo il mutamento del rito ed assegnando alle parti termine per il deposito delle memorie integrative;

che, nelle more dell'udienza di discussione, l'attore ha provveduto alla registrazione del contratto e, in sede di memoria integrativa ha chiesto che, previo accertamento del grave inadempimento del conduttore, il Tribunale pronunci la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del convenuto al rilascio dell'immobile;

che la parte attrice ha sottolineato la efficacia retroattiva della tardiva registrazione del contratto che, quale mera condizione di esigibilità del canone, consentirebbe al locatore di percepire retroattivamente tutti i canoni maturati successivamente alla regolarizzazione fiscale, non inficiando l'accertamento dell'inadempimento del conduttore — rimesso all'ordinaria azione di cognizione successiva al mutamento del rito — e, quindi, la pronuncia di risoluzione;

che il giudice *a quo* rileva che l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 prevede che «I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati»; che, inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, sono soggetti a registrazione «a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nel comma primo dell'art. 3»; che il successivo art. 3, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che sono soggetti a registrazione «i contratti verbali: a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite»; che, secondo l'art. 5 della Parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti di «locazione e affitti di beni immobili: a) quando hanno per oggetto fondi rustici; [...] b) in ogni altro caso»;

che, pertanto, dalla lettura coordinata di tali disposizioni, si evincerebbe la nullità di tutti i contratti di locazione, ovvero dei contratti che costituiscono diritti relativi di godimento, sottoscritti in data successiva al 1° gennaio 2005 e non registrati;

che, a fronte della declaratoria di nullità, non è espressamente prevista la possibilità di un'eventuale registrazione tardiva, con effetti sananti *ex tunc*;

che il rimettente sospetta, conseguentemente, che l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 si ponga in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, in quanto, subordinando il rapporto civilistico all'adempimento di un onere, qual è la registrazione, previsto esclusivamente a fini fiscali, condizionerebbe l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale del locatore all'adempimento di un onere tributario, violando così il suo diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti;

che, osserva il giudice *a quo*, la verifica dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione è del tutto estranea alle finalità del giudizio principale, diretto all'accertamento dell'inadempimento da parte del conduttore degli obblighi nascenti dal contratto di locazione e, quindi, ad una pronuncia di risoluzione del rapporto cui consegue il rilascio dell'immobile occupato, essendo invece la nullità diretta a colpire e disincentivare i comportamenti di coloro che, non provvedendo alla registrazione del contratto, pongono in essere locazioni produttive di redditi non dichiarati ai fini delle relative imposte;

che il tenore letterale della norma censurata — prosegue il rimettente — induce a ritenere che la stessa abbia previsto la nullità in tutti i casi di omessa registrazione del contratto di locazione, introducendo un'ipotesi di nullità del tutto estranea rispetto a quelle codificate, di cui all'art. 1418 del codice civile, determinate dalla mancanza dei requisiti essenziali del contratto, ovvero dalla illiceità degli stessi;

che tale previsione avrebbe subordinato gli effetti del contratto di locazione all'esistenza di un requisito estraneo successivo alla manifestazione di volontà delle parti e alla formazione del contratto, individuando un ulteriore elemento costitutivo del contratto, oltre a quelli codificati e previsti dall'art. 1325 cod. civ.

che la previsione della sanzione della nullità, collegata alla violazione di un incombente di natura fiscale, pare al rimettente irragionevole, nella misura in cui determina la caducazione del contratto per effetto dell'omissione di un adempimento di natura tributaria imposto ad entrambe le parti, successivo alla formazione del sinallagma contrattuale e, peraltro, affidato alla competenza di un organo amministrativo estraneo alla negoziazione;

che il dubbio di costituzionalità della disposizione censurata si pone — secondo il giudice *a quo* — anche alla luce degli effetti che un'eventuale declaratoria di nullità produrrebbe nel rapporto tra le parti, investendo in radice il contratto, e determinando, da un lato, la perdita del diritto del locatore di ricevere il canone di locazione e, dall'altro, qualificando lo stesso conduttore quale occupante *sine titulo* con diritto alla restituzione di tutto quanto versato in precedenza in forza del contratto inesistente;

che il tenore letterale (e testuale) della norma non consentirebbe di ritenere condivisibili le opzioni ermeneutiche — avanzate nell'immediatezza dell'entrata in vigore delle disposizioni denunciate — secondo le quali il contratto non registrato non sarebbe affetto da nullità, ma solo sottoposto alla condizione sospensiva della registrazione, con la conseguenza che, adempiuto tale onere, lo stesso riacquisterebbe efficacia *ex tunc*, ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., producendo gli effetti tipici del rapporto di locazione dalla data della stipula;

che, atteso il diverso tenore letterale della norma denunciata rispetto alla previsione contenuta nell'art. 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'irragionevolezza della norma non pare al rimettente esclusa neppure alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata e adeguatrice, così come offerta dalle argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16089 del 27 ottobre 2003;

che il dubbio di illegittimità costituzionale emergerebbe anche alla luce delle implicazioni scaturenti dal disposto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, e dalla previsione di cui all'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani);

che, a fronte della nullità assoluta dei contratti non registrati, il comma 6 dell'art. 13 della legge n. 431 del 1998 — nella parte in cui prevede, per i contratti di locazione ad uso abitativo, che «i riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è l'obbligo di registrazione del contratto stesso» — dovrebbe intendersi implicitamente abrogato per i soli contratti ad uso abitativo non scritti stipulati successivamente al 1° gennaio 2005;

che parimenti, a fronte di detta nullità, il conduttore di un immobile locato ad uso diverso da quello abitativo perderebbe il diritto all'indennità di avviamento riconosciuta dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978;

che secondo il giudice *a quo*, inoltre, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio e da parte di chiunque vi abbia interesse, la possibile declaratoria di nullità del contratto non registrato esporrebbe il conduttore ad una situazione di incertezza, trovandosi lo stesso esposto al rischio di veder caducato il proprio contratto di locazione ad opera di un terzo, acquirente dell'immobile già locato con contratto non registrato;

che le considerazioni svolte non possono non tenere conto di quanto già evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 333 del 2001, nella parte in cui ha ribadito l'incontestabile principio secondo il quale gli oneri tributari non possono costituire condizioni per l'esercizio di un diritto del tutto estraneo al motivo dell'imposizione fiscale, e ha confermato la necessità di distinguere tra gli oneri imposti ai fini di un migliore e più efficiente svolgimento del processo e quelli del tutto estranei alle finalità processuali, non sussistendo alcuna connessione tra adempimenti fiscali e finalità insite nel processo ordinario;

che, ad avviso del rimettente, la questione sollevata è rilevante ai fini della decisione della controversia, in quanto, non distinguendo la norma censurata tra contratti di locazione a seconda che abbiano ad oggetto immobili destinati ad uso abitativo ovvero ad uso diverso, l'obbligo della registrazione e la conseguente declaratoria di nullità investe ogni rapporto di locazione sorto in data successiva al 1° gennaio 2005;

che, di conseguenza, la decisione circa la legittimità costituzionale della norma stessa appare preliminare e decisiva ai fini della valutazione della fondatezza o meno della domanda di risoluzione proposta dal locatore avente ad oggetto un contratto ad uso diverso da quello abitativo stipulato dalle parti in data successiva al 1° gennaio 2005 e, come tale, soggetto alla disciplina di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, osservando che la norma denunciata non introduce una condizione al diritto di agire in giudizio, ma opera sul piano sostanziale, limitandosi a sancire una nullità non prevista dal codice civile, con la conseguenza che tale norma non introduce ostacoli all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ma eleva la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.

Considerato che il Tribunale ordinario di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2005), nella parte in cui prevede che i contratti di locazione sono nulli se non sono registrati, pur ricorrendo i presupposti per effettuare tale registrazione, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perché, subordinando il rapporto civilistico all'adempimento di un onere, quale è la registrazione, che ha finalità esclusivamente fiscali, condizionerebbe all'adempimento di tale onere l'esercizio del diritto del locatore di agire in giudizio;

che viene, inoltre, adombrata — in assenza, peraltro, di formale evocazione del parametro di cui all'art. 3 Cost. — la irragionevolezza della norma censurata, in quanto la previsione della sanzione della nullità, collegata alla violazione di incumbenti di natura fiscale, determinerebbe la caducazione del contratto per effetto dell'omissione di un adempimento di natura tributaria imposto ad entrambe le parti, successivo alla formazione del sinallagma contrattuale e affidato alla competenza di un organo amministrativo estraneo alla negoziazione;

che la censura relativa alla violazione dell'art. 24 Cost. è manifestamente infondata per l'inconferenza del parametro costituzionale invocato, dal momento che nell'ordinanza non viene chiarito sotto quale profilo sia prospettata la violazione della citata disposizione costituzionale, stante il carattere sostanziale della norma denunciata, che non attiene alla materia delle garanzie di tutela giurisdizionale, limitandosi a sancire una nullità non prevista dal codice civile;

che tale norma, come esattamente rilevato dalla difesa erariale, non introduce ostacoli al ricorso alla tutela giurisdizionale, ma eleva la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. (nello stesso senso, per l'infondatezza della questione quando sia invocato, con particolare riguardo all'art. 24 Cost., un parametro inconferente, *ex plurimis*, ordinanze numeri 181 e 180 del 2007, n. 297 del 2004, n. 940 del 1988);

che il richiamo alla irragionevolezza della norma censurata costituisce un mero argomento teso a supportare la denunciata violazione dell'art. 24 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2005), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 421

Ordinanza 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Famiglia - Divorzio - Modifica delle condizioni - Assegnazione della casa familiare - Cessazione automatica del diritto al godimento nel caso che l'assegnatario contragga nuove nozze o conviva *more uxorio* - Esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice - Lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona, dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché del diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori - Omessa descrizione della fattispecie e conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 155-*quater*, secondo comma, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155-*quater*, secondo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2006 dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio sul ricorso proposto da Baruzzo Fabrizio c. Carugati Bianca, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Busto Arsizio — nel corso di un giudizio avente ad oggetto la modifica delle condizioni fissate nella sentenza di divorzio, e, in particolare, la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale, ai sensi del disposto di cui al capoverso dell'art. 155-*quater* del codice civile, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), in considerazione del rapporto di convivenza instaurato, a decorrere dal giugno 2004, dalla stessa resistente con altro soggetto — con ordinanza del 20 ottobre 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-*quater*, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza *more uxorio* od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo all'ex coniuge assegnatario della stessa, con esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice;

che il rimettente, preso atto che il primo comma della norma censurata sancisce il principio secondo cui «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli», in ciò ponendosi nel solco della *ratio* sottesa alla previgente normativa ed agli indirizzi giurisprudenziali formati sulla stessa, ravvisabile nell'esigenza di «preservare per quanto possibile e opportuno la continuità delle abitudini domestiche», rileva la irrazionalità e la contraddittorietà insite nella scelta legislativa di sacrificare, in modo pressoché automatico e perentorio, l'interesse stesso che la norma si ripromette di tutelare in via primaria, nell'ipotesi di celebrazione di nuove nozze o di inizio di una convivenza *more uxorio* da parte dell'ex coniuge assegnatario della casa;

che detto automatismo, deduce il rimettente, impedisce al giudice ogni valutazione delle concrete circostanze del caso, nonché ogni bilanciamento tra l'interesse della prole a conservare il proprio *habitat* domestico e quello del coniuge non assegnatario a riacquistare la libera disponibilità del bene, ossia tra il diritto, di valenza altamente personalistica, dei figli ad usufruire dell'ambiente domestico con cui hanno instaurato un legame affettivo, e quello prettamente patrimoniale del titolare di un diritto dominicale sull'immobile;

che il Tribunale rimettente osserva che la sottrazione al giudice di ogni margine di discrezionalità risulta a maggior ragione di dubbia opportunità e ragionevolezza, alla stregua dell'applicabilità della norma censurata anche in quei casi (come quello oggetto del procedimento a quo) in cui l'instaurazione del rapporto di convivenza *more uxorio* (ovvero la celebrazione delle nuove nozze) risalga ad epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui si tratta, con il conseguente rischio di una destabilizzazione di consolidati vincoli affettivi tra la prole ed il nuovo compagno/coniuge del genitore assegnatario, sorti nel contesto dell'*habitat* domestico, di tal che la nuova unione del genitore viene automaticamente e drasticamente sanzionata per il solo fatto della sua esistenza, e non già nelle sole ipotesi in cui la stessa rechi disagio, se non pregiudizio, ai figli;

che, ciò posto, il Collegio rimettente ritiene la disposizione in questione di dubbia compatibilità anzitutto con l'art. 2 Cost., giacché la sfera personale del coniuge assegnatario verrebbe a trovarsi gravemente ed ingiustificatamente pregiudicata, sotto il profilo della libertà di contrarre matrimonio o di convivere *more uxorio*, di fronte alla prospettiva sicura di perdere il godimento della casa coniugale, con conseguente determinazione di un nocumento anche a carico dei figli;

che andrebbe, inoltre, ravvisata la esistenza di un possibile profilo di incostituzionalità della norma censurata in riferimento all'art. 3 Cost., per la introduzione di una inammissibile disparità di trattamento tra la prole di un soggetto che non abbia contratto nuove nozze o iniziato una convivenza e la prole di un soggetto che abbia optato per una nuova unione, in tal modo facendo gravare sui figli le conseguenze pregiudizievoli delle scelte esistenziali dei loro ascendenti;

che si adombra, infine, il contrasto della norma censurata con l'art. 30 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori, posto che, proprio nella prospettiva dell'art. 155-*quater* cod. civ., l'assegnazione della casa familiare assume a forma di contributo al mantenimento della prole.

Considerato che il Tribunale ordinario di Busto Arsizio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 155-*quater*, secondo comma, del codice civile, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza *more uxorio* od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo all'ex coniuge assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice, per violazione: *a*), dell'art. 2 Cost., per il grave ed ingiustificato pregiudizio alla sfera personale del coniuge assegnatario sotto il profilo della libertà di contrarre matrimonio o di convivere *more uxorio* di fronte alla prospettiva sicura di perdere il godimento della casa coniugale, con la conseguente determinazione di un nocumento anche a carico dei figli; *b*), dell'art. 3 Cost. per la introduzione di una inammissibile disparità di trattamento tra la prole di un soggetto che non abbia contratto nuove nozze o iniziato una convivenza e quella di un soggetto che abbia, invece, optato per una nuova unione, in tal modo facendo gravare sui figli le conseguenze pregiudizievoli delle scelte esistenziali dei loro ascendenti; *c*), dell'art. 30 Cost., per il contrasto con il diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori, posto che, proprio nella prospettiva dell'art. 155-*quater* cod. civ., l'assegnazione della casa familiare assume a forma di contributo al mantenimento della prole;

che l'ordinanza di rimessione manca di una compiuta descrizione della fattispecie, non facendosi neppure riferimento, in essa, alla presenza, nella specie, di figli ed alla minore o maggiore età degli stessi;

che, per costante giurisprudenza, è manifestamente inammissibile la questione sollevata ove, come nella ipotesi di omessa descrizione della fattispecie, sia impedito di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione (*ex plurimis*, ordinanze n. 132, n. 129, n. 127, n. 92, n. 91, n. 72 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, secondo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1373

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 46

*Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 ottobre 2007
(dal Presidente del Consiglio dei ministri)*

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Programmazione e progettazione - Obbligo di redazione e approvazione di un programma triennale per i lavori di importo superiore ai 200.000 euro, anziché di importo superiore ai 100.000 euro come stabilito nella legge statale - Inserimento dei lavori nell'elenco annuale in base al solo studio di fattibilità per i lavori di importo inferiore ai 2.000.000 di euro, anziché di importo inferiore a 1.000.000 di euro come stabilito nella legge statale - Ricorso del Governo - Lamentato snaturamento degli obblighi di programmazione imposti dalla legge statale, con inserimento in programma e finanziamento di interventi a configurazione tecnico economica indefinita - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in relazione a norme cardine della riforma dei lavori pubblici.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 5, commi 1 e 6.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 128.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Disciplina della progettazione e delle tipologie progettuali - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale avente identica configurazione su tutto il territorio nazionale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza e nella materia dell'ordinamento civile.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 9.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di modalità diverse per limiti e contenuti rispetto a quelle dello Stato - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 91.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento obbligatorio della validazione del progetto ad organismi accreditati secondo i parametri UNI CEI EN nel caso di interventi di valore superiore ai 25.000.000 di euro, anziché di importo superiore a 20.000.000 di euro come stabilito nella legge statale - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 13, commi 3, 4 e 10.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 112.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento di lavori pubblici in cui il corrispettivo è pagato in tutto o in parte mediante cessione di beni immobili - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 16, comma 12.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Verifica dell'anomalia dell'offerta - Richiesta delle giustificazioni a corredo dell'offerta solo ai concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale che prevede l'obbligo di presentazione delle giustificazioni per tutti gli offerenti sin dalla presentazione dell'offerta - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 20, comma 5.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 86.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento secondo una procedura di gara semplificata per i lavori pubblici di importo compreso tra 200.000 e 1.500.000 euro - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale che permette tale forma agevolata solo fino ai 750.000 euro di importo lavori - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 21, comma 1.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 123, comma 1.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Pubblicità e in particolare omessa previsione della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 22, commi 2, 14, 15, 17 e 18.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 66, 122 e 125.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Qualificazione degli esecutori di lavori pubblici - Equivalenza delle imprese tanto se iscritte nell'albo regionale quanto se in possesso della qualificazione conforme alla legge nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 24.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Cause di esclusione dalle gare - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale, vantaggio per le imprese locali - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza, nonché in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 26, comma 2.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Contratto di concessione di lavori pubblici - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 34, comma 1.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 143.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Promotore - Attribuzione al promotore di un diritto di prelazione che gli consente, a parità di condizioni, di essere preferito al vincitore della gara - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale che ha eliminato analoga norma per incompatibilità con l'ordinamento comunitario - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 35, comma 2, e 36.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 153.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Trattativa privata con pubblicazione di bando - Ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma statale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 38, comma 1.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento a trattativa privata senza pubblicazione preventiva di un bando - Ipotesi ulteriore rispetto a quelle previste dalla norma statale - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 39, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 57.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Ricorso alle spese in economia - Ipotesi ulteriore rispetto a quelle previste dalla norma statale, non predeterminata a livello normativo - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 40 e 41.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 125.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Concorsi di idee e concorsi di progettazione - Rinvio a regolamento regionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 46, commi 4 e 7.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Aggiornamento dei prezzi in caso di variazioni oltre certi limiti - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in relazione a norme di riforma economico-sociale.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 51, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 133.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Cauzioni, garanzie e assicurazioni - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di regolazione del mercato e disciplina della concorrenza, e in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 75, 113 e 129.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Contratti - Consegna dei lavori, inizio delle prestazioni, sospensione e dell'esecuzione, subappalti, collaudo e regolare esecuzione delle commesse, collaudo di lavori pubblici - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 57, 58, 59 e 60.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Allegato - Ricorso del Governo - Lamentata difformità rispetto alla disciplina statale che recepisce, copiandoli, i contenuti degli allegati alla direttiva comunitaria - Denunciata violazione dell'obbligo del rispetto del vincolo comunitario.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, allegato I, punti 45,23 - 45,24 e 45,25.
- Costituzione, art. 117; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro Regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale attualmente in carica, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 5, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 34, 35, 36,38, 39, 40, 41, 46, 51, 54, 57, 58, 59, 60 e dell'Allegato I (punti 45.23, 45.24, e 45.25) della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, pubblicata nel BUR n. 26 dell'11 agosto 2007, recante: «Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto».

Nell'esercizio della propria competenza legislativa, la Regione Sardegna ha emanato la legge regionale n. 5/2007 per dettare una disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in dichiarata attuazione della nuova normativa comunitaria.

Detta legge, che consta di ben 74 articoli e di alcuni allegati, si dirige alla amministrazione regionale e ai suoi enti, economici e non economici, alle aziende sanitarie pubbliche, agli enti locali, agli organismi di diritto pubblico, ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di servizi pubblici, ai soggetti operanti nei settori speciali, ed ai privati che realizzano lavori o forniture o servizi finanziati per più della metà con denaro regionale, e vuole disciplinare tutti gli appalti pubblici di qualunque importo che si eseguono sul territorio regionale.

Sono esclusi dall'osservanza della legge solo gli appalti affidati dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti statali.

Senonché, alcune delle norme della legge regionale in questione non appaiono in linea con i principi costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative nella materia.

Ora, è noto che la questione del riparto di competenza legislativa fra Stato e regioni in materia di affidamento ed esecuzione di commesse pubbliche ha avuto di recente un notevole contributo interpretativo ad opera delle sentenze n. 303 e 304 del 2003 e n. 345 del 2004 della Corte costituzionale, nonché una precisa regolamentazione ad opera del c.d. «codice degli appalti» di cui al decreto legislativo n. 163/2006.

In base ai principi desumibili dalle pronunce e dalle norme ora richiamate, è possibile affermare che la materia degli appalti pubblici — ancorché non espressamente menzionata dall'art. 117 della Costituzione — non appartiene per residualità alla competenza legislativa delle regioni.

Come affermato dalla Corte costituzionale a proposito dei lavori pubblici, ma con espressioni e concetti idonei a ricomprendere tutti gli appalti pubblici (e quindi anche servizi e forniture), «si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono, e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative dello Stato, ovvero a potestà legislative concorrenti».

Se dunque si procede a scomporre la disciplina degli appalti pubblici in tutti i suoi momenti (dell'organizzazione, della programmazione, del finanziamento, della scelta del contraente, della sua qualificazione, dell'esecuzione del contratto, delle controversie) si ha che ciascuno di essi può essere ricondotto all'ambito di legislazione cui appartiene la relativa materia, e di conseguenza può essere individuato il soggetto titolare della connessa potestà legislativa.

Per grandi linee, si può affermare dunque che tutto ciò che attiene alla fase dell'affidamento dell'appalto — contenuto dei bandi di gara, criteri di aggiudicazione, disciplina della gara, qualificazione dei concorrenti rientra nel generale concetto di regolamentazione della concorrenza e di regolazione del mercato (ed in questa prospettiva è la genesi

di tutta la normativa comunitaria in materia, nonché la ragione della predominanza di questa sulla normativa interna), regolamentazione che, in quanto tale, appartiene allo Stato in via esclusiva.

In tal senso è espressamente l'orientamento della Corte costituzionale, che ha affermato che l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo le procedure ad evidenza pubblica costituisce la concreta attuazione della pienezza dei rapporti concorrenziali. «Le procedure ad evidenza pubblica, anche alla luce delle direttive della Comunità europea (*cf.* da ultimo, la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi), hanno assunto un rilievo fondamentale per la tutela della concorrenza tra i vari operatori economici interessati alle commesse pubbliche. Viene in rilievo, a questo proposito, la disposizione di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, secondo la quale spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in tema di tutela della concorrenza» (Corte cost. n. 345/2004).

Ed il ragionamento non muta per il fatto che la Regione Sardegna sia regione a statuto speciale.

Nonostante che essa abbia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge costituzionale n. 3/1948 recante il suo statuto speciale, una potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale (categoria, quella dell'interesse regionale dei lavori, mai adeguatamente chiarita), la Corte costituzionale ha più volte affermato il principio per cui qualora una materia attribuita dallo statuto speciale alla competenza primaria della regione interferisca, in tutto o in parte, con un ambito spettante ai sensi dell'art. 117 della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale può incidere sulla materia in questione al fine di garantire standard minimi ed uniformi e di introdurre limiti unificanti (v. Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536, giusto riguardante la Regione Sardegna).

In altri termini, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale attraverso l'emanazione di leggi di riforma economico sociale, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie possono continuare ad imporsi al rispetto delle regioni stesse (Corte costituzionale 21 febbraio 2006, n. 51, ancora nei riguardi della Regione Sardegna).

In questa prospettiva, la tutela della concorrenza e la disciplina dell'ordinamento civile costituiscono proprio materie in cui la competenza legislativa esclusiva dello Stato è irrinunciabile, e dette materie sono senza dubbio interferenti con la materia degli appalti pubblici (sia lavori che servizi e forniture), in modo da non consentire regole contrastanti fra loro sul territorio nazionale, e da imporre pertanto l'intervento unificatore della norma statale.

In altri termini, occorre evitare che il mercato e le sue regole non soffrano della frantumazione conseguente alla pluralità di possibili discipline, articolate secondo le differenziazioni del territorio regionale e ciascuna rispondente a finalità politiche diverse, ed abbiano viceversa una disciplina omogenea ed unitaria su tutto il territorio nazionale.

E certamente il caso delle procedure di affidamento di contratti, pubblici. Ma analogamente va ritenuto con riguardo ad altri aspetti della materia dei contratti pubblici, quali la sottoscrizione del contratto e la sua esecuzione, il subappalto, la disciplina delle controversie.

E infatti evidente che tutta la vicenda contrattuale appartiene alla disciplina civilistica delle obbligazioni, delle loro fonti, del loro adempimento, del loro inadempimento e delle relative conseguenze giuridiche (non a caso il contratto di appalto trova compiuta disciplina negli articoli del codice civile, e l'appalto pubblico è tradizionalmente ritenuto un contratto di diritto privato, ancorché speciale), e come tale rientra a pieno titolo nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, cui spetta, sempre a norma dell'art. 117 della Costituzione, legiferare in tema di ordinamento civile e penale.

Per quanto poi riguarda il subappalto, oltre alla già rilevata considerazione del suo appartenere all'ambito del diritto civile (art. 1656 c.c.), vi è l'ulteriore e non meno rilevante aspetto dell'assoggettamento dell'istituto in questione a normativa speciale (la legge 19 marzo 1990, n. 55) di chiara ispirazione di ordine pubblico, e ciò costituisce ulteriore elemento per ricondurre la disciplina del subappalto nell'esclusiva signoria dello Stato, competente a legiferare sempre ai sensi dell'art. 117 della Costituzione in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Questo è l'assetto delle competenze legislative nella materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture quale risulta dalla più corretta interpretazione dei principi costituzionali, e quale attualmente accolta nella più recente normativa emanata dallo Stato sul punto: l'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Sulla base di questi concetti e considerazioni preliminari e generali, la legge regionale n. 12/2006 che quisi impugna si presenta per molti versi esuberante rispetto alle linee di demarcazione della potestà legislativa tra Stato e regioni tracciata dalla Costituzione, e sembra aver travalicato i limiti della competenza legislativa regionale in materia.

Ciò è avvenuto, secondo la Presidenza del Consiglio ricorrente, in relazione a molteplici norme, che di seguito si elencano e si censurano.

Articolo 5, commi 1 e 6, in relazione all'art. 117, della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale (legge cost. n. 3/1948).

La disposizione in parola prevede che, in sede di programmazione degli appalti, le amministrazioni ed isoggetti pubblici siano tenuti a redigere ed approvare un programma triennale per i lavori di importo superiore ai 200.000,00 euro.

La legge statale invece (art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006) impone l'inserimento nella programmazione dei lavori di importo superiore ai 100.000,00 euro.

La necessità che la realizzazione di lavori pubblici avvenga soltanto in seguito ad un'attenta attività di programmazione, che la programmazione vada di pari passo con la redazione dei progetti, e che la programmazione stessa si ponga in stretta correlazione con la previsione delle risorse in bilancio costituisce uno dei punti più qualificanti di tutta la riforma dei lavori pubblici attuata con la legge dello Stato n. 109/1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici), mirando a far cessare il malcostume amministrativo di svincolare le opere pubbliche da un'attenta analisi dei bisogni della collettività e da una responsabile pianificazione politico finanziaria. Tanto che la realizzazione di lavori pubblici per i quali è obbligatoria la programmazione di regola non può avvenire se un determinato lavoro non sia stato previamente inserito nei programmi.

Innalzare il limite di valore dei lavori per i quali non è obbligatoria la preventiva programmazione, come fa la norma regionale, equivale a sottrarre dalla programmazione una fascia di lavori assai consistente, soprattutto avuto luogo alle ordinarie capacità delle piccole amministrazioni aggiudicatrici, per le quali i lavori di importo inferiore ai 200.000 euro costituiscono la parte più cospicua di attività realizzativi.

La norma regionale, dunque, snatura gran parte degli obblighi di programmazione imposti dalla legge statale, rendendo la programmazione stessa non più obbligatoria per moltissimi lavori pubblici. Ma così facendo, incide su un principio — quello della necessaria stretta relazione tra programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione — che costituisce uno dei cardini della buona amministrazione perseguiti dalla riforma sui lavori pubblici.

Lo stesso dicasi riguardo alla previsione di cui al comma 6 dell'articolo che qui si censura, in virtù del quale l'inserimento di un lavoro nell'elenco annuale (l'altro documento di cui si giova la programmazione delle pubbliche amministrazioni) richiede solo uno studio di fattibilità (sintetica relazione per gli interventi di manutenzione) per i lavori di importo inferiore ai 2.000.000,00 di euro, ed esige il progetto preliminare per i lavori di importo superiore ai 2.000.000,00 di euro, laddove lo stesso limite di discriminazione è individuato dalla legge statale in un milione di euro.

La norma regionale, quindi, esonera un gran numero di lavori pubblici (quelli di importo compreso tra uno e due milioni di euro) dall'obbligo di preventiva progettazione preliminare al fine del loro inserimento in programma, statuendo la sufficienza del mero studio di fattibilità.

Anche qui va ricordato che la corrispondenza tra programmazione e progettazione costituisce cardine della riforma dei lavori pubblici attuata dallo Stato, in quanto tende ad impedire che siano messi in programma e siano finanziati lavori per i quali non sussiste alcuna elaborazione progettuale, e per i quali quindi manchi la necessaria indicazione anche finanziaria (non è infatti inopportuno ricordare che la stima sommaria dei costi di un'opera è documento appartenente alla progettazione preliminare), ma così facendo consente indebitamente che siano inseriti in programma e siano finanziati interventi la configurazione tecnico economica dei quali è pericolosamente indefinita.

Art. 9, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma regionale disciplina la progettazione e le tipologie progettuali in modo difforme da quanto praticato dallo Stato nelle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 163/2006; la disciplina della progettazione è invece competenza esclusiva dello Stato, e — in quanto regola di esecuzione dell'opera pubblica, nonché documento fondamentale del contratto di appalto perché individuatore della prestazione dell'appaltatore — deve trovare identica configurazione su tutto il territorio nazionale.

Art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma regionale regola l'affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, prevedendo (comma 12) che per gli incarichi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario operino le norme regionali della stessa legge n. 5/2007 relative ai servizi sopra soglia, mentre (comma 13) per gli incarichi di valore inferiore al limite comunitario operino regole particolari quali quelle di seguito brevemente descritte.

Gli incarichi di importo inferiore ai 20.000,00 euro sono affidati in via diretta secondo le regole dei contratti in economia, senza gara alcuna e con corrispettivo negoziato tra funzionario pubblico e prestatore di servizi. Gli incarichi

di valore compreso tra 20.000,00 euro e 100.000,00 euro sono affidati senza una particolare formalità concorrenziale, ma nel generico rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e rotazione e all'interno di liste o elenchi, gli incarichi di valore compreso tra i 100.000,00 euro e la soglia comunitaria sono infine affidati con procedura ad evidenza pubblica.

La normativa statale (art. 91 del decreto legislativo n. 163/2006) non conosce una tripartizione del genere, ma si limita a distinguere tra incarichi di valore superiore ed inferiore ai 100.000,00 euro: per i primi valgono le regole dell'affidamento riferite al corrispondente valore (quelle comunitarie per gli incarichi sopra soglia e quelle nazionali, ma comunque competitive, per gli incarichi sotto soglia), mentre per i secondi valgono le regole della selezione informale presieduta dai criteri di trasparenza e rotazione. Non è prevista l'area di discrezionalità assoluta per gli incarichi sotto i 20.000,00 euro.

Non sembra conforme ai principi di cui sopra tollerare sistemi regionali di affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori diversi per limiti e contenuti rispetto a quelli dello Stato: infatti, le regole dell'affidamento dei contratti sono regole di attuazione della concorrenza, che è materia di primaria competenza legislativa statale, e le norme regionali che distinguono tra soglia e soglia in modo difforme dalla disciplina statale altro effetto non hanno che aprire o chiudere il mercato a consistenti fasce di commesse pubbliche.

Art. 13, commi 3, 4 e 10, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma regionale si occupa della validazione del progetto (particolare modalità di verifica e controllo cui va sottoposto il progetto prima della sua messa in gara per garantire la sua conformità a legge e alle regole della tecnica), prevedendo che la validazione debba essere obbligatoriamente affidata ad organismi accreditati secondo i parametri UNI CEI EN nel caso di progetti (di interventi) di valore superiore ai 25.000.000, di euro.

La previsione statale è diversa quanto alla individuazione del limite, fissato dall'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 in 20.000.000,00 di euro.

L'innalzamento del valore attuato dalla legge regionale incide sulla concorrenza in quanto si riflette sul mercato dei prestatori di servizi di validazione, ampliando l'area accessibile ai validatori non qualificati dall'accreditamento e restringendo, di converso, l'area riservata ai validatori accreditati, con valutazione che — indipendentemente da ogni giudizio di merito — è difforme da quella presupposta dalla norma statale.

Come in altra circostanza, anche qui si perpetra una diversa disciplina delle modalità di affidamento di un contratto di servizi, e quindi una diversa regolamentazione del mercato in funzione della concorrenza; ma anche in questo caso, deve rivendicarsi la competenza legislativa esclusiva dello Stato e la necessità della regione di adeguarsi ai principi dallo Stato dettati.

Art. 16, comma 12, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma regionale in contestazione disciplina la particolare forma di affidamento di lavori pubblici in cui il corrispettivo è pagato in tutto o in parte mediante cessione di beni immobili. Il particolare procedimento innovativo, introdotto a suo tempo dalla legge n. 109/1994 e ribadito dall'attuale codice dei contratti, prevede una gara combinata nella quale l'amministrazione ottiene il minor prezzo del lavoro e il maggior prezzo del bene messo in vendita.

Senonché, nella procedura disciplinata dalla legge regionale è possibile aggiudicare la gara sia alla migliore offerta congiunta, sia alle due migliori offerte separate quando dalla loro combinazione emerge un risultato finale più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice.

Il meccanismo previsto dalla legge statale, invece, prevede solo l'aggiudicazione in favore della migliore offerta congiunta, senza contemplare l'alternativa tra questa e le due offerte relative sia al bene che al lavoro.

Ugualmente si ha differenza tra la norma regionale e la norma statale relativamente all'ipotesi in cui la gara deve intendersi andata deserta; per la legge regionale ciò avviene solo qualora non siano state presentate offerte aventi ad oggetto l'acquisto del bene, mentre per la legge statale ciò avviene — beninteso, se previsto dal bando — se l'amministrazione non abbia stanziato risorse diverse da quelle corrispondenti al prezzo del bene e siano state presentate solo offerte per l'esecuzione di lavori.

Sotto l'uno e l'altro aspetto, la diversità tra la legge regionale e la legge statale è in contrasto con i principi desumibili dalla Costituzione e dallo statuto speciale della regione Sardegna, perché le modalità di aggiudicazione dei contratti attengono alla regolamentazione del mercato e alla disciplina della concorrenza, materie devolute alla competenza esclusiva dello Stato rispetto alla quale la potestà regionale non può partorire previsioni difformi.

Art. 20, comma 5, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

Mentre la norma statale di riferimento (l'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006) disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta prevedendo un meccanismo in cui tutti gli offerenti sono tenuti, sin dal momento della presentazione

dell'offerta, a presentare le giustificazioni circa le voci più significative dell'offerta stessa, demandando ad una fase successiva il contraddittorio a chiarimento solo con gli offerenti sospettati di anomalia, la norma regionale prevede che le giustificazioni a corredo dell'offerta siano richieste solo ai concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse.

Anche questa differenza di regolamentazione non è ammissibile.

Ora, è noto ed acquisito nell'ordinamento che la disciplina dell'anomalia dell'offerta e la procedura per la relativa verifica di merito appartengono alla materia della concorrenza, sin da quando la giurisprudenza comunitaria ebbe a censurare le norme nazionali che quella procedura limitavano o rendevano inadeguata (a partire da Corte di giustizia CEE 27 giugno 1989 in causa n. 143/1994 tra il comune di Milano e l'impresa Costanzo). E poiché a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione spetta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza (Corte cost. n. 345/2004 citata), la regione non può dettare norme in tale ambito, o comunque non ne può dettare di portata e contenuto difforme da quelle fissate dalla normativa statale.

Art. 21, comma 1, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma regionale in esame consente l'affidamento secondo una procedura di gara semplificata per i lavori pubblici di importo compreso tra i 200.000,00 e i 1.500.000,00 euro.

La corrispondente norma statale invece (art. 123, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006) permette tale forma agevolata solo fino ai 750.000,00 euro di importo lavori.

Anche in questo caso la norma regionale incide su materia — la regolazione del mercato e la disciplina della concorrenza — che è di esclusiva competenza legislativa statale. La procedura semplificata, infatti, prevede numerose deroghe alla procedura ordinaria, soprattutto relativamente alla pubblicità e alla fissazione del numero di invitati alla gara nonché al regime delle garanzie, introducendo per altro verso limitazioni alla possibilità di essere invitati alla gara. È evidente dunque come in questo modo si incida sulla concorrenza e sull'accesso alle gare della singola amministrazione aggiudicatrice.

Per tale motivo, la materia deve essere riservata alla uniforme disciplina dettata dalla legge dello Stato e non può tollerare le differenziazioni imposte dalle varie regole regionali.

Art. 22, commi 2, 14, 17 e 18, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma regionale si occupa della pubblicità, e ne disciplina le forme in modo difforme dalla corrispondente norma dello Stato (articoli 66 e 122 del decreto legislativo n. 163/2006).

In particolare, il comma 2 della norma regionale impone la pubblicazione dei bandi di gara relativi agli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, sul *Bollettino ufficiale* della regione, e sui siti internet della regione Sardegna e della singola stazione appaltante. Non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, diversamente da quanto invece disposto dalla norma nazionale (art. 66, comma 7, del codice dei contratti). Il che significa che un operatore collocato al di fuori del territorio isolano che non abbia accesso alla GUCE non è posto in condizione di conoscere l'indizione della gara, e che dunque è posto in posizione deteriore e svantaggiata rispetto all'operatore sardo, quanto meno sotto il profilo dell'effettiva fruizione dei termini.

I commi 14 e 15 della norma regionale riproducono questa inammissibile differenza tra le forme di pubblicità per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, laddove la norma statale (art. 124, comma 5, del codice dei contratti) prevede la pubblicazione dei bandi anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il comma 17 della norma in contestazione prevede una forma specifica di pubblicità per i bandi relativi ai lavori di importo inferiore a 1.500.000,00 euro che non siano affidati con procedura semplificata, forma speciale che non è in alcun modo prevista dalla corrispondente norma statale e che si traduce in una pubblicità più attenuata.

Anche il comma 18 della norma regionale detta una disciplina difforme dalla norma statale per la pubblicità dei bandi riferiti agli appalti di valore inferiore ai 500.000,00 euro, che possono essere pubblicati solo sull'albo della stazione appaltante o sul suo sito internet. mentre l'art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 impone la pubblicazione anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In tutti questi casi si ha una inammissibile lesione delle prerogative della norma statale. La pubblicità infatti è la regola prima della concorrenza, perché è l'elemento di apertura condizionante l'accesso al mercato. La legge regionale non può incidere sulla materia in modo difforme — e, in questo caso, palesemente discriminatorio — da quello disciplinato dal legislatore statale.

Art. 24 in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma regionale si occupa della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, prevedendo l'equivalenza della qualificazione regionale con quella statale. In sostanza, per la norma in esame, le amministrazioni aggiudicatrici possono ammettere alle gare imprese tanto se iscritte nell'albo regionale quanto se in possesso della qualificazione conforme alla legge nazionale.

Poiché la qualificazione di matrice regionale non ha gli stessi contenuti di quella prevista dalla legge statale, e poiché evidentemente non è ammissibile in materia di qualificazione — che ugualmente si traduce nella regola di accesso al mercato — un doppio binario, la materia è illegittimamente regolata dalla norma in questione.

La legge regionale tratta la qualificazione ottenuta secondo i requisiti fissati dalle norme statali come la qualificazione stabilita da un ordinamento estero, suscettibile soltanto di «riconoscimento» e, semmai, di equiparazione.

La qualificazione è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e la regione — ancorché a statuto speciale — non può dettare una disciplina che si discosti dai principi dettati dalla legge statale.

Art. 26, comma 2, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma regionale si occupa delle cause di esclusione dalle gare e regola la fattispecie in modo diverso dalla norma statale.

In particolare, tra le cause di esclusione è singolarmente e stravagantemente prevista la mancata effettuazione del sopralluogo secondo le modalità fissate dalla stazione appaltante.

Ora, una situazione che rientra indubbiamente tra le libere scelte dell'impresa che partecipa alla gara non potrebbe costituire causa di esclusione da una procedura di gara neppure se prevista soltanto nel bando, ossia come regola del caso di specie. Immaginarsi se lo può essere a livello legislativo.

Oltretutto, si tratta di tutta evidenza di un'ulteriore e strisciante condizione discriminatoria (con effetti di alterazione della concorrenza) ove si osservi il vantaggio che ne deriva alle imprese locali, già presenti sul territorio, e lo svantaggio in termini di disincentivo che ne deriva alle imprese «del continente», per non dire alle imprese degli altri Paesi europei.

Ora, è noto che la materia delle cause di esclusione dalle gare attiene all'accesso al mercato, sia che la si voglia considerare sotto l'aspetto meramente fiduciario (cioè attinente a tutte le situazioni capaci di incidere, attenuandolo, sul rapporto tra amministrazione e contraente privato), sia invece che la si voglia ritenere di più marcata natura sanzionatoria; in entrambi i casi essa appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche in attuazione delle direttive comunitarie, perché costituisce regola di tutela della corretta concorrenza.

E ad analoga conclusione deve pervenirsi considerando la questione come pertinente alla capacità contrattuale, perché — sotto diverso aspetto — si tratterebbe comunque di materia spettante alla legislazione statale.

La legge regionale non può interferire in questo ambito, sia che sostituisca le norme dello Stato con proprie norme, sia che ritenga di voler integrare le norme dello Stato. In altri termini non possono essere consentite regole regionali diverse o ulteriori rispetto a quelle valide su tutto il territorio nazionale per effetto della fonte legislativa dello Stato, né si possono consentire leggi regionali che incidono sulla materia discostandosi dai principi desumibili dalla legge dello Stato.

Art. 34, comma 1, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

In materia di contratto di concessione di lavori pubblici, la norma regionale fissa un limite all'importo che il soggetto pubblico concedente può corrispondere al concessionario insieme ai proventi tratti dalla gestione.

La legge statale invece (art. 143 del decreto legislativo n. 163/2006) non fissa alcun limite.

Si tratta di una materia, la definizione delle prestazioni delle parti all'interno di una dinamica puramente contrattuale, che attiene evidentemente ai rapporti di diritto civile, materia che è di esclusiva competenza legislativa dello Stato e che pertanto non è suscettibile di difforme disciplina regionale.

Art. 35, comma 2, e art. 36 in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

Entrambe le norme della legge regionale, nel disciplinare l'istituto del promotore (ossia della finanza di progetto nel settore dei lavori pubblici), prevedono l'attribuzione al promotore di un diritto di prelazione che gli consente di essere preferito, a parità di condizioni, sul vincente della gara svoltasi per affidare una concessione.

Detta previsione, che era contenuta anche nella legge statale, è stata da questa espunta (art. 153 del decreto legislativo n. 163/2006 come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007) per la constatata, e ormai conclamata, sua incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Il mantenimento di tale retaggio nella legge regionale è illegittimo, da un lato perché in sé — creando una condizione di favore che altera la par condicio tra i concorrenti — nuoce alla concorrenza, dall'altro lato perché è incompatibile con il diritto comunitario.

Nell'uno e nell'altro caso, comunque, si tratta di un aspetto legato alla tutela della concorrenza, che è di stretta ed esclusiva pertinenza del legislatore statale, e come tale non è suscettibile di essere inciso in modo difforme dalla legge regionale.

Art. 38, comma 1, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma della legge regionale prevede due ipotesi in cui è possibile ricorrere alla trattativa privata con pubblicazione di bando ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma statale, come risultante dalla modifica apportata dal secondo decreto correttivo (decreto legislativo n. 113/2007).

Secondo la norma regionale, infatti, si può affidare un contratto con procedura negoziata — ancorché preceduta da bando — qualora si tratti di appalto la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi, oppure — limitatamente a determinati servizi — qualora la natura della prestazione renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la necessaria precisione.

Ora, è noto che la procedura negoziata, in quanto derogatrice rispetto alla regola generale della gara, porta in sé una consistente attenuazione della concorrenza, che invece si realizza pienamente con la concorsualità. L'ampliamento o la restrizione dei casi in cui si può ricorrere alla procedura negoziata, dunque, si riflettono sulla concorrenza dilandone o comprimendone gli spazi.

Stabilire le ipotesi in cui è possibile evitare la procedura di gara e svolgere una procedura negoziata è quindi incidere sul mercato e sulla concorrenza; e pertanto tale potere non può che appartenere allo Stato in via esclusiva senza che sia consentito alle regioni di normare la materia in modo difforme dai principi desumibili dalla legge statale.

Art. 39, commi 1 e 3, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma della legge regionale in discussione disciplina l'affidamento a trattativa privata senza pubblicazione preventiva di un bando.

Essa annovera un'ipotesi di procedura negoziata ulteriore rispetto a quelle previste dalla corrispondente norma statale (art. 57 del decreto legislativo n. 163/2006), e cioè quando si siano verificate alluvioni, frane o altre calamità o siano necessari lavori di pronto soccorso, di riparazione o di ripristino.

Inoltre fissa in modo difforme dalla legge statale il limite di valore sotto il quale si può procedere indiscriminatamente — ossia, senza giustificazione — all'affidamento a trattativa privata senza bando, prevedendo tale facoltà per i lavori di importo inferiore ai 300.000,00 euro laddove la norma statale fissa il limite a 100.000,00 euro.

Infine, prevede l'esclusione automatica obbligatoria negli appalti sotto la soglia comunitaria per le offerte risultate anormalmente basse, senza alcuna facoltà di verifica laddove la norma statale lascia alla discrezionalità della singola stazione appaltante la scelta tra la verifica e l'esclusione automatica.

Anche a questo proposito non può non rilevarsi come l'individuazione dei casi in cui è possibile derogare alla regola della gara appartiene alla tutela della concorrenza e del mercato, analogamente a quanto va affermato per quanto riguarda il trattamento dell'anomalia dell'offerta. Nell'uno e nell'altro caso sussiste competenza legislativa esclusiva dello Stato e la regione non può dettare regole difformi dalla legge dello Stato o dai principi da questa desumibili.

Art. 40 e art. 41 in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

Le due norme regionali in esame introducono, l'una per i lavori l'altra per i servizi e le forniture, un'ipotesi di possibile ricorso alle spese in economia ulteriore rispetto a quelle fissate dalla norma statale (art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006); e ciò che è più grave, neppure si tratta di un'ipotesi predeterminata a livello normativo, ma di situazione lasciata alla libera discrezionalità delle stazioni appaltanti da individuare in successivo e specifico regolamento «in relazione alle loro esigenze».

Inoltre, le norme regionali innalzano (da 40.000,00 euro a 50.000,00 euro per i lavori e da 20.000,00 euro a 30.000,00 euro per servizi e forniture) il limite di importo fissato dalla legge statale per il ricorso all'affidamento diretto in parola.

A prescindere dalla legittimità di tale rinvio in bianco, vi è da rilevare che l'affidamento di contratti in economia si traduce né più né meno che in un affidamento a trattativa privata. E quindi si richiamano anche a questi fini le considerazioni sopra svolte in funzione della tutela della concorrenza, ristretta in tutti i casi in cui non vi è gara, che esigono che sulla materia si pronuncino in via esclusiva e unificatrice solo il legislatore statale, e che esclude che le regioni posano dettare norme diverse o discoste dai principi desumibili dalle leggi dello Stato.

Art. 46, commi 4 e 7, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma regionale disciplina i concorsi di idee e i concorsi di progettazione, ma rimanda al regolamento regionale la regolamentazione delle modalità di espletamento delle gare, del contenuto dei bandi, dei criteri di valutazione delle proposte, della composizione delle commissioni giudicatrici.

In sostanza, tutta la disciplina dell'affidamento dei servizi in parola viene demandata alla fonte secondaria.

Si tratta di materia invece di stretta competenza esclusiva dello Stato, in quanto relativa alla regolazione della concorrenza nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, e quindi non può essere oggetto di normazione regionale o comunque non può essere oggetto di norma regionale — primaria o secondaria — difforme dai principi desumibili dalla legge statale.

Art. 51, commi 1 e 3, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma in questione esclude per le opere da eseguirsi con finanziamento regionale l'applicazione dell'art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, garantendo comunque l'aggiornamento annuale dei prezzari regionali.

Per i lavori da eseguirsi con finanziamento non regionale la norma indica a parametro di variazione dei prezzi i prezzari regionali o i prezzari delle singole stazioni appaltanti, da aggiornarsi annualmente.

La previsione è illegittima. La legge dello Stato fissa con pretesa di uniformità su tutto il territorio nazionale il criterio di adeguamento dei prezzi degli appalti di lavori pubblici in caso di variazioni dei prezzi stessi oltre certi limiti; si tratta in sostanza di una sorta di meccanismo revisionale limitato e puntuale che mira a mantenere e garantire il sinallagma in presenza di notevoli fattori di perturbazione del mercato.

La Corte costituzionale ha recentemente affermato che la disciplina statale in materia di lavori pubblici (prima, art. 26 della legge n. 109/1994 ed ora art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006) presenta i caratteri della riforma economico-sociale in quanto risponde ad un interesse unitario che implica valutazioni politiche e riflessi finanziari, e come tale non tollera una disciplina differenziata nel territorio. Ne consegue — sempre secondo la Corte — che al legislatore statale deve riconoscersi nella regolamentazione del settore il potere di vincolare la potestà legislativa anche primaria delle regioni a statuto speciale (Corte costituzionale 28 dicembre 2006, n. 447).

Art. 54, commi 1, 2, 8, 9 10 e 11, in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

La norma regionale disciplina la materia delle garanzie e delle assicurazioni in maniera difforme da quanto previsto nella legge statale corrispondente (art. 75, 113 e 129 del decreto legislativo n. 163/2006).

Innanzitutto, la norma regionale al comma 1 prevede che la cauzione provvisoria sia pari all'1% dell'importo dell'appalto, laddove la legge dello stato fissa tale valore nel 2%, ed esclude dall'obbligo di prestare la cauzione provvisoria per servizi e forniture di valore inferiore ai 211.000,00 euro, laddove la legge statale non contiene alcun esonero in tal senso.

Inoltre, la stessa norma regionale al comma 2 fissa nel 5% del valore dell'appalto la cauzione definitiva per servizi e forniture, laddove la legge statale prevede che tale garanzia sia del 10%.

Ancora, la norma stessa al comma 9 fissa nel limite di 5.000.000,00 euro l'importo dei valori entro ed oltre il quale è dovuta la garanzia del progettista, laddove la corrispondente norma statale fissa il medesimo limite in euro 5.278.000,00.

In più la norma regionale al comma 10 stabilisce come semplicemente facoltativa — e non obbligatoria, come previsto dall'art. 129, comma 3, del codice dei contratti — la prestazione di garanzia globale di esecuzione per gli appalti di progettazione ed esecuzione di valore superiore ai 75.000.000,00 euro.

Infine, il comma 11 della norma in esame estende anche a servizi e forniture il beneficio della riduzione della garanzia in favore delle imprese certificate, che la legge statale prevede solo per i lavori.

Tutte queste differenze sono non legittime.

Mentre la norma sulla cauzione definitiva riguarda l'aspetto dell'adempimento delle obbligazioni, e quindi attiene alla materia contrattuale, la norma sulla cauzione provvisoria riguarda le regole della gara, e quindi è di competenza

esclusiva dello Stato perché funzionale alla tutela della concorrenza, che deve essere assicurata con i medesimi contenuti su tutto il territorio nazionale; non si può in altri termini consentire che vi siano aree in cui la posizione degli offerenti è economicamente ed amministrativamente più leggera, ed aree nelle quali invece la partecipazione alla gara è più onerosa, che vi siano qui concorrenti non gravati da responsabilità (la cauzione provvisoria funziona infatti da deterrente rispetto alle violazioni dei precetti di gara o dell'obbligo di sottoscrivere il contratto), e là concorrenti che rispondono matrimonialmente del proprio comportamento in gara.

Tutta la materia delle garanzie deve in altri termini essere lasciata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Articoli 57, 58, 59 e 60 in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

Le norme ora indicate disciplinano aspetti puramente contrattuali del settore dei contratti. In particolare, l'art. 57 si occupa della consegna dei lavori e dell'inizio delle prestazioni del fornitore o del prestatore di servizi, nonché delle sospensioni dell'esecuzione; l'art. 58 vuole disciplinare i subappalti; l'art. 59 definisce il collaudo e la regolare esecuzione delle commesse: l'art. 60 regola il collaudo di lavori pubblici.

Tutti questi aspetti attengono alla materia rigorosamente contrattuale, all'adempimento delle obbligazioni, ai poteri del committente nel controllo della prestazione dell'appaltatore.

La norma relativa al subappalto detta una disciplina diversa per lavori, servizi e forniture, laddove la disciplina dello Stato è unitaria. E noto invece che — al di là degli aspetti di ordine pubblico che connotano l'istituto del subappalto — la materia del subappalto attiene all'ambito dei rapporti di diritto civile, come tale di stretta competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione dal momento che la regola dei contratti non può essere diversa a seconda della regione in cui è nata o deve essere eseguita l'obbligazione; in tale ambito la regione non può dettare norme proprie di contenuto e di portata diversa da quelle di diritto statale.

L'allegato I nei punti 45,23 – 45,24 – 45,25 in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale di cui alla legge cost. n. 3/1948.

Le previsioni dell'allegato I alla legge regionale sono difformi dai contenuti degli allegati al decreto legislativo n. 163/2006, che recepiscono, copiandoli, i contenuti degli allegati alla direttiva comunitaria.

Tali disposizioni della norma regionale, in quanto si pongono in contrasto con la norma comunitaria di riferimento, violano l'obbligo del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 3, comma 1, dello Statuto sardo, e sono pertanto censurabili sotto il profilo della incostituzionalità.

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, impugna le norme in epigrafe indicate e conclude affinché gli articoli 5, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 51, 54, 57, 58, 59, 60 e dell'Allegato I (punti 45.23, 45.24, e 45.25) della legge della regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, pubblicata nel BUR n. 26 dell'11 agosto 2007, recante «Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria 2004/18/CE del 31 marzo 2004, e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto» siano dichiarati costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con l'art. 3 dello statuto speciale della regione Sardegna di cui alla legge costituzionale n. 3/1948.

Roma, addì 13 settembre 2007

L'Avvocato dello Stato: Marco CORSINI

N. 784

*Ordinanza del 22 maggio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Bari
nel procedimento penale a carico di Maio Francesco ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di parità tra le parti - Richiamo alla sentenza n. 26/2007 della Corte costituzionale.

- Codice di procedura penale, art. 443, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Visti gli atti del procedimento n. 614/06 r.g.;

Premesso che, con sentenza emessa in data 26 settembre 2005 all'esito di giudizio abbreviato, il g.u.p. presso il Tribunale di Trani dichiarò n.d.p. perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto nei confronti degli imputati Maio, Giordano e Ostuni in ordine ai reati loro ascritti;

che avverso tale sentenza, e limitatamente ai capi *B) - C) - D) - E)* (violazione rispettivamente degli artt. 53-*bis* d.lgs. n. 22/1997; 110 c.p. e 51 d.lgs. n. 22/1997; 110 e 635 c.p.; 146, lett. *c)* e 163, d.lgs. n. 490/1999), hanno proposto tempestivi appelli il p.m. presso il Tribunale di Trani, il p.g. presso questa corte e la parte civile Ministero dell'ambiente, onde ottenere la condanna penale e civile degli imputati; che ai sensi dell'art. 443 c.p.p., come modificato dall'art. 2, legge n. 46/2006, il p.m. non può mai appellare le sentenze di proscioglimento (in precedenza il divieto riguardava le sole ipotesi di appello avverso la formula del proscioglimento);

Ritenuta pertanto la rilevanza, nella presente vicenda, della questione di costituzionalità dell'art. 2 citato, nonché dell'art. 10 della stessa legge n. 46/2006, il quale dichiara inammissibili gli appelli contro le sentenze di proscioglimento proposti prima della sua entrata in vigore;

Rilevato che con sentenza n. 26/2007 la Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità di ragionevoli limitazioni al potere di impugnazione delle parti, ha affermato che le limitazioni al potere del p.m. di appellare le sentenze di primo grado debbono essere sorrette da una ragionevole giustificazione, in termini di adeguatezza e proporzionalità;

che di conseguenza la sentenza n. 26/2007 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 46/2006 nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito di rito ordinario, nonché dell'art. 10 cpv della stessa legge;

Considerato che la perdurante limitazione del potere di appello del p.m. avverso le sentenze di proscioglimento emesse all'esito di giudizio abbreviato, operata dalla legge n. 46/2006, è oggi priva di giustificazione a fronte del ripristino del potere di impugnazione del p.m. in caso di rito ordinario; sicché risultano all'evidenza violati i principi di uguaglianza delle parti, in generale e nell'ambito del processo penale, posti rispettivamente dagli artt. 3 e 111 cpv della Costituzione;

che, in particolare, l'abolizione dell'appello del p.m. avverso le sentenze rese con rito abbreviato è ancor meno giustificabile dell'abolizione dell'appello già censurata da Corte costituzionale n. 26/2007, atteso che il p.m. non si può opporre alla richiesta di rito abbreviato avanzata dall'imputato e rimane poi privo di quei poteri di impulso probatorio di cui, invece, dispone con il rito ordinario, e che il principale argomento a favore della legge n. 46/2006 (la pretesa ingiustizia della condanna fondata sulla mera rilettura delle carte processuali dopo un'assoluzione fondata sull'assunzione diretta dei mezzi di prova) non ha evidentemente valore per un giudizio come quello abbreviato, che è cartolare in primo e secondo grado;

che una giustificazione del peggiore trattamento degli appelli del p.m. in caso di rito abbreviato non potrebbe rinvenirsi nella natura dei reati rispetto ai quali non è possibile l'appello, atteso che l'assenza del relativo potere riguarda ogni tipo di reato;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, solleva di ufficio, perché non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui ha soppresso, nel testo dell'art. 443, primo comma del c.p.p., le parole «quando l'appello tende a ottenere una diversa formula»; nonché dell'art. 10, comma 2 della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal p.m. contro le sentenze di proscioglimento (all'esito di rito abbreviato) prima della data di entrata in vigore della medesima legge sia dichiarato inammissibile, per contrasto di entrambe le norme con gli artt. 3 e 111, comma secondo della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La presente ordinanza, letta in udienza, va comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e va notificata, con urgenza, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché ai contumaci.

Bari, addì 22 maggio 2007

Il Presidente: GIORGIO

07C1374

N. 785

*Ordinanza del 10 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Mondovì
nel procedimento penale a carico di Diagne Daouda ed altri*

Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nell'elenco degli operatori abilitati - Configurazione delle fattispecie quale delitto - Previsione di pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996 - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15, comma 1, lett. c).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Diagne Daouda, nato a Meckhe (Senegal) il 2 novembre 1966, Diagne Moustapha, nato a Meckhe (Senegal) il 28 agosto 1984, Gaye Serigne Amadou Bamba, nato a Pikine (Senegal) il 31 ottobre 1964 e Beccari Guido Paolo Luigi, nato a Massa l'8 luglio 1967, imputati:

A) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 5 terzo comma, d.lgs. n. 153/1997, per avere, in concorso tra loro, il Diagne Daouda nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede a Mondovì, v. Rinchioso, 4/A, esercente l'attività di Call Center e Money Transfer, Diagne Moustapha nella qualità di collaboratore di tale ditta, Gaye Serigne Amadou Bamba, nella qualità di socio in partecipazione di tale ditta, Beccari Guido Paolo Luigi, nella qualità di legale rappresentante della Prima 13 S.r.l. (acquirente, dal 29 aprile 2005, del suddetto ramo d'azienda), operando la ditta individuale Diagne Daouda quale agente in attività finanziaria, per conto dell'intermediario finanziario Omnia Finanziaria S.r.l., in forza di contratto di submandato stipulato in data 23 agosto 2002, svolto attività di intermediazione finanziaria, ed in particolare effettuato operazioni di trasferimento di denaro, senza essere iscritti nel prescritto elenco degli agenti, in attività finanziaria, di cui all'art. 3, d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

B) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cp., 2, ottavo comma d.l. n. 143/1991, conv. in legge n. 197/1991, per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminose, Diagne Daouda nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Mondovì, v. Rinchioso, 4/A, esercente attività di Call Center e Money Transfer, Diagne Moustapha nella qualità di collaboratore di tale ditta, Gaye Serigne Amadou Bamba, nella qualità di socio in partecipazione di tale ditta, effettuato operazioni di trasferimento di denaro, indicando le proprie generalità in luogo di quelle dei soggetti per conto dei quali le operazioni venivano effettuate.

In Mondovì, nel periodo dal 9 settembre 2002 al 6 giugno 2005.

In ordine alla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, ottavo comma, d.lgs. n. 153/1997, in relazione agli artt. 76, 77 Cost. ed all'art. 15, primo comma, lett. c), legge n. 52/1996, nonché all'art. 25, secondo comma Cost.;

Sentito il p.m. che si è messo;

Premesso che la difesa rileva, *in primis* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 153/1997, assumendo che il legislatore del citato decreto legislativo avrebbe ecceduto i limiti della delega, contenuti nella legge n. 52/1996 (Legge comunitaria 1994, mediante il recepimento della Dir. 91/308/CEE), nella parte in cui quest'ultima fa riferimento a quanto previsto nel d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991), dove si configurano unicamente fattispecie contravvenzionali, diversamente rispetto a quanto prevede l'art. 5, terzo comma, d.lgs. cit. che, invece, ha introdotto una fattispecie delittuosa.

In seconda battuta, la difesa deduce la violazione dell'art. 25 Cost., in quanto la condotta di esercizio abusivo di trasferimento di denaro (c.d. money transfer), oggetto di imputazione (capo a) e sanzionata all'art. 5, terzo comma d.lgs. cit., troverebbe definizione, in concreto, all'art. 4, d.m. Tesoro 6 luglio 1994, e, quindi, nell'ambito di una fonte normativa secondaria, ancorché legittimata dal d.lgs. n. 385/1993 (TU L.banc).

Considerato che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 153/1997 risulta, sulla base della prospettazione di cui al capo a) dell'imputazione, munita del requisito della rilevanza, atteso che viene contestato a tutti gli imputati l'esercizio di attività finanziaria di trasferimento di denaro, in assenza dell'iscrizione nel prescritto elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 374/1999, con correlata potenziale applicazione della fattispecie delittuosa prevista dalla norma *de qua*.

In ordine al profilo della non manifesta infondatezza della questione, la conclusione deve essere positiva, come si evidenzia nel prosieguo.

A seguito dell'adozione della Dir. 91/308/CEE del 10 giugno 1991 (relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite) il legislatore nazionale ha proceduto a darvi attuazione mediante la legge comunitaria n. 52/1996, contenente tra l'altro alcune deleghe legislative ed i limiti cui il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi nell'esercizio delle stesse.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, l'art. 15, primo comma, lett. c), legge n. 52/1996 — rubricato Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione trasfrontaliera dei capitali: criteri di delega —, prefigura l'estensione, in sede di decreto legislativo, dell'applicazione delle norme di cui al d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991) a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare accumulazione o trasferimenti di ingenti disponibilità economiche o finanziarie ovvero risultare esposte ad infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il secondo comma dell'art. 15, lett. c), legge cit. prevede altresì che, nelle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, avrebbe potuto procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.

Ciò premesso, la questione di costituzionalità si incentra sulla violazione, da parte dell'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 153/1997 (emanato in attuazione della legge n. 52/1996, a sua volta attuativa della Dir.91/308/CEE), dei criteri contenuti all'art. 15, primo comma, lett. c) e secondo comma, legge n. 52/1996, posto che il richiamo al d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991) avrebbe dovuto comportare, per il legislatore delegato, solo il potere di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al cit. d.l. n. 143/1991 a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio.

In sostanza, il legislatore delegato, nel d.lgs. n. 153/1997 avrebbe dovuto limitarsi all'attività di integrazione degli elenchi relativi alle tipologie di impresa interessate al controllo antiriciclaggio di cui alla legge-delega n. 52/1996 pervenendo anche all'estensione della disciplina di controllo e sanzionatoria di cui al d.l. n. 143/1991 ad ipotesi diverse ed ulteriori rispetto a quelle ricadenti nel suo diretto ambito di operatività ma gli sarebbe stata preclusa ogni statuizione che implicasse l'introduzione di un trattamento più grave ed incidente rispetto a quello contenuto nel d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991).

Ancora in attuazione della legge-delega n. 52/1996, il legislatore nazionale ha emanato il d.lgs. n. 374/1999 dove ha previsto, tra le altre, le agenzie in attività finanziaria, secondo la previsione dall'art. 106 d.l. n. 385/1993 (T.U. legge banc.) e l'intermediazione finanziaria esercitata mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi, condotta contestata a carico degli odierni imputati (c.d. money transfer).

Orbene, ad avviso di questo tribunale nessuna violazione dei criteri e principi di cui alla legge-delega n. 52/1996 può essere ravvisata con riferimento alla individuazione della condotta incriminata all'art. 5, terzo comma, d.lgs.

n. 153/1997: infatti, conformemente ai dettami contenuti all'art. 15, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 52/1996, il legislatore delegato ha individuato, da un lato con il d.lgs. n. 374/1999, dall'altro con il d.lgs. n. 153/1997, attività suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il legislatore delegante ha infatti conferito al delegato il compito di estendere, in tutto o in parte, le previsioni contenute al d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991), attribuendo pertanto al legislatore delegato la facoltà di ampliare l'indicata disciplina anche a quelle attività che, pur non essendo in esso direttamente contemplate, potevano essere giudicate meritevoli della medesima normativa, in quanto potenzialmente utilizzabili a fini di riciclaggio.

Nulla quaestio, conseguentemente, circa il fatto che la legge delegata (art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 153/1997) abbia individuato e sanzionato attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dal d.l. n. 143/1991.

Diversamente deve concludersi per quanto riguarda l'opzione sanzionatoria compiuta dal legislatore delegato.

A fronte, infatti, della statuizione, contenuta all'art. 15, secondo comma legge n. 52/1996, dove si prevede che il legislatore delegato avrebbe potuto, nelle materie relative al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, procedere al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al primo comma, nei limiti massimi ivi contemplati (segnatamente, quelle di cui al d.l. n. 143/1991, conv. in legge n. 197/1991), è invece avvenuto che il legislatore delegato del d.lgs. n. 153/1997 abbia introdotto una fattispecie di reato non già contravvenzionale, bensì di delitto.

L'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 153/1997 stabilisce infatti «Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, primo comma, lett. c) della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al secondo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329».

È evidente che, lungi dall'essersi attenuto al principio della legge-delega, ove, rimandando alla disciplina del d.l. n. 143/1991, si faceva riferimento a fattispecie contravvenzionale, differente, pertanto, quanto a gravità e disciplina (in proposito, si ricordano le disposizioni di cui agli art. 39 c.p.; art. 157 c.p.; art. 162 c.p.; art. 16 terzo comma c.p.), il legislatore delegato abbia contravvenuto limiti e criteri di cui alla legge n. 52/1996.

Conseguentemente, deve riscontrarsi l'avvenuto superamento, ad opera del legislatore delegato nel d.lgs. n. 153/1997, dei criteri e limiti previsti dalla normativa di riferimento legittimante l'emanazione del decreto, con l'introduzione di una fattispecie di delitto in cui vengono comminate, congiuntamente, reclusione e multa, ben più grave, quindi, rispetto alle sanzioni previste dal d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991), costituente — per il Governo — soglia massima vincolante (stante il rinvio di cui all'art. 15, primo comma, lett. c), legge n. 52/1996) nel definire la gravità delle misure da applicarsi alle nuove fattispecie oggetto di trattamento sanzionatorio, in forza della operazione di estensione a nuove condotte parimenti offensive in materia di trasferimento di denaro della disciplina contenuta al d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991).

Con riferimento al secondo profilo di incostituzionalità sollevato dalla difesa, consistente nell'asserita violazione dell'art. 25 Cost., la questione appare invece manifestamente infondata.

L'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 153/1997 ha introdotto la norma sanzionatoria relativa all'esercizio abusivo delle attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, primo comma, lett. c), legge-delega, in difetto di iscrizione nell'elenco di cui al secondo comma.

A seguito del successivo d.lgs. n. 374/1999 è stata disposta l'applicazione del decreto-legge n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991) alla agenzia in attività finanziaria prevista all'art. 106, d.lgs. n. 385/1993 (T.U. legge banc.), dove si rimanda alla disciplina di grado secondario, in effetti intervenuta con d.m. Tesoro 6 luglio 1994.

Il legislatore delegato, nel momento in cui, con il d.lgs. n. 153/1997 (accanto al d.lgs. n. 374/1999 il quale estende ulteriormente le norme antiriciclaggio sulla base della legge-delega n. 52/1996), ha esteso ed ampliato la disciplina già contenuta al d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991), per quanto riguarda la nozione di agenzia in attività finanziaria si è riferito all'art. 106, d.lgs. n. 385/1993 e alla previsione secondaria attuativa, emanata con d.m. Tesoro 6 luglio 1994.

Assume la difesa che, a seguito del descritto rinvio, sarebbe stato violato il principio di riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25 Cost., a causa dell'individuazione, ad opera di una fonte secondaria (regolamento ministeriale) di uno degli elementi costitutivi la fattispecie penale.

Ad avviso del tribunale il legislatore si è limitato a richiamare il già esistente in quanto cronologicamente anteriore contenuto del d.m. 6 luglio 1994 nella parte in cui già prevedeva l'attività di intermediazione finanziaria mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi, e così pervenendo a sanzionare penalmente tale condotta, ove svolta in difetto della preventiva iscrizione nel prescritto elenco.

In altre parole, il legislatore del d.lgs. n. 153/1997, nel sanzionare penalmente alcune condotte, ha, tra esse, contemplato anche l'attività di intermediazione finanziaria mediante incasso e trasferimento fondi, di cui al combinato disposto tra d.lgs. n. 385/1993 ed il d.m. Tesoro 6 luglio 1994, prendendo atto dell'esistenza, nel nostro ordinamento, di tale attività che, ove effettuata in assenza dell'iscrizione all'albo, avrebbe dovuto essere sanzionata penalmente.

In proposito, non può quindi ritenersi violato il principio di riserva di legge, cogente in materia penale, ove il legislatore faccia, da un lato, riferimento ad una nozione e dato esistente nell'ordinamento al momento della emanazione della norma penale, dall'altro, ove la norma di rango secondario fornisca solo una descrizione puntuale e dettagliata dell'elemento costitutivo della fattispecie.

P. Q. M.

Ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76, 77 Cost., dell'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 153/1997, nella parte in cui configura come delitto la fattispecie penale in esso descritta e commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge-delega n. 52/1996;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Mondovì, addì 10 luglio 2007

Il giudice: OGGERO

07C1375

N. 786

*Ordinanza dell'8 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Bernabei Giuseppina*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a reati di maggiore gravità, sanzionati con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i quali il termine di prescrizione è di tre anni - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, primo comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1560/05 r.g. avverso Bernabei Giuseppina, imputata del delitto previsto e punito dall'art. 594 c.p., nel quale è parte civile Pizzoni Nadia.

Premesso che: nel procedimento indicato, previa declaratoria di apertura del dibattimento, si procedeva all'assunzione di prove testimoniali e si rinviava poi all'udienza del 27 marzo 2007 per l'audizione della persona offesa. In detta sede, il pubblico ministero sollecitava il tribunale a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005, nella parte in cui assoggettava i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria ai più lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziché al termine di prescrizione di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ritenuto che: la questione è rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante perchè, nel caso si accogliesse la questione, con conseguente applicazione dei nuovi termini di prescrizione, il reato ascritto all'imputata sarebbe prescritto.

La questione inoltre non è manifestamente infondata. Il reato per cui si procede è di competenza del giudice di pace; il tribunale monocratico, che lo conosce in forza della disciplina transitoria (artt. 4, primo comma lett. a), 63 e 64 d.lgs. n. 274/2000), applica le stesse pene che applicherebbe il giudice di pace.

Il reato di ingiuria di cui al primo comma dell'art. 594 c.p. è punito con la sola pena pecuniaria, cosicché il termine di prescrizione stabilito dall'art. 157, primo comma c.p. e ad esso applicabile, trattandosi di delitto, è di sei anni.

Altra norma del medesimo articolo (quinto comma) assoggetta peraltro al termine di prescrizione triennale i reati puniti con «pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria». Per non svuotare la norma di ogni contenuto pre-cettivo immediato e non subordinare la sua operatività ad ulteriori interventi legislativi, che introducano reati sanzionati con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria o modifichino il trattamento sanzionatorio di reati già esistenti, si deve ritenere che il quinto comma dell'art. 157 c.p. si riferisca ai reati di competenza del giudice di pace per i quali sono stabiliti le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, pene sicuramente diverse da quelle detentive e da quelle pecuniarie, anche se, agli effetti di cui all'art. 58 legge citata, sono equiparati alle prime. L'equiparazione formale posta dall'art. 58 legge citata non costituisce un ostacolo insuperabile all'opzione ermeneutica accolta nella presente sede, ben potendo detta equiparazione, stabilita con riferimento ad «ogni effetto giuridico», essere derogata nella materia della prescrizione dalla legge n. 251/05, successiva e speciale. Ne consegue che i reati di competenza del giudice di pace punibili con la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si prescrivono nel termine di tre anni.

Da ciò consegue l'irrazionalità di una diversa e più sfavorevole disciplina della prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace di minore gravità e in quanto tali puniti con la sola pena pecuniaria, per i quali i termini di prescrizione sono di sei anni se si tratta di delitti e di quattro anni se si tratta di contravvenzioni, rispetto ai reati di competenza del giudice di pace di maggiore gravità, sanzionati con la pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, per i quali il termine di prescrizione è di tre anni. Detta ingiustificata diversità di disciplina viola, ad avviso del Tribunale procedente, l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 53, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005, nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziché al termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 27 marzo 2007

Il giudice: BELLANTANI

N. 787

*Ordinanza del 15 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Ragusa
nel procedimento civile promosso da Casamichiela Mario contro Dipasquale Maria*

Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Ricorso per la revisione delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi omologata dal tribunale - Istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente - Previsione legislativa della cessazione del diritto al godimento della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di tutela dei figli, con riguardo all'omessa previsione della facoltà in capo al giudice di valutare, in caso di separazione dei coniugi, l'interesse della prole al mantenimento dell'originario habitat familiare ove il coniuge convivente anche con figli maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, intraprenda una stabile unione di fatto - Asserita lesione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento dei figli di genitori separati o divorziati nel godimento della casa familiare - Incidenza sull'inviolabile diritto del soggetto assegnatario della casa familiare all'autodeterminazione e allo sviluppo della propria personalità, in relazione alla libertà di contrarre nuovamente matrimonio o di intraprendere una stabile unione di fatto.

- Codice civile, art. 155-*quater*, primo comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30, primo comma.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento di revisione *ex art.* 710 cpc., iscritto al n. 109/2007 R.G.V.G., promosso con ricorso del 19 febbraio 2007 da Casamichiela Mario nei confronti della moglie separata Dipasquale Maria per la revoca della assegnazione della casa coniugale a questa, prevista dalle condizioni della separazione consensuale di essi coniugi omologata da questo tribunale con decreto del 30 marzo 2001, per effetto della sua convivenza *more uxorio* con altro uomo ai sensi dell'art. 155-*quater* c.c., introdotto dall'art. 1, legge 8 febbraio 2006, n. 54;

Letta la memoria difensiva della resistente, esaminati i documenti prodotti dalle parti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 19 aprile 2007;

Visto il parere del p.m. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritenuto anzitutto che a mente dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 le disposizioni di detta novella si applicano anche ai casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, come appunto nel caso di specie;

che la dedotta convivenza tra la convenuta Dipasquale Maria e il suo attuale compagno è assolutamente pacifica, avendo la stessa ammesso che da tempo coabitano appunto nell'appartamento sito in Ragusa alla via Caronia n. 8, di proprietà comune dei coniugi parti in causa, assegnato alla suddetta in sede di separazione consensuale;

che altrettanto pacifico, oltre che documentalmente dimostrato dalla prodotta certificazione anagrafica, è che con la Dipasquale convive la figlia Casamichiela Federica di anni 21 (è nata il 7 ottobre 1985) studentessa universitaria;

che pertanto alla stregua del chiaro e perentorio tenore letterale della norma invocata dal ricorrente («Il diritto di godimento della casa coniugale viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio») la domanda revisionale del ricorrente dovrebbe essere accolta *de plano*, dato che la decadenza dall'assegnazione della casa coniugale è un effetto automatico della intrapresa convivenza *more uxorio* del coniuge assegnatario della casa e che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità neanche in presenza di figli conviventi con l'assegnatario che, come nella specie, siano si maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi;

che del resto l'assegnazione del domicilio domestico presuppone indefettibilmente l'affido o la convivenza di prole non economicamente autonoma, come reso palese dal primo alinea dell'art. 155-*quater* c.c. («Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli») e affermato da tempo dalla pressoché unanime giurisprudenza a partire da Cass. s.u. 28 ottobre 1995 n. 11297 (v. di recente Cass. 13 febbraio 2006, n. 3030

e 9 luglio 2004, n. 12666), sul rilievo che l'assegnazione è prevista esclusivamente in funzione della protezione della prole, in quanto risponde all'esigenza di conservare a questa l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola ed esprime la vita familiare;

che pertanto la questione prospettata non solo è rilevante ai fini della decisione della controversia, ma non appare superabile in via di interpretazione costituzionalmente orientata, perché una ermeneusi che limiti l'ambito di operatività della previsione alla sola ipotesi di mancata convivenza di figli non autosufficienti sotto il profilo economico non è assolutamente consentita né dal tenore testuale della norma né dallo spazio operativo assegnatole dal diritto vivente;

che tale nuova previsione (art. 155-*quater*, comma 1, c.c.) suscita molteplici dubbi di costituzionalità in quanto:

1) viola il principio di parità di razionalità costituzionale e di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, perché la decadenza della casa coniugale, prevista come una sorta di punizione del coniuge che prenda a convivere in essa *more uxorio* con altro partner o passi a nuove nozze, prescinde totalmente dall'interesse del figlio convivente con detto genitore a continuare ad usufruire dell'ambiente domestico; vale a dire da quel valore, di rango costituzionale (art. 30, comma 1, della Costituzione), che a detta dello stesso legislatore il giudice deve avere presente in via prioritaria per l'assegnazione della casa coniugale e che è stato determinante per la individuazione dell'ascendente affidatario, o collocatario, della prole stessa (se di minore età) o con cui il figlio maggiorenne non autosufficiente abbia liberamente scelto di coabitare;

2) introduce, in particolare, una vistosa disparità di trattamento tra la prole convivente con un genitore assegnatario che non si sia risposato né abbia instaurato rapporti di convivenza con altra persona e quella di un genitore che abbia invece optato per una nuova unione (*de facto* o coniugale), finendo così per penalizzare senza alcuna ragionevole giustificazione, e in maniera sì grave ed esistenziale, soggetti del tutto estranei alle scelte di vita del genitore affidatario (o collocatario) o con cui hanno scelto di convivere;

3) crea un rilevante vulnus al diritto inviolabile di libera autodeterminazione e allo sviluppo della persona umana di cui all'art. 2 della Costituzione, in quanto costituisce all'evidenza un ostacolo alla libertà di contrarre nuovo matrimonio o intraprendere una stabile unione *de facto* (a rifarsi cioè una vita), essendo il coniuge assegnatario posta davanti alla drammatica alternativa di rinunciare all'esercizio di tale fondamentale diritto oppure di perdere la casa coniugale e di arrecare indirettamente all'«innocente» figlio convivente un pregiudizio vieppiù grave, specie nei casi in cui la prole necessiti molto di più della vicinanza del genitore assegnatario della casa o desideri stare con questo piuttosto che con l'altro, la cui richiesta di applicazione della «sanzione di legge» al coniuge ricreatosi una famiglia suonerebbe solo come un atto emulativo, una sorta di vendetta postuma che gli incolpevoli «figli affidati (o collocati) o conviventi con il genitore» punito pagherebbero molto di più di quest'ultimo.

che pertanto ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, legge 11 marzo 1953 n. 87 gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Consulta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, commi 2 e 3, della legge 11 marzo 1953 n. 87;

*Solleva questione di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2,3 e 30, comma 1, Costituzione, dell'art. 155-*quater*, comma 1 secondo alinea, cc, introdotto dall'art. 1, legge 8 febbraio 2006 n. 54, nella parte in cui prevede l'automatica decadenza dall'assegnazione della casa coniugale, anche in caso di coabitazione di figli maggiorenni non economicamente autonomi, nel caso in cui il coniuge assegnatario «conviva *more uxorio*».*

Sospende il presente procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale.

Visto il quarto comma dell'art. 23 cit.;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti, al p.m. e al presidente del Consiglio dei ministri, nonché la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Ragusa, il 14 maggio 2007.

Il Presidente: DUCHI

Il giudice estensore: BARRACCA

N. 788

*Ordinanza del 12 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Foggia
nel procedimento penale a carico di Russo Antonio ed altro*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione dell'applicazione termine di prescrizione di tre anni - Mancata considerazione dell'effettiva gravità dei reati - Irragionevolezza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Premesso che, con atto di citazione a giudizio redatto dalla Polizia giudiziaria di Foggia in data 16 luglio 2005 e notificato in data 5 ottobre 2005 Russo Antonio, nato a Foggia il 2 giugno 1939 e Miccolis Altomare, nata a S. Feridinando di Puglia il 28 marzo 1953, venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe;

che il processo subiva vari rinvii a causa della difficoltà di provvedere alla notificazione dell'atto di citazione a giudizio a tutte le persone offese;

che, precedentemente incardinato presso altro Istruttore, con provvedimento del sig. giudice Coordinatore del 26 aprile 2006, il processo veniva assegnato a questo giudice;

che le persone offese Viola Marco, Campanile Lucia, Viola Antonio e Viola Andrea, si costituivano parte civile;

che, relativamente al capo *b*) dell'imputazione a carico di Russo Antonio, poiché, dall'istruttoria espletata, è risultato che la malattia di Viola Antonio ha avuto la durata superiore a venti giorni, con provvedimento depositato all'udienza del 3 maggio 2007, veniva sollevata d'ufficio eccezione d'incompetenza per materia del giudice adito ed ordinato lo stralcio, con formazione di nuovo fascicolo a carico del predetto imputato da iscriversi nel registro generale onde provvedere alla relativa sentenza d'incompetenza per materia;

che, alla stessa udienza del 3 maggio 2007, la Difesa degli imputati, invocando la nuova disciplina normativa sulla prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace, introdotta dalla legge n. 251/2005, ha chiesto emettersi declaratoria di non doversi procedere (*ex art. 129 c.p.p.*) in ordine ai residuali reati ascritti agli imputati (612 c.p.p. per Russo - 612 c.l c.p. e 582 c.p. per Miccolis) per intervenuta prescrizione, in quanto, essendo i fatti accaduti in Foggia il 29 luglio 2003, sarebbe decorso (alla data del 3 maggio 2007) il termine di tre anni previsto dall'art. 157, comma 5 c.p, maggiorato di un quarto (nove mesi) a causa delle intervenute interruzioni;

che la Difesa degli imputati ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p. con riferimento a Cass. pen. (Ord.), sez. feriale, 31 agosto 2006, n. 29786 che ha statuito: «È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5, c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove prevede un termine di tre anni per la prescrizione dei reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria»;

che il giudice rinviava all'odierna udienza per decidere sul punto.

Rilevato che, nel caso di specie deve farsi riferimento al disposto del nuovo art. 157, comma 5, c. p, in forza del quale, allorché per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di tre anni, che, in caso di interruzione, può essere aumentato di un quarto fino a tre anni e nove mesi;

che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 274/2000, può essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere *a*) seconda parte, *b*) e *c*), la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, in alternativa, alla mera pena pecuniaria;

che il comma 5 dell'art. 157, c.p. suddivide, di fatto, i reati di competenza del giudice di pace, in due categorie dalla quali discendono due diversi «trattamenti» ai fini della prescrizione: quelli più gravi, puniti con le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, alternative alla pena della multa o dell'ammenda, godrebbero del termine discrezionale più breve di tre anni (aumentabile a tre anni e nove mesi per effetto di atti intermittivi); quelli invece meno gravi, puniti con la sola pena pecuniaria (in quanto, a nonna del primo comma dell'art. 52, d.lgs.

n. 274/2000, «continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti»), rimarrebbero assoggettati ai più lunghi termini ordinari di prescrizione di sei anni (aumentabili a sette anni e sei mesi) se delitti, e di quattro anni (aumentabili a cinque) se contravvenzioni;

che proprio sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravità dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

Considerato che la formulazione del comma 5 dell'art. 157 c.p. appare, a dir poco incongrua ed irrazionale, potendo condurre a risultati di manifesta illegittimità costituzionale oppure mettere in discussione la stessa possibilità di applicare la disposizione;

che l'irrazionalità della norma emerge da numerosi esempi:

1) il delitto di lesioni personali colpose gravissime, punito con la pena della multa o con la pendenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubbliche utilità, e cioè con pena alternativa diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, si prescriverebbe in tre anni, mentre il meno grave delitto di lesioni personali colpose lievissime, punito con la sola pena della multa, si prescriverebbe in sei anni a norma del comma 1 dell'art. 157 c.p.;

2) se taluno minaccia di picchiare un altro individuo o lo percuote, i delitti di cui agli artt. 612 e 581 c.p., puniti con pena pecuniaria, sono soggetti al termine di prescrizione di anni sei, mentre, se lo stesso individuo passa effettivamente, a vie di fatto, procurando lesioni lievi (582, comma 2, c.p.), il reato, punito anche con la permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità, è soggetto al termine di prescrizione di anni tre;

3) uguali incongruenze si rilevano per il delitto di ingiuria semplice rispetto a quello di ingiuria aggravata ex art. 594, comma 2, c.p. e per il delitto di percosse rispetto a quello di lesioni dolose ex art. 582, comma 2, c.p.;

che autorevole Dottrina (A. NATALINI, La prescrizione breve : «aporia evidente». Ex Cirielli, un altro nodo per la Consulta, 37 e segg.) ha ritenuto che la previsione del comma 5 dell'art. 157 c.p. deve essere considerata come «uno schema vuoto, attualmente inoperativo, predisposto solo per il futuro»;

che l'irragionevolezza della norma in esame è stata rilevata anche dall'Ordinanza di Cass. pen. , sez. feriale, 31 agosto 2006, n. 29786, nella quale è testualmente detto: «La previsione che qui si censura appare dunque essere priva di razionalità intrinseca e tale da vulnerare, ad un tempo, il principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza, presidiati dall'art. 3 Cost.. Come infatti ha avuto modo di puntualizzare la giurisprudenza costituzionale, ogni tessuto normativo deve presentare una «motivazione» obiettivata nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai «motivi», storicamente contingenti, che possono aver indotto il legislatore a formulare una specifica opzione: se dall'analisi di tale motivazione scaturirà la verifica di una carenza di «causa» o «ragione» della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla «irragionevole» e perciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe («Corte sentenza n. 89 del 1996). La disposizione oggetto di impugnativa appare dunque essere, ad avviso di questa Corte, priva di una «causa» giustificatrice, proprio nel senso lumeggiato dalla richiamata pronuncia costituzionale, giacché l'evidente aporia normativa che con essa si introduce nel sistema non può giustificarsi alla luce di nessun valore, esigenza o *ratio* essendo intrinseca alla intera disciplina che il legislatore ha inteso novellare. Da tutto ciò la conseguente declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, c.p., comma 5, come sostituito dalla legge n. 251 del 2005, art. 6, nella parte in cui appunto prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, il termine di tre anni, per contrasto con l'art. 3 Cost.».

Evidenziato che, poiché, in base al disposto dell'art. 58 del d.lgs. n. 274/2000, le sanzioni «paradetentive» possono essere applicate dal giudice di pace in via facoltativa ed alternativa rispetto alle sanzioni pecuniarie, la commisurazione del termine di prescrizione verrebbe fatto dipendere non già da una pena prevista in via astratta (e di certa irrogazione), ma dalla teorica irrogabilità di una sanzione che in concreto può anche non essere applicata;

che mai potrebbe farsi riferimento al tipo di trattamento in concreto irrogato, atteso che la prescrizione è correlata alla pena edittale prevista;

che, se intesa come riferita alle pene della pendenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, la norma non sarebbe mai applicabile in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento per la mancanza della previsione normativa presupposta, in quanto non risultano, nell'attuale istema normativo, reati puniti, astrattamente, con una pena

che sia un modo esclusivo diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, e non anche applicabile in via sostitutiva o concorrenziale rispetto a queste ultime;

che la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità sono sanzioni attraverso le quali non è possibile identificare alcun reato, posto che la legge consente al giudice di infliggerle in alternativa alla pena pecuniaria, sempre prevista per tutti i reati di competenza del giudice di pace. In un solo caso ma non si tratta, appunto, di un reato la legge (art. 52, commi 3 e 4, d.lgs. n. 274/2000), a determinati presupposti ed in presenza di particolari condizioni soggettive, impone l'applicazione della pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità.

P. Q. M

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., comma 5, come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di tre anni.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata agli imputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica

Foggia, addì 12 luglio 2007

Il giudice di pace: CARRILLO

07C1378

N. 789

*Ordinanza del 22 dicembre 2006 emessa dalla Corte di appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Nouri Dennis ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Letta l'istanza con la quale il difensore di Nouri Dennis chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Orvieto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Orvieto in data 1° luglio 2005, con la quale il Nouri era stato assolto dalle imputazioni ascrittegli;

Ritenuto che, nel presente procedimento, si pone la questione della illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10 legge cit., nonché degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato, più volte sollevata da questa corte.

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo;

Ritiene la corte, nella fase preliminare di deliberazione della ammissibilità dell'appello, di dover sollevare *ex officio* l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, la quale appare non manifestamente infondata.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., dettando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si prediliga è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erronee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione., è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990 n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono *per li rami* le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che

la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (id est di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tanto meno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto del termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude ab imis la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza. non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione ex art. 580 c.p.p., ristretto ai soli casi di connessione ex art. 12 c.p.p.

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello tout court, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, viepiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza.

Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte costituzionale n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva;

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, addì 20 dicembre 2006

Il Presidente: MEDORO

N. 790

*Ordinanza del 24 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Milano
sull'istanza proposta da Tulli Cosimo*

Amnistia ed indulto - Concessione di indulto - Esclusioni - Mancata previsione dell'inapplicabilità del beneficio per il delitto previsto dall'art. 648-ter del codice penale, limitatamente all'ipotesi che l'impiego in attività economiche o finanziarie riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope - Diversità di trattamento rispetto alla prevista esclusione dall'indulto per l'ipotesi analoga di cui all'art. 648-bis del medesimo codice - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Decidendo *ex art.* 672 c.p.p. in ordine all'istanza di applicazione dell'indulto *ex legge* n. 241 del 2006 avanzata il 28 settembre 2006 dal difensore di Tulli Cosimo, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Tulli Cosimo è stato condannato per un reato, impiego di denaro di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter c.p. commesso fino al 1994, alla pena di anni cinque di reclusione ed € 10.000,00 di multa con sentenza del Tribunale di Milano, sez. III penale, del 29 giugno 2002, divenuta definitiva a seguito della declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione pronunciata con sentenza della Corte d'appello di Milano del 25 marzo 2004 (irr. 11 febbraio 2005).

Nella motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano è affermato in modo chiaro e diffuso (*cfr.* Parte IV, capitolo I, paragrafi 1 e 2) che i capitali investiti nella società Doge S.r.l. poi Vela S.r.l. — gestita da Tulli Cosimo insieme al fratello ed a Mollica Domenico e Morabito Leo — provengono dall'imponente attività di traffico di stupefacenti posta in essere, anche a livello internazionale, appunto dal Mollica e dal Morabito, quali capi di una vasta ed articolata organizzazione criminale a ciò finalizzata.

Orbene, si chiede oggi al tribunale di dichiarare estinta in parte (altra parte è già stata scontata dal Tulli in custodia cautelare) la pena inflitta con la sentenza sopra menzionata, in applicazione della legge n. 241 del 2006.

Ritiene tuttavia il tribunale che la legge n. 241 del 2006 sia affetta da un vizio di legittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, tra i delitti rispetto alle quali è esclusa l'applicazione dell'indulto, quello di cui all'art. 648-ter c.p., limitatamente all'ipotesi che il denaro, i beni o le altre utilità impiegate in attività economiche o finanziarie siano provento di delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti.

Tale questione è all'evidenza rilevante nella presente decisione, che ha appunto ad oggetto l'applicabilità dell'indulto *ex lege* n. 241 del 2006 a pena inflitta per il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. commesso mediante impiego in attività economiche di denaro proveniente da reati concernenti il traffico di stupefacenti.

La questione non è manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione.

In materia di sindacabilità dei provvedimenti di clemenza — con specifico riferimento all'amnistia, ma la *ratio decidendi* è pacificamente estensibile all'indulto — la Corte costituzionale ha da sempre affermato che: «... compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le relative valutazioni di politica criminale non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (sentenza n. 4 del 1974). In precedenza è stato anche riconosciuto che la diversità del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa valutazione politico-sociale e un differente trattamento ai fini dell'amnistia (sentenza n. 175 del 1971)» (Corte cost. sent. n. 214 del 1975).

Quanto ai criteri di valutazione della ragionevolezza dell'inclusione od esclusione di determinati reati nel provvedimento di clemenza, poi, la corte aveva già precisato che essa «non è necessariamente legata all'entità della pena edittale prevista rispettivamente per gli uni e per gli altri, ma può farsi discendere da considerazioni di diverso ordine, come per esempio la maggiore diffusione di alcuni [reati] in un certo momento ed il conseguente maggiore allarme sociale, tale da sconsigliare per casi l'adozione di un atto di clemenza»; quanto poi alla valutazione del grado di omogeneità delle fattispecie volate a vola incluse od escluse dal beneficio, la Corte ha accennato all'oggetto di tutela: «Una

irrazionalità potrebbe se mai prospettarsi ... quando la differente disciplina riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere: ciò che non si verifica nella specie ...» (Corte cost., sent. n. 175 del 1971; v. anche Corte cost., ord. n. 201 del 1983).

Orbene, la legge n. 241 del 2006, all'art. 1, comma 2, lett. *a*) n. 26, indica tra i casi tassativi di inapplicabilità dell'indulto, quello in cui la pena sia inflitta per il delitto di cui all'art. 648-*bis* c.p. «limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Considera il tribunale che non sussiste ragione alcuna per conferire un diverso ed opposto trattamento giuridico alla pena inflitta, nelle stesse ipotesi, per il delitto di cui all'art. 648-*ter* c.p.

I due delitti, infatti, sono caratterizzati dal medesimo scopo e dalla stessa oggettività giuridica: ostacolare la separazione dei proventi del reato dall'azione criminosa, così agevolando la prova del fatto-reato originario e rendendone economicamente inservibili i risultati; dunque, più ampiamente, la tutela dell'economica pubblica, della trasparenza del mercato, della concorrenza.

Il delitto di impiego in attività economiche e finanziarie dei proventi di delitto, poi si pone, a livello di condotta, come ultimo momento di una azione di contrasto ordinamentale che è svolta in stadi successivi, ma contigui e collegati non solo sul piano della fenomenologia criminale e, in ultima analisi, sul piano fattuale e storico ma anche e soprattutto, per quel che qui rileva, sul piano giuridico.

Ciò è dimostrato anzitutto dalla successione sistematica per una volta indubbiamente significativa, degli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, e poi dall'ancor più importante clausola di specialità inserita in esordio di tutte e tre le norme: il ricettatore è punito solo se non ha concorso nel reato principale, il riciclatore solo se non ha concorso e non ha ricettato, l'investitore di capitali illeciti solo se non ha concorso, non ha ricettato e non ha riciclato. Ciò significa che, in astratto come in concreto, è ben possibile e del resto lo si verifica empiricamente assai di frequente nell'attività giudiziaria che chi ha posto in essere il reato presupposto, sia anche il riciclatore e l'investitore del capitale illecitamente ricavato.

Ciò significa ancora che le condotte di cui si tratta sono talmente contigue da rendere necessario l'inserimento di apposita clausola di consunzione, per evitare che il reo sia punito più volte per un'azione che, qualora le comprenda tutte o ne comprenda più d'una, il legislatore considera unitariamente sul piano oggettivo — tanto è stretta la loro connessione spazio-temporale —, sul piano soggettivo — comune essendo il nesso teleologico che le connota — e di disvalore.

Sul piano puramente soggettivo, inoltre, sia le fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p. che quelle di cui all'art. 648-*ter* c.p. sono caratterizzate da dolo generico che, nell'inveramento processuale, diviene, in entrambi i casi, critico sul medesimo punto: la dimostrazione della consapevolezza, da parte del soggetto attivo, della provenienza delittuosa del bene riciclato o investito.

Tale equipollenza oggettiva, soggettiva e di disvalore tra il delitto di cui all'art. 648-*ter* c.p. e l'art. 648-*bis* c.p. si traduce poi nell'identico trattamento sanzionatorio, molto aspro, previsto per le due ipotesi: in entrambi i casi la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.032,00 ad € 15.493,00.

Anche sotto l'aspetto processuale i delitti di cui si tratta sono trattati allo stesso modo: procedibilità d'ufficio, competenza del tribunale in composizione collegiale, consentiti l'arresto facoltativo in flagranza, il fermo, tutte le misure cautelari personali. Entrambi rientrano in casi di indagini collegate *ex art.* 371, comma 2, lett. *b*), c.p.p., a riprova della stretta connessione fattuale e probatoria che essi determinano tra loro e rispetto al reato presupposto (cfr., quindi, artt. 197, lett. *a*) e 197-*bis*, comma 2 c.p.p.). Viceversa nessuno dei due delitti è menzionato nell'ambito di norme speciali in materia di attribuzioni del pubblico ministero distrettuale (art. 51, comma 3-*bis* c.p.), o di prolungamento dell'ordinario termine per le indagini (art. 407, comma 1, lett. *a*) c.p.p.).

Anche il trattamento in fase esecutiva delle pene inflitte per i reati di cui si discute è identico: non si tratta di reati per cui sia vietata la concessione di benefici penitenziari *ex art.* 4-*bis*, legge n. 354 del 1975, con i conseguenti riflessi in materia di emissione dell'ordine di esecuzione della pena *ex art.* 659 c.p.p.

Da questa rapida panoramica si desume che il legislatore né sul piano sostanziale, né sul piano processuale, né sul piano dell'esecuzione della pena, diversifica mai la disciplina collegata ai reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

Si deve esaminare, allora la questione se, con specifico riferimento all'indulto, sussista una qualche ragione che possa fondare la rilevata discriminazione. Ma la risposta non può che essere negativa. L'indulto è causa di estinzione della pena. Il legislatore ha stabilito che la pena inflitta per il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., nella specifica ipotesi in cui abbia ad oggetto proventi derivanti dal traffico di stupefacenti, è esclusa dall'applicazione dell'indulto. La regola trova un solido fondamento politico-criminale, avendo all'evidenza il legislatore ritenuto che — al pari di altri delitti in materia di stupefacenti — si tratta di comportamenti così gravi da non meritare sgravio alcuno e da escludere dal novero di quelli il cui minore impatto criminale giustifica un trattamento più mite, anche in chiave di alleggerimento, per l'amministrazione, degli oneri connessi all'esecuzione della pena. In altre parole il legislatore ha ritenuto che, rispetto a quei comportamenti, il fine general preventivo e specialpreventivo della pena — costituzionalmente tutelati a mente dell'art. 27, terzo comma Cost. —, attuati in concreto mediante la pena irrogata in via definitiva, non possono trovare affievolimento — in ragione della entità e tipologia del danno criminale arrecato dai reati in questione — rispetto alle ragioni sottese al provvedimento di clemenza, di carattere molto generale e legate soprattutto alle condizioni di vita dei detenuti e di gestione delle carceri.

Ciò posto, in relazione alla omogeneità intrinseca delle due fattispecie ed alla conseguente omogeneità di trattamento loro costantemente riservata sul piano sostanziale, processuale ed esecutivo, non si può che rilevare la totale mancanza di giustificazione che possa sorreggere la scelta normativa — diametralmente opposta a quella adottata per il riciclaggio — di ammettere il beneficio dell'indulto per le pene inflitte per il delitto, punito ai sensi dell'art. 648-ter c.p., di investimento di proventi derivanti da traffico di stupefacenti. La discrasia è talmente macroscopica da far ritenere trattarsi del frutto non già di una consapevole scelta di politica criminale, quanto piuttosto di una banale svista nella redazione della norma.

Di qui la palese violazione del parametro costituzionale che impone di trattare in modo identico situazioni identiche rispetto alla disciplina di riferimento (art. 3 Cost.) e di quello che impone di tutelare il fine general preventivo e special preventivo della pena (art. 27, comma 3, Cost.).

Appare dunque non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 31 luglio 2006, n. 241 nella parte in cui non prevede che l'indulto non si applica per il delitto previsto dall'art. 648-ter del codice penale limitatamente all'ipotesi che l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 31 luglio 2006, n. 241 nella parte in cui non prevede che l'indulto non si applica per il delitto previsto dall'art. 648-ter del codice penale limitatamente all'ipotesi che l'impiego in attività economiche o finanziarie riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Sospende il procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti del procedimento, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato e della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Milano, addì 22 maggio 2007

Il Presidente estensore: MAMBRIANI

N. 791

*Ordinanza dell'8 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Barra
nel procedimento penale a carico di Agrillo Rosario*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a reati di maggiore gravità per i quali il termine di prescrizione è di tre anni - Irrazionalità del sistema - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, primo comma, modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale n. 10266605 r.g. nei confronti di: Agrillo Rosario, nato a Napoli il 24 ottobre 1961 ed ivi residente alla via L. Armstrong n. 74, domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p; imputato dei reati di cui agli artt. 81, 594 e 612 c.p., alla pubblica udienza del 3 maggio 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel presente giudizio, si pone preliminarmente il problema, di quali siano i termini di prescrizione applicabili ai reati contestati, posto che l'art. 10, legge n. 251/2005 rende in tal caso applicabili i nuovi termini di prescrizione previsti dalla stessa legge se più brevi dei precedenti.

Il primo quesito cui va data risposta, in via generale, è se i reati punibili con le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità (artt. 52, 53 e 54 d.lgs. cit.) rientrano nella previsione del novellato art. 157, quinto comma, codice penale, per cui «quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine (di prescrizione) di tre anni». Premesso che la presenza, accanto alle suddette pene, della pena pecuniaria, non è influente ai fini della risoluzione del problema (poiché dal precedente quarto comma si ricava il principio che quando la pena si accompagna — in via congiunta o alternativa — a pena di genere diverso e più grave, non rileva ai fini del termine di prescrizione), e premesso ancora che permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità sono certamente — per loro natura — «pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria», l'unico ostacolo all'appellabilità dell'art. 157, quinto comma ai reati puniti con tali pene è il disposto dell'art. 58, d.lgs. n. 274/2000, per cui «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo della permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria». Se nonché, qualora tale equiparazione formale dovesse valere anche ai fini della prescrizione, l'art. 157, quinto comma, codice penale resterebbe privo di oggetto, non essendovi attualmente, nell'ordinamento penale, sanzioni diverse dalle pene detentive e pecuniarie. Si dovrebbe perciò ritenere che la norma sia stata dettata «a futura memoria», per completare il sistema in vista di una prossima (ed eventuale) introduzione di sanzioni penali diverse da quelle attualmente vigenti. Ma a questa conclusione — che priverebbe una norma in vigore di valore precettivo immediato — l'interprete non può giungere se non in presenza di elementi univoci (nella specie inesistenti) o in mancanza di ogni altra opzione ermeneutica. Sulla base di questi criteri, appare allora inevitabile ritenere che la legge n. 251/2005 novellando l'art. 157, codice penale, abbia derogato (in quanto legge posteriore speciale), *in parte qua*, alla generale equiparazione di cui all'art. 158 cit.

Pertanto, non vi è dubbio che i reati di competenza dei giudici di pace, punibili con la detenzione domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità, si prescrivano nel termine di tre anni.

La conclusione cui si è giunti, peraltro, fa sorgere il nuovo e più grave problema del termine di prescrizione per i reati, sempre di propria competenza, puniti, come nella specie, con la sola pena pecuniaria: ciò perché il primo comma dell'art. 157, codice penale prevede, per tali reati, un termine di prescrizione non inferiore a sei anni se si tratta di delitti, e a quattro anni se si tratta di contravvenzioni.

Ad avviso dell'odierno giudicante, per contro, la lettera della legge non può essere superata in via interpretativa, e l'unico rimedio per ricondurre a razionalità il sistema è una pronuncia di incostituzionalità della norma di cui all'art. 157, primo comma, codice penale, nel testo novellato dall'art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini prescrizionali ivi previsti, anziché al termine prescrizionale di tre anni, i reati di competenza di questo giudicante puniti con la sola pena pecuniaria. È evidente infatti che, allo stato, nell'ambito di tale competenza, i reati dal legislatore considerati più gravi (tanto che la pena per essi prevista è parificata in via generale a quella detentiva) godono della prescrizione di tre anni, mentre i reati meno gravi, puniti con sola pena pecuniaria, sono assoggettati a termini di prescrizione assai più lunghi, con palese irrazionalità del sistema, e conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3

della Costituzione. E se è vero (per prevenire possibili obiezioni) che la Corte costituzionale non può sostituirsi al legislatore e alla sua discrezionalità nell'individuare il congruo termine di prescrizione per tale tipologia di reati, è pur vero, per ricondurre il sistema a un minimo di razionalità — che consenta di ritenere rispettato il principio di uguaglianza — è sufficiente che il termine di prescrizione per i reati puniti con la sola pena pecuniaria di propria competenza sia non maggiore di quello previsto per gli altri e più gravi reati rientranti nella medesima competenza.

La rilevanza della questione è poi indubbia, perché solo in caso di accoglimento i reati risulterebbero già prescritti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 7:

a) *dichiara non manifestamente infondata, e dunque solleva d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, codice penale, come modificato dall'art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251 nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziché al termine di prescrizione di tre anni, i reati di competenza di questo giudicante puniti con la sola pena pecuniaria, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

b) *sospende il giudizio in corso;*

c) *dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

d) *ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Il giudice di pace: VOLPE

07C1381

N. 792

*Ordinanza del 23 agosto 2007 emessa dal Giudice di pace di Cortona
nel procedimento civile promosso da Jakubowska Edyta Joanna contro Maneggia Alessandro*

Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilità a coloro che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione - Dedotta violazione degli articoli 3, 4, 35 e 41 Cost.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41.

Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'Albo professionale degli avvocati - Termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'esercizio dell'opzione - Dedotta eccessiva brevità del termine - Violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva;

Dato atto che l'attrice ha manifestato espressamente, negli atti di causa, la propria volontà di avvalersi dei suoi difensori per la trattazione della causa;

Dato atto, altresì, che gli stessi difensori hanno manifestato la volontà di continuare nella conduzione della causa e che entrambe le volontà, della parte e dei difensori, sono meritevoli di considerazione, trattandosi di diritti assoluti e costituzionalmente garantiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità sollevata dalla parte attrice e dai suoi difensori, che non appare manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma, per la decisione del seguente quesito:

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale statuire sulla fondatezza dell'eccezione sollevata da parte attrice e dai suoi difensori, avente ad oggetto la legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, legge 25 novembre 2003, n. 339 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41 Cost. nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito dall'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto al 50 per cento del tempo pieno, che risultino già iscritti negli Albi degli Avvocati alla data di entrata in vigore della cit. legge n. 339/2003, nonché dell'art. 2 nella parte in cui prevede soltanto un breve periodo di moratoria per esercitare l'opzione imposta fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense;

Dispone la sospensione del provvedimento fino alla pronuncia della Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata a:

- 1) alle parti costituite in giudizio;*
- 2) comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri;*
- 3) comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;*

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, unitamente agli atti e documenti di causa e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni.

Cortona, addì 23 agosto 2007

Il giudice di pace coordinatore: MAIORCA

07C1382

N. 793

Ordinanza del 9 luglio 2007 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta sul ricorso proposto da Laguna Blu di Mammana e Giannino S.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Enna.

Contenzioso tributario - Proposizione del ricorso in appello - Notificazione dell'appello mediante consegna diretta alla parte appellata (nella specie, l'amministrazione finanziaria) - Previsione della sanzione di inammissibilità dell'appello nel caso in cui, non essendo stato notificato il ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante abbia ommesso di depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che notificano l'appello tramite ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di servizio postale - Asserita lesione del principio di ragionevolezza con riguardo alla ritenuta irrazionalità della sanzione processuale di inammissibilità dell'appello, in quanto sganciata dalla previsione di un termine perentorio per il deposito dell'appello presso la segreteria della commissione *a quo* e collegata ad un'attività notiziale estranea alla struttura del giudizio di seconde cure - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, come modificato dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 4183/2005 spedito il 17 dicembre 2005, avverso la sentenza n. 14 gennaio 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Enna contro Agenzia entrate - Ufficio Enna pro-

posto dal ricorrente: «Laguna Blu di Mammana e Giannino» S.n.c., via Palermo s.n.c. - 94017 Regalbuto (Enna) difeso da: Rizzo Salvatore via Vittorio Emanuele, 192 - 94011 Agira (Enna); Atti impugnati: Avviso irrogazione sanzioni n. RJCLST400075/2003 sanz. amministr. 2003.

Premesso che con sentenza depositata il 7 febbraio 2005 la Commissione tributaria provinciale di Enna, adita sul ricorso proposto dalla società «Laguna Blu» di Mammana Giannino S.n.c. per l'annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni per violazione di cui all'art. 3, terzo comma, legge n. 73/2002, accoglieva solo parzialmente, il ricorso della società riconoscendo il beneficio della continuazione tra le violazioni accertate;

che avverso tale sentenza ha interposto gravame la società «Laguna Blu» di Mammana Giannino S.n.c.;

che si è costituita l'Agenzia delle entrate — Ufficio di Enna — che ha chiesto il rigetto del mezzo di gravame;

Ritenuto che la decisione del merito dell'appello proposto postula una valutazione preliminare in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione;

che a tale riguardo si propone l'applicazione dell'art. 53, secondo comma d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel testo novellato dall'art. 3-bis, settimo comma, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 come integrato dalla legge di conversione n. 248 del 2 dicembre 2005, il quale stabilisce: «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata»;

che la disposizione in commento, entrata in vigore in data 3 dicembre 2005, configura norma di natura processuale la cui efficacia nel tempo è regolata dal principio *tempus regit actum* con la conseguenza che la stessa è immediatamente efficace per tutti gli appelli proposti a partire dalla data indicata;

che, nello specifico, l'appello proposto dalla società «Laguna Blu» di Mammana Giannino S.n.c. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Enna è stato notificato per consegna diretta il 15 dicembre 2005 senza che l'appellante abbia adempiuto al prescritto deposito nella segreteria della Commissione tributaria provinciale.

Ritenuto che la finalità cui è sottesa la norma in discorso è quella di informare il giudice *a quo* della circostanza ostativa al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado al pari di quanto previsto nel caso di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, ove la disciplina generale (art. 123 disp. att. c.p.c.) dispone che l'ufficiale giudiziario, incaricato della notifica dell'impugnazione, debba tempestivamente curarne il deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Considerato che, alla luce della dedotta *ratio* legislativa, la disposizione non si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;

che, in particolare, merita censura ad avviso della commissione la previsione di un radicale ed insanabile effetto preclusivo dell'impugnazione collegato ad un'attività avente finzione di notizia, estranea alla struttura del giudizio di gravame nonché superflua rispetto alla *ratio* ispiratrice;

che, invero, lo scopo perseguito dalla norma è soddisfatto dall'obbligo, posto a carico della segreteria del giudice di appello, di provvedere prontamente — una volta depositato — il ricorso a richiedere alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo (art. 53, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992);

Considerato, d'altra parte, che nel solco tracciato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 520 del 21 novembre 2002) segnato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo e secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 «nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale» il ruolo dell'agente postale ha ricevuto giuridica valorizzazione nell'obiettivo della razionalizzazione del servizio della giustizia dell'abbattimento degli ostacoli che ad esso si frappongono, e che, tuttavia, anche una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame a favore della estendibilità all'agente postale dell'onere del prescritto deposito, non sottrae la norma al sospetto di irragionevolezza, in relazione all'effetto decadenziale che sarebbe comunque incumbente sull'appellante in dipendenza di un'attività posta in essere da un terzo soggetto, oltre che vizio di ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che notificano l'appello tramite ufficiale giudiziario e coloro che si avvalgono del servizio postale;

che, sotto altro profilo, il vizio di irragionevolezza appare viepiù rafforzato dalla considerazione che, sul piano dogmatico, l'inammissibilità è sanzione processuale concettualmente correlata ad un effetto decadenziale collegato al mancato rispetto di un termine essenziale, mentre, nel caso in esame, la norma non indica alcun termine perentorio entro il quale deve essere curato l'adempimento;

Ritenuto che la questione appare non manifestamente infondata nonché rilevante in relazione alla valutazione di ammissibilità dell'appello che deve necessariamente precedere la decisione di merito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel testo novellato dall'art. 3-bis, comma 7, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 come integrato con la legge di conversione n. 248 del 2 dicembre 2005, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonché ai Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Caltanissetta, addì 9 luglio 2007

Il Presidente estensore: DE MARIA

07C1383

N. 794

*Ordinanza del 10 luglio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Venezia
nel procedimento civile promosso da azienda ospedaliera di Padova contro Cavatton Gianni*

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Appello con riserva dei motivi avverso la sentenza pronunciata dal giudice di prime cure - Dedotta inammissibilità del gravame per tardiva integrazione dei motivi a seguito dell'avvenuto decorso del termine annuale di impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. - Decorrenza dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria anziché dalla comunicazione del deposito - Incidenza sul diritto di difesa.

- Codice di procedura civile, art. 327.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento n. 235/05 tra Azienda ospedaliera di Padova e Cavatton Gianni, a scioglimento della riserva formulata nell'udienza del 26 giugno 2007.

Premesso in fatto che il Tribunale di Padova-giudice del lavoro, con sentenza n. 133/05 del 25 febbraio 2005 ritenendo che anche la sospensione cautelare del servizio debba essere disposta con le procedure di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 ed assoggettata al c.d. principio di immediatezza, ha ordinato all'Azienda ospedaliera di Padova di reintegrare il dott. Gianni Cavatton nelle mansioni in precedenza svolte presso il Centro raccolta del sangue-Servizio di immunoematologia e trasfusionale e di corrispondergli l'intera retribuzione ed i relativi istituti contrattuali maturati dal giorno della sospensione a quello di effettiva sua reintegrazione ed al risarcimento del danno all'immagine patito, liquidato in € 30.000=, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

che, a seguito della notifica del dispositivo della sentenza con formula esecutiva e atto di precetto, in data 18 marzo 2005 l'Azienda ospedaliera patavina ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione della sentenza proponendo «ricorso di appello con riserva di motivi ex art. 433, secondo comma, c.p.c.», facendo espressa

riserva di «integrare» i motivi di appello allorché fosse stata nota la motivazione della sentenza e formulando anche conclusioni di merito per la totale riforma della sentenza medesima, con rifusione delle spese di lite;

che Gianni Cavatton, costituitosi sull'istanza cautelare, ha eccepito l'improponibilità ed improcedibilità del ricorso *ex art. 433 c.p.c.*, per «non essere ancora stata iniziata l'esecuzione», per l'assenza di procedimento esecutivo in atto;

che questa Corte di appello, con ordinanza del 18 aprile 2005, ha rigettato l'istanza di sospensione per assenza di esecuzione in atto, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 431 c.p.c., che in data 29 novembre 2006 l'Azienda ospedaliera ha depositato «memoria», insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di merito formulate con il ricorso *ex art. 433 c.p.c.*;

che Gianni Cavatton, con memoria difensiva del 10 maggio 2007, dopo aver reiterato la richiesta, già formulata, di declaratoria di improponibilità ed improcedibilità del ricorso *ex art. 433 c.p.c.*, per essere l'istanza di sospensione stata esperita sulla base del «dispositivo della sentenza» prima dell'inizio dell'esecuzione della stessa, ne ha poi eccepito l'inammissibilità per tardività della c.d. «integrazione dei motivi di appello», essendo la stessa intervenuta «oltre l'anno» dal deposito della sentenza avvenuto il 18 ottobre 2005 momento solo dal quale si instaura — secondo giurisprudenza consolidata (Cass. n. 12687 del 1999, Cass. n. 6274 del 1998, Cass. s.u. n. 12261 del 1993, Cass. n. 10266 del 1991) — il giudizio di appello, con l'effetto susseguente dell'essere definitivamente avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza in esame;

che all'udienza del 22 maggio 2007 le parti sono state autorizzate dalla Corte al deposito di memorie;

che l'Azienda ospedaliera in replica all'eccezione di inammissibilità ha dedotto, preliminarmente, di essere stata tratta in errore dall'avvenuta fissazione, con decreto presidenziale del 21 marzo 2005, dell'udienza di discussione innanzi al collegio del ricorso di appello il 22 maggio 2007, decreto inoltre ove era specificamente stata posta a suo carico «la notifica del ricorso e del decreto entro il termine non inferiore a 25 giorni dall'udienza fissata», cosicché da far ritenere, con la notifica del ricorso *ex art. 433 c.p.c.*, di avere ritualmente impugnato la sentenza del Tribunale di Padova pronunciata il 25 febbraio 2005, depositata poi solo (otto mesi dopo in data 18 ottobre 2005 e comunicatale *ex art. 430 c.p.c.* solo (due mesi dopo) in data 4 gennaio 2006;

che l'Azienda ospedaliera ha osservato inoltre che, per essersi controparte regolarmente costituita in causa ed esistendo il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non era disconoscibile l'essersi instaurato il pieno contraddittorio e che l'atto proposto aveva conseguito il suo scopo, in quanto la condizione della proposizione dell'istanza di sospensione si giustifica unicamente in relazione alla possibilità della susseguente modificazione della sentenza per cui era fatta riserva di impugnazione cosicché, in forza del principio «di conservazione degli atti» *ex art. 156 c.p.c.*, l'appello era stato validamente proposto.

In via subordinata per quanto sopra esposto su avvenuta fissazione, dell'udienza di discussione in seguito al ricorso proposto per chiedere la sospensione, ha chiesto di essere rimessa in termine *ex art. 184-bis c.p.c.*, per essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile in conseguenza dell'avvenuta fissazione «nel merito» del ricorso.

In via ulteriormente subordinata, ha evidenziato che l'impugnazione era stata proposta entro l'anno dalla comunicazione della sentenza con la «memoria esplicativa» ed ha denunciato, in caso di ritenuta inapplicabilità dell'art. 327 c.p.c. nel senso invocato (decorrenza dell'anno per l'impugnazione non già dal deposito della sentenza ma dalla sua avvenuta comunicazione), la violazione degli artt. 3 e 24 c.p.c. in quanto il far dipendere il termine di proposizione dell'appello dal deposito in epoca indeterminata e non agevolmente accertabile (se non con accessi quotidiani alla cancelleria) è lesivo del «diritto di difesa» costituzionalmente garantito e viola il principio del «giusto processo».

Ritenuta in diritto l'infondatezza delle argomentazioni formulate sulla base del principio di conservazione degli atti *ex art. 156 c.p.c.*, considerato che, contrariamente a quanto ritenuto, l'atto non ha raggiunto il suo scopo, in quanto a seguito del ricorso dell'Azienda ospedaliera per la sospensione, proposto sulla base del solo dispositivo della sentenza *ex art. 433 c.p.c.*, controparte si è ritualmente costituita allo scopo di contestare l'esistenza dei presupposti legittimanti l'istanza, cioè l'esistenza di esecuzione in corso, e chiedere declaratoria di improcedibilità/inammissibilità dell'istanza medesima, conclusioni dalla parte poi reiterate con fermezza anche nella successiva costituzione in causa, ove ha eccepito la tardiva proposizione dell'appello da parte dell'appellante, avvenuta ben oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente suo passaggio in giudicato;

l'infondatezza, parimenti, dell'istanza di rimessione in termine *ex art. 184-bis c.p.c.*, non potendo in alcun modo il fatto dedotto, rappresentare una causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini della parte ai sensi dell'art. 184-*bis* c.p.c. in ordine all'intervenuta eccepita decadenza dall'impugnazione, derivante dal contenuto della norma di cui all'art. 327 c.p.c., costantemente interpretata nel senso sostenuto dalla parte appellata, perché la proposizione del ricorso per sospensione dell'esecuzione implica anche la autonoma fissazione di udienza per discussione sul merito dei motivi da depositarsi dopo il dispositivo della sentenza (Cass. nn. 12261/2003, 13617/2004, 10266/1991).

Condivisi i dubbi di incostituzionalità dell'art. 327 c.p.c. sollevati in via subordinata dalla parte appellante (nonostante la consapevolezza del collegio che la Corte costituzionale, con le pronunce di rigetto n. 584 del 1990 e n. 129 del 1991, in passato ha già ritenuto inammissibile la questione), perché con riferimento all'art. 24 Cost., l'art. 327 c.p.c. come formulato, non garantisce in forma piena ed adeguata alle parti «costituite» il diritto di difesa costituzionalmente garantito, non essendo per le stesse certo il pieno godimento per intero del termine, previsto a pena di decadenza, per ponderare e (eventualmente) proporre l'impugnazione, posto che il decorso del termine dalla pubblicazione della sentenza, in assenza di comunicazione, non determina la loro certa conoscenza della data da cui il detto termine materialmente decorre, rimesso solamente ad un fatto estrinseco, nella specie alla possibilità materiale per la parte di un continuo accesso alla cancelleria per la verifica dell'avvenuto deposito della sentenza medesima, potenzialmente riducendosi così l'arco temporale normativamente riconosciuto per proporre l'impugnazione, anche per l'assenza di reali sanzioni per il mancato puntuale deposito della sentenza da parte del giudicante e/o della immediata attuazione delle susseguenti procedure amministrative ad opera della cancelleria;

Ritenuto, inoltre, che l'eventuale accoglimento della predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c. in relazione all'art. 430 c.p.c. non pare incidere sulla coerenza del sistema delle impugnazioni, posto che la decorrenza del termine normativo previsto dall'art. 327 citato in luogo che dalla pubblicazione della sentenza invece dalla sua comunicazione della medesima ad opera del cancelliere nel termine di gg. 5 dalla sua pubblicazione (art. 133, secondo comma, c.p.c.) non appare lesiva del principio «...secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza (a istanza di parte)» (*ibidem*, sent. n. 584 del 1990 cfr. sostanziandosi in concreto solo in un modestissimo differimento temporale di entità predeterminata, di alcuni giorni (giorni cinque), del momento di «perfezionamento» della sentenza, che avrebbe tuttavia il pregio di assicurare «effettivamente» il pieno diritto di difesa delle parti, garantito costituzionalmente dall'art. 24 Cost., consentendo alle stesse di essere poste in condizione di potere utilizzare «per intero» il tempo normativamente assegnato, a pena di decadenza, per l'impugnazione della sentenza (cfr. sulla questione C. cost. n. 139 del 1967 cit., C. cost. n. 159 del 1971, in argomento di recente C. cost. n. 154 del 2006 e C. cost. n. 224 del 2004, vedasi anche C. cost. n. 303 del 1985, C. cost. n. 102 del 1986) concretizzando il presupposto processuale della «conoscenza» della sentenza, innegabilmente necessario per la sua reale definitività entro l'anno dalla pubblicazione (come già affermato anche dal Consiglio Giustizia Amministrativa 12 aprile 1995 n. 119) ed ancora assicurando il pieno diritto di difesa ove (e indipendentemente dal se) la parte poi materialmente voglia avvalersene (cfr. C. cost. n. 139 del 1967 cit.);

che non appare di ostacolo né determina, inoltre, rispetto alle parti «contumaci» disparità possibile di trattamento la circostanza che la decorrenza del termine annuale per l'impugnazione dalla comunicazione della sentenza non possa trovare applicazione, considerata la peculiare loro posizione frutto di una «libera scelta», la quale determina invero la diversa posizione processuale, considerato anche che (unicamente) per le stesse, in caso di comprovata non conoscenza del processo (nullità della citazione o della notificazione della stessa) sono normativamente previsti specifici rimedi proprio relativamente al termine lungo di impugnazione (cfr. art. 327, secondo comma, c.p.c.).

Ritenuto infine che la prospettata questione di costituzionalità è rilevante nel procedimento in esame per il carattere preliminare ed eventualmente assorbente della proposta eccezione di tardività dell'appello;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87 del 1953;

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c. per contrasto con l'art. 24 Cost. e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Venezia, addì 2 luglio 2007

Il Presidente: SANTORO

Il consigliere estensore: LENDARO

N. 795

*Ordinanza del 22 dicembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Pieretti Claudio Massimo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Letta l'istanza con la quale il difensore di Pieretti Claudio Massimo chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Orvieto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Orvieto in data 17 novembre 2003, con la quale il Pieretti era stato assolto dalla imputazione ascrittegli;

Ritenuto che, nel presente procedimento, si pone la questione della illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., nonché degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato, più volte sollevata da questa corte.

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo;

Ritiene la corte, nella fase preliminare di delibazione della ammissibilità dell'appello, di dover sollevare *ex officio* l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, la quale appare non manifestamente infondata.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si prediliga è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (Art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono *per li rami* le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sono il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di

legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, viepiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza. Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, comma 2, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/53,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva;

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, addì 20 dicembre 2006

Il Presidente: MEDORO

Il giudice estensore: IANNARONE

07C1385

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUR-048) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 1 2 1 2 *

€ 7,00